



Dipartimento di Economia e Finanza

Cattedra Principi Contabili Internazionali IFRS

DALLO IAS 39 ALL'IFRS 9 ED EXPECTED CREDIT
LOSS MODEL NELLE BANCHE

RELATORE

Prof. Eugenio Pinto

CANDIDATO

Matr.665831

CORRELATORE

Prof. Domenico Curcio

ANNO ACCADEMICO 2015/2016

INDICE

INTRODUZIONE	3
CAPITOLO 1 – IAS 39	5
1.1 IFRS FOUNDATION.....	5
1.2 PREMessa.....	6
1.3 FINALITA', AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONE	7
1.4 RILEVAZIONE E MISURAZIONE INIZIALE.....	12
1.5 VALUTAZIONE SUCCESSIVA E RICLASSIFICAZIONE	14
1.6 RIDUZIONE DI VALORE E IRRECUPERABILITÀ DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	20
1.7 ELIMINAZIONE CONTABILE.....	25
1.8 CRITICITÀ.....	29
CAPITOLO 2 – IFRS 9 E CAMBIAMENTI APPORTATI	32
2.1 LA CRISI FINANZIARIA E IL REGOLAMENTO 1004/2008	32
2.2 IFRS 9: LA RIFORMA DELLO IAS 39.....	34
2.3 RILEVAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI.....	36
2.4 MISURAZIONE E RICLASSIFICAZIONE	46
2.5 HEDGE ACCOUNTING	51
CAPITOLO 3 - EXPECTED CREDIT LOSS METHODOLOGY E IMPAIRMENT DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE	55
3.1 IL RISCHIO DI CREDITO NELLA PROSPETTIVA DEGLI ACCORDI DI BASILEA	55
3.2 LA MISURAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO: IL METODO STANDARDIZZATO E I METODI FONDATI SU RATING INTERNI.....	57
3.3 INCURRED LOSS MODEL SUL PORTAFOGLIO DI CREDITI.....	60
3.4 ESIGENZA DI RIFORMA DEL MODELLO INCURRED LOSS.....	63
3.5 ED/2009/12 FINANCIAL INSTRUMENT: AMORTISED COST AND IMPAIRMENT	66
3.6 SUPPLEMENT TO ED/2009/12 FINANCIAL INSTRUMENTS: AMORTISED COST AND IMPAIRMENT – FINANCIAL INSTRUMENTS: IMPAIRMENT	72
3.7 ED/2013/3 FINANCIAL INSTRUMENTS: EXPECTED CREDIT LOSSES E VERSIONE FINALE DEL NUOVO IFRS 9	80
3.8 POSSIBILI IMPATTI DEL NUOVO EXPECTED LOSS MODEL.....	93
CAPITOLO 4 – ANALISI EMPIRICA	98
4.1 PREMessa.....	98
4.2 ANALISI E RISULTATI	99
CONCLUSIONI	119
APPENDICE	123
BIBLIOGRAFIA	131

INTRODUZIONE

Lo sviluppo degli strumenti finanziari che si è realizzato intorno agli anni '80 ha indotto lo IASC (*International Accounting Standards Committee*) ad intraprendere un progetto teso all'elaborazione di principi contabili internazionali sul tema. Da questa iniziativa è nato il principio contabile IAS 39 che ha rappresentato fino ad oggi uno dei pilastri in tema di rilevazione e valutazione degli strumenti finanziari per tutte le banche e le società operanti in settori finanziari. In seguito alla crisi globale sperimentata dai mercati finanziari lo IASB, con lo scopo di ripristinare la fiducia degli investitori, ha avviato la riforma delle regole valutativo-contabili previste dallo IAS 39. A tal proposito è iniziato un excursus regolamentare che è terminato solamente nel luglio del 2014 con la pubblicazione della versione finale dell'IFRS 9. Il processo che ha portato alla sostituzione dello IAS 39 può essere suddiviso in tre fasi distinte che prendono in considerazione i tre macro-argomenti della classificazione e misurazione degli strumenti finanziari, delle metodologie di *impairment* e dell'*hedge accounting*.

L'obiettivo di questo elaborato è quello di analizzare nello specifico questo processo di sostituzione, focalizzando l'attenzione sul passaggio dal modello *incurred loss* previsto nello IAS 39 a quello *expected credit loss*, andando ad analizzare anche le proposte intermedie fatte dallo IASB con i relativi pro e contro.

Nel primo capitolo è stato analizzato nello specifico l'attuale disciplina dello IAS 39 in merito alla classificazione e misurazione degli strumenti finanziari e alla metodologia di rilevazione delle perdite di valore, sottolineando le criticità che hanno portato alla sostituzione di tale principio.

Nel secondo capitolo vengono esposte le principali novità proposte nell'IFRS 9 in tema di classificazione degli strumenti finanziari e *hedge accounting*. In particolare viene posta l'attenzione sulla riduzione del numero di categorie in cui rilevare gli strumenti finanziari e sull'introduzione di criteri oggettivi per la classificazione come il *business model* e il *cash flow model*, introdotti dallo IASB con l'intenzione di eliminare quegli elementi di soggettività presenti nel precedente modello di classificazione.

Nel terzo capitolo vengono analizzate le varie proposte dello IASB in tema di *impairment* delle attività finanziarie, dalla prima ED/2009/12 fino all'ultima ED/2013/3 che è poi confluita nella versione finale dell'IFRS 9. Inizialmente viene data una visione d'insieme sulla definizione e sulla misurazione del rischio di credito nell'ambito della normativa prudenziale di Basilea. Successivamente viene analizzato il modello *incurred loss* sul portafoglio crediti delle banche ponendo particolare attenzione sulle criticità che hanno portato alla sua sostituzione. Alla fine del capitolo viene fatta una considerazione sui possibili impatti nei bilanci e nell'operatività delle banche dovuti all'introduzione dell'*expected credit loss model*.

Infine nel quarto capitolo, non potendo analizzare direttamente gli effetti del nuovo modello *expected credit loss* proposto nell'IFRS 9, è stata condotta un'analisi empirica sui bilanci consolidati di alcuni gruppi bancari italiani con l'obiettivo di evidenziare le criticità che hanno portato alla sostituzione del modello *incurred loss*, e più in generale, in tema di rilevazione e misurazione degli strumenti finanziari, le criticità che hanno messo in discussione il criterio del *fair value* dello IAS 39.

CAPITOLO 1 – IAS 39


1.1 IFRS FOUNDATION

La *IFRS Foundation* è un organismo di statuizione dei principi contabili indipendente, sotto la supervisione di un organo di *Trustee*¹, costituito da membri provenienti da aree geografiche ed esperienze professionali differenti, che risponde pubblicamente a un comitato di sorveglianza (*Monitoring Board*) composto da rappresentanti delle autorità di vigilanza sui mercati regolamentati.

L'obiettivo dell'*IFRS Foundation* è quello di elaborare un unico sistema di principi contabili di alta qualità, comprensibili, applicabili e accettati a livello globale e basati su principi articolati in modo chiaro. Oltre che attraverso processo di statuizione, la *IFRS Foundation* opera fornendo assistenza sugli IFRS attraverso un organo consultivo esterno (*IFRS Advisory Council*) e si avvale di una commissione per l'interpretazione dei principi contabili internazionali (*IFRS Interpretation Committee*) che si pronuncia in caso di divergenze nell'applicazione pratica degli IFRS. È presente inoltre il coinvolgimento, in ciascuna fase del processo, di investitori, autorità di vigilanza, imprenditori e società di revisione contabile operanti a livello internazionale e la collaborazione con gli organismi di statuizione dei principi contabili di altri Paesi².

FIGURA 1 – STRUTTURA IFRS FOUNDATION

Struttura a tre livelli



FONTE – IFRS.org

¹ I Trustee sono gli amministratori della IFRS foundation responsabili per la governance ed il controllo dello IASB

² IFRS Foundation, “*Chi siamo e cosa facciamo*”, 2014

1.2 PREMESSA

La categoria degli strumenti finanziari è stata oggetto di grande interesse da parte della comunità internazionale in tema di armonizzazione dei principi contabili. Lo sviluppo degli strumenti finanziari che si è realizzato intorno agli anni '80 ha indotto lo IASC (*International Accounting Standards Committee*) ad intraprendere nel 1989 un progetto teso all'elaborazione di principi contabili internazionali sul tema. Da questa iniziativa sono poi nati lo IAS 32 – *Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio d'esercizio e informativa integrativa* in una prima fase conclusa nel giugno del 1995 e lo IAS 39 – *Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione* in una seconda fase terminata nel dicembre del 1998³.

Il principio contabile internazionale n. 39 ha subito numerose modifiche rispetto al testo originale pubblicato dallo IASC. La continua evoluzione dei mercati finanziari e la nascita di nuovi strumenti finanziari ha portato ad un incessante lavoro di modifica e di integrazione di questo principio⁴.

Quella degli strumenti finanziari è una materia molto complessa: a differenza della maggior parte degli *element* di bilancio, che vengono esaminati in modo esaustivo dalla loro definizione alle informazioni integrative in un unico principio contabile, in questo caso la complessità è tale da richiedere una consultazione contemporanea ed incrociata di differenti principi contabili:

- 1) IAS 32 che si propone di stabilire i criteri per la rappresentazione nel bilancio degli strumenti finanziari (come passività o strumenti rappresentativi di capitale) e per la compensazione delle attività e delle passività finanziarie;
- 2) IAS 39 (poi IFRS 9) che ha come obiettivo quello di definire i principi per la rilevazione e la valutazione degli strumenti finanziari;
- 3) IFRS 7 che unifica e razionalizza in un solo principio contabile l'informativa di bilancio sugli strumenti finanziari ed integra i criteri per la rilevazione, la valutazione e l'esposizione nel bilancio delle attività e delle passività finanziarie contenuti nello IAS 32 e nello IAS 39.


In questo capitolo verranno analizzati nello specifico gli aspetti di rilievo dello IAS 39 e come la recentissima crisi finanziaria abbia messo in risalto, con pesanti conseguenze negative sui bilanci delle imprese, i limiti delle valutazioni al *fair value* previste dal principio IAS 39, laddove i valori espressi dal mercato si sono dimostrati non significativi ovvero non rappresentativi dei reali valori economici sottostanti.

³ Tarquinio L., *Strumenti finanziari derivati e principi contabili internazionali*, Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 3, 2002

⁴ Guidantoni S., Verrucchi F., *“Esercizi e complementi di contabilità internazionale (IAS/IFRS)”*, Milano: Angeli, 2009.

⁵ Parisotto R., *IAS 39 un principio contabile tormentato*, UniBG, 2010

FIGURA 2 – FINALITÀ IAS 39



FONTE – CORSO IFRS ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI IVREA, PINEROLO, TORINO

1.3 FINALITA', AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONE

Lo IAS 39 si propone di stabilire i principi per rilevare e valutare le attività e passività finanziarie, e alcuni contratti per l'acquisto o la vendita di elementi non finanziari⁶.

Come per gli altri IAS l'ambito di applicazione è definito con un procedimento di esclusione. Il presente principio deve essere applicato da tutte le entità a tutti i tipi di strumenti finanziari fatta eccezione per:

- a) Partecipazioni in società controllate, collegate e *joint venture* contabilizzate secondo le disposizioni dello IAS 27, IAS 28 e IAS 31, al di fuori dei casi previsti da questi stessi principi. Tuttavia il principio va applicato a tutti i derivati su partecipazioni in società controllate, collegate e *joint venture*;
- b) diritti e obbligazioni relativi a operazioni di leasing di cui allo IAS 17;

⁶IASB, IAS 39: *Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*, paragrafo 1

- c) i diritti e le obbligazioni dei datori di lavoro contenuti nei piani relativi ai benefici per i dipendenti ai quali si applica lo IAS 19;
- d) strumenti finanziari emessi da entità che soddisfano la definizione di strumento rappresentativo di capitale dello IAS 32. Tuttavia il principio deve essere applicato ai possessori di tali strumenti;
- e) i diritti e le obbligazioni derivanti da contratti di assicurazione secondo la definizione dell'IFRS 4. Tuttavia il principio deve essere applicato ai derivati incorporati in contratti di assicurazione;
- f) i contratti per corrispettivi potenziali in un'aggregazione aziendale ai quali si applica l'IFRS 3;
- g) i contratti stipulati tra un acquirente e un venditore in un'aggregazione aziendale al fine di acquistare o vendere ad una data futura di acquisto;
- h) gli impegni all'erogazione di finanziamenti che non rientrino nell'ambito di applicazione del principio;
- i) gli strumenti finanziari, contratti e obbligazioni relative a operazioni con pagamento basato su azioni ai quali si applica l'IFRS 2;
- j) i diritti dell'entità ad essere rimborsata per spese che deve sostenere al fine di regolare una passività che essa rileva come un accantonamento o per la quale ha rilevato un accantonamento secondo lo IAS 37.

A titolo esemplificativo possiamo elencare alcuni strumenti finanziari su cui si applica lo IAS 39:

- titoli di debito;
- titoli di capitale (ad eccezione delle partecipazioni in imprese controllate, collegate e *joint venture*);
- altre attività finanziarie quali investimenti e crediti (siano essi originati dall'impresa oppure acquisiti da altre imprese);
- passività finanziarie (siano essi originati dall'impresa oppure acquisiti da altre imprese);
- strumenti finanziari derivati (siano essi attività o passività derivate);
- strumenti finanziari derivati incorporati ("*embedded*") in altri strumenti finanziari;
- attività e passività utilizzate come strumenti di copertura.

Rientrano inoltre nell'ambito di applicazione dello IAS 39 tutte le imprese, a prescindere dalla loro forma giuridica, dal settore economico d'appartenenza, nonché dalla loro dimensione. Per cui sono assoggettate alla disciplina dello IAS 39 le imprese commerciali e industriali, le società finanziarie, le banche, nonché le imprese di assicurazione.

Come già sottolineato, oggetto dello IAS 39 sono gli strumenti finanziari. La definizione fornita dal principio contabile risulta alquanto ampia poiché include alcune tipologie di strumenti abitualmente escluse perché rappresentative di elementi patrimoniali e non finanziari⁷. Lo IAS 39 si sottrae

⁷ Andolina S. Silva R., *I nuovi principi contabili internazionali*, 2004, p. 176

all'individuazione di esempi di attività e passività finanziarie nonché di strumenti finanziari, limitandosi a fornire solo una definizione generale di questi concetti e focalizzandosi sul concetto chiave rappresentato dal contratto. Lo IAS 39, al paragrafo 8, fornisce la seguente definizione di strumento finanziario, riportando quella data dallo IAS 32: qualsiasi contratto che dia origine a un'attività finanziaria per un'impresa e ad una passività finanziaria o ad uno strumento rappresentativo di capitale per un'altra impresa⁸.

Dalla definizione precedente emergono i due concetti fondamentali di attività e passività finanziarie definiti dallo stesso IAS 39, sempre mutuando le definizioni dello IAS 32.

Per attività finanziaria si intende qualsiasi attività che sia:

- disponibilità liquide⁹;
- uno strumento rappresentativo di capitale¹⁰ di un'altra entità;
- un diritto contrattuale: i) a ricevere disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria da un'altra impresa; o ii) a scambiare strumenti finanziari con un'altra impresa a condizioni potenzialmente favorevoli;
- un contratto che sarà o potrà essere estinto tramite strumenti rappresentativi di capitale dell'entità ed è: i) un non derivato per cui l'entità è o può essere obbligata a ricevere un numero variabile di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità; o ii) un derivato che sarà o potrà essere estinto con modalità diverse dallo scambio di un importo fisso di disponibilità liquide o di altra attività finanziaria contro un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale.

Esempi di attività finanziarie rappresentative di un diritto contrattuale a ricevere in futuro disponibilità liquide e di corrispondenti passività finanziarie rappresentative di un'obbligazione contrattuale a consegnare in futuro disponibilità liquide sono crediti verso clienti e debiti verso fornitori, effetti attivi e passivi, crediti e debiti per prestiti, crediti e debiti per titoli obbligazionari. In ciascun caso, il diritto contrattuale di una parte a ricevere (o l'obbligazione a pagare) disponibilità liquide corrisponde all'obbligazione a pagare (o al diritto a ricevere) dell'altra parte¹¹. Rientrano invece nella categoria degli strumenti rappresentativi del patrimonio netto di un'altra impresa le azioni ordinarie, alcune tipologie di azioni privilegiate, warrant ed opzioni per sottoscrivere o acquistare azioni ordinarie dell'emittente¹².

Per passività finanziaria si intende qualsiasi passività che sia:

⁸ IASB, IAS 32: *Strumenti finanziari: esposizione in bilancio*, paragrafo 11. Lo IAS 32 statuisce che il termine "impresa" è inclusivo di persone fisiche, società di persone, persone giuridiche ed enti pubblici

⁹ Per disponibilità liquide si intendono la cassa e i crediti bancari a vista. Si tratta del denaro liquido posseduto dall'impresa sia in valuta nazionale che in valuta estera

¹⁰ Uno strumento rappresentativo di capitale è qualsiasi contratto che rappresenti una partecipazione residua nell'attivo di un'impresa al netto di tutte le sue passività, cioè una partecipazione al patrimonio netto

¹¹ IASB, IAS 32: *Strumenti finanziari: esposizione in bilancio*, paragrafo A4

¹² IASB, IAS 32: *Strumenti finanziari: esposizione in bilancio*, paragrafo A7

- un'obbligazione contrattuale: i) a consegnare disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria a un'altra impresa; o ii) a scambiare strumenti finanziari con un'altra impresa a condizioni potenzialmente sfavorevoli;
- un contratto che sarà o potrà essere estinto tramite strumenti rappresentativi di capitale dell'entità ed è: i) un non derivato per cui l'entità è o può essere obbligata a consegnare un numero variabile di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità; o ii) un derivato che sarà o potrà essere estinto con modalità diverse dallo scambio di un importo fisso di disponibilità liquide o di altra attività finanziaria contro un numero fisso di strumenti finanziari rappresentativi di capitale dell'entità.

Ulteriori definizioni contenute nello IAS 39 sono quelle relative agli strumenti derivati e alla copertura.

Uno strumento finanziario derivato è uno strumento:

- il cui valore cambia in relazione ai cambiamenti che si verificano in un prestabilito tasso di interesse, prezzo di un titolo, prezzo di una merce, tasso di cambio in valuta estera, indice di prezzi o di tassi, rating di un credito o altra variabile (alcune volte denominata "sottostante");
- che richiede che non vi sia alcun investimento netto iniziale od un minimo investimento netto iniziale relativo ad altre tipologie di contratti che hanno una simile reazione a cambiamenti delle condizioni di mercato; e
- che sarà regolato in data futura¹³.

Relativamente alla copertura (*hedging*), la definizione utilizzata dallo IAS 39 è la seguente: si intende la designazione di uno o più strumenti di copertura¹⁴, cosicché i loro cambiamenti di *fair value* determinino una compensazione, per intero o in parte, del cambiamento di *fair value* o dei flussi finanziari di un elemento coperto¹⁵.

Lo IAS 39 prevede la classificazione delle attività finanziarie in categorie prescrivendo per ciascuna classe uno specifico trattamento contabile. Ai fini della classificazione delle attività finanziarie è utilizzato un criterio che prescinde dal fattore liquidità e che, invece, tiene conto dell'idoneità o meno dell'attività a generare utili o perdite da realizzo in sede di negoziazione a breve¹⁶. Si individuano così quattro categorie di attività finanziarie:

- 1) attività finanziarie dette di *fair value through profit and loss* (FVTPL), rientrano in questa categoria tutte le attività finanziarie che soddisfano una delle seguenti condizioni:
 - sono classificate come attività finanziarie possedute per la negoziazione (*Held for Trading* -

¹³ IASB, *IAS 39: Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*, paragrafo 9

¹⁴ Lo strumento di copertura è un derivato designato o un'altra attività o passività finanziaria il cui fair value o i cui flussi finanziari si prevede compensino i cambiamenti di fair value o di flussi finanziari di un elemento coperto designato

¹⁵ L'elemento coperto è un'attività, passività, impegno irrevocabile, od operazione futura prevista che: i) espone l'impresa al rischio di cambiamenti di fair value o di flussi finanziari futuri e che ii) ai fini della contabilizzazione di copertura, è designata come coperta

¹⁶ Andolina S. Silva R., *I nuovi principi contabili internazionali*, 2004, p. 181

HFT). Fanno parte di questa categoria tutte le attività finanziarie acquistate principalmente con lo scopo di generare un profitto dalle fluttuazioni a breve termine del prezzo o dal margine di profitto dell'operatore, tutte le attività che fanno parte di un portafoglio di specifici strumenti finanziari che sono gestiti unitariamente e per i quali c'è evidenza di una recente ed effettiva strategia rivolta alla realizzazione di utili nel breve periodo. Inoltre secondo lo IAS 39 gli strumenti finanziari derivati (siano essi attività derivate o passività derivate) sono sempre posseduti per essere negoziati fatta eccezione per quelli che sono designati e ritenuti efficaci quali strumenti di copertura;

- sono inizialmente designate dall'entità come valutate al *fair value* a conto economico (FVO, *fair value option*). Si tratta di una scelta fatta dall'entità al momento della rilevazione iniziale al fine di migliorare la capacità informativa del bilancio. Per fare questo occorre che il *fair value* sia determinato in modo attendibile. In molti casi infatti sono richieste delle informazioni integrative che attestino il legame tra la valutazione al *fair value* di queste attività e la strategia di gestione del rischio o d'investimento seguita dall'entità.
- 2) investimenti posseduti sino alla scadenza (*Held to Maturity – HTM*): sono attività finanziarie non derivate con pagamenti fissi o determinabili a scadenza fissa che un'entità ha l'oggettiva intenzione e capacità di possedere sino alla scadenza ad eccezione dei finanziamenti e dei crediti originati dall'impresa, che costituiscono una categoria a parte, e di quelle attività che l'entità designa al momento della rilevazione iniziale come FVTPL. In genere gli strumenti rappresentativi di capitale, come le azioni, non hanno una scadenza definita e pertanto non possono essere classificate in questa categoria;
- 3) finanziamenti e crediti (*Loans and receivables – L&R*): sono attività finanziarie non derivate con pagamenti fissi o determinabili che sono create dall'impresa fornendo denaro, beni o servizi ad un debitore e che non sono state quotate in un mercato attivo ad eccezione di:
- quelle che l'entità intende vendere immediatamente o nel breve termine (che devono essere classificate come possedute per essere negoziate);
 - quelle che l'entità al momento della rilevazione iniziale designa come FVTPL;
 - quelle che l'entità al momento della rilevazione iniziale designa come AFS;
 - quelle per cui il possessore può non recuperare sostanzialmente tutto l'investimento iniziale non a causa del deterioramento del credito (da classificare come AFS).

Finanziamenti e crediti originati dall'impresa non sono inclusi tra gli investimenti posseduti sino a scadenza ma piuttosto sono classificati separatamente secondo le disposizioni del presente principio. Vengono cancellati dal bilancio quando scadono i diritti contrattuali che da essi derivano ovvero sono stati trasferiti/ceduti unitamente a tutti i rischi e benefici;

- 4) attività finanziarie disponibili per la vendita (*Available for Sale – AFS*): è una categoria residuale che comprende le attività finanziarie non derivate non designate come FVTPL, HTM, o L&R.

Le passività finanziarie sono invece classificate in due categorie, anche qui prescindendo dal criterio consueto utilizzato per tali categorie e rappresentato dall'esigibilità:

- 1) passività finanziarie dette di *fair value through profit and loss* (FVTPL), rientrano in questa categoria tutte le passività finanziarie contratte al solo scopo di generare un profitto dalle fluttuazioni del prezzo. Si dividono a loro volta in due sottocategorie:
 - passività *held for trading*, ovvero detenute allo scopo di negoziazione;
 - passività per le quali è stata esercitata la *fair value option*, cioè quegli strumenti finanziari valutati al *fair value* e rilevati a conto economico su scelta dell'entità.
- 2) passività finanziarie denominate *financial liabilities at amortised cost*: sono passività legate all'attività tipica dell'impresa, dall'acquisto di beni all'ottenimento di prestiti.

1.4 RILEVAZIONE E MISURAZIONE INIZIALE

Un'entità deve rilevare nel proprio prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria un'attività o una passività finanziaria quando, e solo quando, l'entità diviene parte nelle clausole contrattuali dello strumento¹⁷.

Come conseguenza di quanto sopra, un'impresa rileva nel proprio stato patrimoniale un'attività finanziaria solo quando essa ha adempiuto alla sua parte di obbligazione e rileva una passività finanziaria solo quando l'altro contraente ha adempiuto alla sua parte di obbligazione. A differenza di quanto accade nella prassi italiana dove la rilevazione viene effettuata solo al momento della manifestazione finanziaria, lo IAS 39 permette di rilevare un'attività finanziaria alternativamente alla data di negoziazione¹⁸ o quella di regolamento¹⁹. La scelta tra questi due momenti è libera e l'unico obbligo che viene imposto è quello di applicare la stessa modalità per tutti gli strumenti appartenenti alla medesima categoria.

Per quanto riguarda la misurazione iniziale è previsto che quando un'attività o passività finanziaria è inizialmente rilevata, un'entità deve misurarla al suo *fair value* (valore equo) più, nel caso di un'attività o passività finanziaria non al *fair value* (valore equo) rilevato a conto economico, i costi di transazione²⁰

¹⁷ IASB, *IAS 39: Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*, paragrafo 14

¹⁸ La data di negoziazione è quella data in cui l'entità stipula un contratto di acquisizione o di vendita

¹⁹ La data di regolamento è la data in cui avviene la transazione, con la consegna dell'attività finanziaria

²⁰ Per costo di transazione si intendono gli onorari e le commissioni pagate agli agenti, consulenti, mediatori e operatori, i contributi prelevati da organismi di regolamentazione e dalle Borse valori, le tasse e gli oneri di trasferimento. Si tratta di costi che l'impresa non avrebbe sostenuto se non avesse deciso di acquistare, emettere o vendere lo strumento finanziario

che sono direttamente attribuibili all'acquisizione o all'emissione di attività o passività finanziarie²¹. I costi di transazione devono essere sommati all'importo se si tratta di attività finanziarie e dedotti se si tratta di passività. In sostanza quindi si deve fare una distinzione tra gli strumenti finanziari che appartengono alla categoria FVTPL, dove i costi di transazione vengono imputati direttamente a conto economico, e gli strumenti finanziari che appartengono alle rimanenti tre categorie, dove i costi di transazione entrano a far parte del prezzo e vengono ammortizzati nel corso della vita dello strumento.

Per comprendere meglio quanto sopra si deve dare innanzitutto una definizione accurata di *fair value*: il *fair value* (valore equo) è il corrispettivo al quale un'attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli²². Da questa definizione possiamo asserire che *il fair value* di uno strumento finanziario al momento della rilevazione iniziale è normalmente il prezzo di transazione (ossia il *fair value* del corrispettivo dato o ricevuto)²³. Lo stesso principio analizza però diversi casi a seconda dei quali il *fair value* coincide con differenti valori. La prova migliore del *fair value* è l'esistenza di quotazioni ufficiali in un mercato attivo²⁴. Il *fair value* in questo caso coinciderà con il valore di mercato dello strumento finanziario, o meglio con il suo prezzo di quotazione. Qualora questi prezzi non siano disponibili ma lo strumento è comunque quotato in un mercato attivo, è possibile utilizzare come stima del *fair value* il prezzo dell'operazione più recente, purché non vi siano stati significativi cambiamenti nelle circostanze economiche dalla data dell'operazione. Se non esiste una quotazione ufficiale per lo strumento finanziario in questione ovvero se il mercato non è attivo, l'entità ha a disposizione alcune tecniche di valutazione per determinare il *fair value*: è possibile utilizzare recenti operazioni libere di mercato tra parti consapevoli e disponibili; se esiste è possibile fare riferimento al *fair value* corrente di un altro strumento finanziario che è sostanzialmente lo stesso; infine è possibile effettuare un'analisi con flussi finanziari attualizzati e utilizzare modelli di prezzo per le opzioni. È bene ricordare che se i soggetti che partecipano al mercato sono soliti utilizzare una certa tecnica di valutazione per dare un prezzo allo strumento, e questa ha dato prova di fornire delle stime attendibili per quel tipo di strumento finanziario, allora anche l'entità dovrà utilizzare tale tecnica²⁵. L'unica eccezione prevista dai principi contabili internazionali alla regola di rilevazione al *fair value* riguarda gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale che non hanno un prezzo di mercato quotato in un mercato attivo. In questo caso la rilevazione è al costo, previa verifica di eventuali riduzioni

²¹ IASB, *IAS 39: Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*, paragrafo 43

²² IASB, *IAS 39: Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*, paragrafo 9

²³ IASB, *IAS 39: Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*, paragrafo AG64

²⁴ Uno strumento finanziario è considerato quotato in un mercato attivo se i prezzi quotati sono prontamente e regolarmente disponibili tramite un listino, operatore, intermediario, settore industriale, agenzia di determinazione del prezzo, autorità di regolamentazione e tali prezzi rappresentano operazioni di mercato effettive che avvengono regolarmente in normali contrattazioni

²⁵ IASB, *IAS 39: Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*, paragrafo AG71 e seguenti

di valore. Va ricordato però che questa eccezione trova una rara applicazione visto che nella maggior parte dei casi è possibile determinare il *fair value*²⁶.

1.5 VALUTAZIONE SUCCESSIVA E RICLASSIFICAZIONE

Mentre non sussistono dubbi circa l'iscrizione iniziale delle attività (passività) finanziarie che, per tutte le categorie di classificazione, deve essere effettuata al *fair value*, la valutazione successiva implica la distinzione tra categorie da valutare al *fair value* (con variazioni da registrarsi a conto economico o a conto economico complessivo) e categorie per le quali è ammessa (in deroga) la valutazione al costo ammortizzato.

Prima di discutere sulla valutazione successiva di attività e passività finanziarie è importante fare chiarezza su alcune definizioni. Il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria è definito come il valore a cui è stata misurata, al momento della rilevazione iniziale, l'attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammontare complessivo utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità²⁷.

Il costo ammortizzato è determinato dalla somma algebrica:

+	VALORE DI ISCRIZIONE INIZIALE
-	RIMBORSI DI CAPITALE
+/-	AMMORTAMENTO COMPLESSIVO (calcolato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza)
-	RIDUZIONI per effetto di <i>impairment</i> o di irrecuperabilità

Il criterio dell'interesse effettivo è un metodo di calcolo del costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria e di ripartizione degli interessi attivi o passivi lungo il relativo periodo. Il tasso di interesse

²⁶ Toselli G.A., Rota M., *IFRS. Principi contabili internazionali*, Egea, 2007, pagina 29

²⁷ IASB, *IAS 39: Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*, paragrafo 9

effettivo è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria. Quando si calcola il tasso di interesse effettivo, l'entità deve valutare i flussi finanziari tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario (per esempio, il pagamento anticipato, un'opzione call e simili), ma non deve considerare perdite future su crediti. Nei rari casi in cui non è possibile determinare in modo attendibile i flussi finanziari o la vita attesa dello strumento finanziario, l'entità deve utilizzare i flussi finanziari contrattuali per tutta la durata del contratto dello strumento finanziario.

Per comprendere meglio l'utilizzo del criterio dell'interesse effettivo facciamo un pratico esempio. Il 1 gennaio 2000 l'impresa emette un'obbligazione al prezzo di 1.250, corrispondente all'ammontare nominale, che verrà rimborsata il 31 dicembre 2004. Gli interessi passivi sono rappresentati da una percentuale dell'ammontare nominale e sono differenziati nei diversi anni di vita dell'obbligazione. In particolare, l'obbligazione prevede un tasso di interesse pari al 6% per il 2000, all'8% per il 2001, al 10% per il 2002, al 12% per il 2003, al 16,4% per il 2004. Pertanto gli interessi passivi sono $1250 \times 6\% = 75$ nel 2000; $1250 \times 8\% = 100$ nel 2001; $1250 \times 10\% = 125$ nel 2002; $1250 \times 12\% = 150$ nel 2003; $1250 \times 16,4\% = 205$ nel 2004. Il tasso di interesse effettivo, cioè il tasso che rende uguali il valore attuale dei flussi di pagamenti attesi al valore di iscrizione è pari al 10%. Pertanto gli interessi rilevati sono determinati sulla base del tasso di interesse attivo effettivo come di seguito indicato.

TABELLA 1 – ESEMPIO CALCOLO DEL COSTO AMMORTIZZATO

Anni	Costo ammortizzato all'inizio dell'esercizio (a)	Interessi passivi rilevati (b)=(a) x 10%	Flussi di cassa in uscita (c)	Costo ammortizzato alla fine dell'esercizio (d)=(a)+(b)-(c)
2000	1250 + 50	125	75	1300
2001	1300 + 30	130	100	1330
2002	1330 + 8	133	125	1338
2003	1338 - 16	134	150	1322
2004	1322	133	1250 + 205	0

FONTE – MATERIALE DIDATTICO DEL PROF. PINTO E.

Si può osservare la situazione dello stato patrimoniale nell'anno 2000.

TABELLA 2 – ESEMPIO CALCOLO DEL COSTO AMMORTIZZATO

	DARE	AVERE
Interessi Passivi	125	
Banca		75
Debito		50

FONTE – MATERIALE DIDATTICO DEL PROF. PINTO E.

Nel primo anno gli interessi passivi maturati corrispondono a 125. Gli interessi che sono stati effettivamente pagati con il vincolo contrattuale sono 75, che rappresenta l'effettivo flusso di cassa in uscita. La differenza di 50 rappresenta il debito che si va ad aggiungere al debito iniziale di 1250. In questo modo il capitale iniziale aumenta degli interessi non pagati (50) che vengono capitalizzati. Allo stesso modo si ragiona per gli anni successivi. Questo criterio permette di utilizzare il TIR₂₈ per determinare la componente di interessi da portare a conto economico e per determinare il valore capitale dello strumento finanziario alla fine di ogni esercizio.

Ora che è stata fatta chiarezza su queste definizioni si possono analizzare nello specifico i diversi casi presenti nella valutazione successiva. Innanzitutto si devono distinguere i casi di valutazione successiva di attività finanziarie da quelli riferiti alle passività finanziarie.

Ai fini della valutazione di un'attività finanziaria successiva alla rilevazione iniziale si devono tenere in considerazione le quattro categorie in cui lo IAS 39 classifica le attività finanziarie:

- 1) attività finanziarie al *fair value* rilevato a conto economico (FVTPL);
- 2) investimenti posseduti sino alla scadenza (HTM);
- 3) finanziamenti e crediti (L&R); e
- 4) attività finanziarie disponibili per la vendita (AFS).

Il criterio generale dettato dallo IAS 39 asserisce che, dopo la rilevazione iniziale, l'entità deve valutare le attività finanziarie, inclusi i derivati che costituiscono attività, al loro *fair value*, senza alcuna

²⁸ Tasso interno di rendimento è il tasso di attualizzazione che rende nullo il valore attuale di un investimento

deduzione per i costi di transazione che possono essere sostenuti nella vendita o altra dismissione. Per la prima categoria (che comprende anche le attività detenute a scopo di negoziazione - HFT) le variazioni del *fair value* devono essere imputate direttamente nel reddito d'esercizio del conto economico; mentre per la quarta categoria le differenze di valore devono essere rilevate a patrimonio netto. Al momento della dismissione, il complessivo utile (o perdita), sulle attività finanziarie AFS, accumulato a patrimonio netto, deve essere girato nel reddito d'esercizio del conto economico. L'eccezione a questo criterio generale riguarda le attività classificate come finanziamenti e crediti (L&R) e quelle classificate come possedute sino alla scadenza (HTM) che devono essere valutate al costo ammortizzato, utilizzando il criterio dell'interesse effettivo. Un'ulteriore eccezione è prevista per gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale che non hanno un prezzo di mercato quotato in un mercato attivo e il cui *fair value* non può essere misurato attendibilmente (e i derivati ad essi correlati) che devono essere valutati al costo.

Per quanto riguarda la valutazione successiva delle passività finanziarie, la regola generale prevede che l'entità deve valutarle tutte al costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo, ad eccezione delle:

- passività finanziarie al *fair value* rilevato a conto economico. Tali passività, inclusi i derivati che sono passività, devono essere valutate al *fair value* in quanto si tratta di strumenti acquistati per essere negoziati frequentemente;
- passività finanziarie che si originano quando il trasferimento di un'attività finanziaria non qualifica per l'eliminazione o quando si applica l'approccio del coinvolgimento residuo²⁹. In questo caso se l'attività trasferita è valutata al costo ammortizzato, anche la passività finanziaria sarà valutata al costo ammortizzato; mentre se l'attività trasferita è valutata al *fair value*, anche la passività finanziaria sarà valutata al *fair value*. Questo punto sarà meglio approfondito quando si parlerà di eliminazione contabile di un'attività o passività finanziaria.

È possibile schematizzare la misurazione iniziale e la valutazione successiva delle attività e passività finanziarie, in base alla categoria in cui vengono classificate, come segue.

²⁹ IASB, *IAS 39: Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*, paragrafo 47

TABELLA 3 – CLASSIFICAZIONE STRUMENTI FINANZIARI

Tipologia di strumento finanziario	Misurazione Iniziale	Valutazione Successiva	Imputazione
Attività FVTPL	<i>Fair value</i> al momento dell'acquisto	<i>Fair value</i>	Conto Economico
Attività AFS	<i>Fair value</i> al momento dell'acquisto + costi di transizione	<i>Fair value</i>	Patrimonio Netto (eccetto <i>impairment</i>)
Attività HTM	<i>Fair value</i> al momento dell'acquisto + costi di transizione	Costo ammortizzato	Conto Economico
Finanziamenti e crediti	<i>Fair value</i> al momento dell'acquisto + costi di transizione	Costo ammortizzato	Conto Economico
Passività FVTPL	<i>Fair value</i> al momento dell'acquisto	<i>Fair value</i>	Conto Economico
Passività non trading	<i>Fair value</i> al momento dell'acquisto + costi di transizione	Costo ammortizzato	Conto Economico

FONTE – IAS 39 UN PRINCIPIO CONTABILE TORMENTATO

Le riclassificazioni previste dallo IAS 39 concernono le attività finanziarie che cambiano la loro destinazione e che quindi vengono classificate in una categoria diversa da quella stabilita nella rilevazione iniziale. In sostanza l'entità decide di riclassificare un'attività finanziaria quando cambia il fine per cui è detenuta. Un importante divieto imposto dallo IAS 39 prevede che l'entità non deve riclassificare uno strumento finanziario nella o fuori della categoria del *fair value* rilevato a conto economico mentre è posseduto o emesso³⁰.

È possibile rappresentare un breve schema delle riclassificazioni ammesse dallo IAS 39.

³⁰ IASB, *IAS 39: Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*, paragrafo 50

TABELLA 4 – RICLASSIFICAZIONE STRUMENTI FINANZIARI

DA	A	FVTPL	HTM	L&R	AFS
FVTPL			NO	NO	NO
HTM		NO		NO	SI
L&R		NO	NO		NO
AFS		NO	SI	NO	

Fonte – Elaborazione personale

Come si può notare dalla tabella, lo IAS 39 nella sua formulazione originaria prevede solamente due possibilità di riclassificazione.

Se in seguito ad un cambiamento di volontà o capacità, non è più appropriato classificare un investimento come posseduto sino alla scadenza, esso deve essere riclassificato come disponibile per la vendita e misurato al *fair value*. La differenza tra il suo valore contabile e il *fair value* deve essere contabilizzata a patrimonio netto³¹. Un' ulteriore casistica in cui la riclassificazione è possibile è quando una valutazione al *fair value* attendibile si rende disponibile per un'attività o passività finanziaria per la quale tale valutazione non era precedentemente disponibile. In questo caso l'entità dovrà misurare l'attività o la passività al *fair value* contabilizzando la differenza tra il valore contabile e il *fair value* ora disponibile nell'utile (perdita) di esercizio³².

Quando l'entità ha intenzione di possedere l'attività finanziaria, iscritta alla categoria AFS, per un lungo periodo di tempo o fino a scadenza o nelle rare circostanze in cui una valutazione attendibile del *fair value* non è più disponibile, può riclassificare tale attività nella categoria HTM. In questo caso il *fair value* dell'attività finanziaria contabilizzato a quella data diviene il suo nuovo costo o costo ammortizzato. Lo IAS 39 prevede che qualsiasi utile o perdita precedentemente rilevata nel patrimonio netto deve essere contabilizzato come segue³³:

- nel caso di attività finanziaria con una scadenza fissa, l'utile o perdita deve essere ammortizzato a conto economico lungo il corso della vita utile residua dell'investimento posseduto sino alla

³¹ IASB, IAS 39: *Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*, paragrafo 51

³² IASB, IAS 39: *Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*, paragrafo 53

³³ IASB, IAS 39: *Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*, paragrafo 54

scadenza utilizzando il criterio dell'interesse effettivo. Qualsiasi differenza tra il nuovo costo ammortizzato e l'importo a scadenza deve inoltre essere ammortizzato lungo il corso della vita utile residua dell'attività finanziaria utilizzando il criterio dell'interesse effettivo;

- nel caso di attività finanziaria che non ha una scadenza fissa, l'utile o la perdita deve essere rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio quando l'attività finanziaria viene venduta o diversamente alienata.

L'entità non può in alcun modo riclassificare uno strumento finanziario nella categoria FVTPL dopo la rilevazione iniziale. Questo significa che è possibile classificare un'attività finanziaria nella suddetta categoria solo al momento della sua iscrizione e che nessuna attività che sia stata inizialmente collocata nelle altre categorie può essere successivamente collocata al suo interno. Il motivo di questa restrizione è quello di evitare che l'entità nasconda delle perdite, nel caso di variazioni negative di *fair value*, o viceversa, gonfi il risultato di esercizio, nel caso di variazioni positive di *fair value*.

Per quanto riguarda le passività finanziarie sono molto più rari i casi in cui è possibile la riclassificazione. Questo è dovuto sostanzialmente al divieto di riclassificare passività finanziarie iscritte nella categoria di passività al *fair value* rilevato a conto economico e al fatto che la classificazione nelle diverse categorie si basa sulla natura delle passività finanziarie.

1.6 RIDUZIONE DI VALORE E IRRECUPERABILITÀ DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

Lo IAS 39 al fine di calcolare le perdite di valore sugli strumenti finanziari si avvale del metodo di calcolo detto *incurred loss*. Questo particolare metodo si differenzia dall'*expected loss method* in quanto non prende in considerazione le perdite attese anche se queste presentano un'elevata probabilità di manifestarsi. Il principio generale dettato dallo IAS 39 prevede che l'entità deve valutare alla data di chiusura di ciascun esercizio se vi è qualche obiettiva evidenza che un'attività finanziaria o un gruppo di attività finanziarie ha subito una riduzione di valore³⁴. Tutte le attività finanziarie, diverse da quelle FVTPL (valutate al *fair value* con imputazione delle differenze a conto economico), sono soggette al processo di *impairment*. La conseguenza di questi eventi è una perdita di valore, cioè una situazione in cui il valore contabile di un'attività è inferiore al suo valore di realizzo³⁵. In base alla categoria di appartenenza dello strumento finanziario è possibile riscontrare differenti metodologie da seguire per determinare le perdite di valore. Prima di questo occorre chiarire i casi nelle quali un'attività finanziaria

³⁴ IASB, *IAS 39: Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*, paragrafo 58

³⁵ Claudia R, *Il concetto di fair value e la valutazione degli strumenti finanziari*, Giuffrè, 2003

ha subito una riduzione di valore. A tal proposito lo IAS 39 ribadisce come un'attività finanziaria, o un gruppo di attività finanziarie, è soggetta ad *impairment* se, e soltanto se, vi è l'obiettiva evidenza di una riduzione di valore in seguito a uno o più eventi (c.d. *loss event*) che si sono verificati dopo la rilevazione iniziale dell'attività e che hanno un impatto sui futuri flussi di cassa, che possono essere stimati attendibilmente, dell'attività finanziaria. Spesso non è possibile individuare un singolo *loss event* che ha causato la riduzione di valore, ma piuttosto si individua l'effetto combinato di diversi eventi. Come già sopra rilevato le perdite attese risultanti da eventi futuri non sono rilevate indipendentemente dalla loro probabilità di manifestarsi. Il principio contabile inoltre individua ed elenca una serie di eventi che rappresentano con certezza la manifestazione di una perdita di valore per un'attività finanziaria:

- significative difficoltà finanziarie dell'emittente o debitore;
- una violazione del contratto, quale un inadempimento o un mancato pagamento degli interessi o del capitale;
- il finanziatore per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanziaria del beneficiario, estende al beneficiario una concessione che il finanziatore non avrebbe altrimenti preso in considerazione;
- sussiste la probabilità che il beneficiario dichiari bancarotta o altre procedure di ristrutturazione finanziaria;
- la scomparsa di un mercato attivo di quell'attività finanziaria dovuta a difficoltà finanziarie; o
- dati osservabili che indichino l'esistenza di una diminuzione sensibile nei futuri flussi finanziari stimati per un gruppo di attività finanziarie sin dal momento della rilevazione iniziale di quelle attività³⁶.

L'elenco proposto dallo IAS 39 non deve comunque considerarsi esaustivo; è infatti possibile rilevare una perdita di valore anche in conseguenza di altri eventi dei quali si dovrà dare specifica spiegazione in nota integrativa. Si rileva inoltre che la scomparsa di un mercato attivo dovuta al fatto che gli strumenti finanziari dell'entità non sono più pubblicamente negoziati, non è evidenza di una riduzione di valore. Allo stesso modo un declassamento nel merito creditizio di un'entità, preso singolarmente, non costituisce, di per sé, un'evidenza di riduzione di valore. Inoltre lo IAS 39 specifica che una diminuzione di *fair value* dell'attività finanziaria al di sotto del suo costo o costo ammortizzato non è necessariamente indicazione di una riduzione di valore. Difatti un'attività finanziaria può subire delle variazioni negative di *fair value* in conseguenza di ribassamenti dei prezzi di mercato, dovuti a varie circostanze, non necessariamente correlati ad una riduzione di valore degli strumenti iscritti in bilancio. Molto spesso un'entità si trova nella situazione in cui i dati osservabili richiesti per valutare l'importo di una riduzione di valore su un'attività finanziaria sono limitati o non del tutto rilevanti. È proprio in questi casi che

³⁶ IASB, *IAS 39: Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*, paragrafo 59

l'entità attinge alla propria esperienza valutativa, introducendo elementi di soggettività, per adeguare i dati osservati sulle attività finanziarie alle circostanze attuali. È comunque importante che l'utilizzo di queste stime soggettive non vada ad intaccare l'attendibilità dei dati stessi³⁷.

Come già rilevato in precedenza il trattamento delle perdite di valore è differente a seconda della diversa categoria di iscrizione dell'attività finanziaria. Si riscontrano tre possibili criteri da seguire a seconda che l'attività in questione sia iscritta:

- al costo ammortizzato;
- al costo; o
- al *fair value* come attività disponibile per la vendita (AFS).

La categoria delle attività finanziarie valutate al *fair value* rilevato a conto economico non è soggetta ad *impairment* in quanto la valutazione consiste nella stima del valore equo alla fine di ogni esercizio che permette già di distinguere il loro valore contabile da quello recuperabile. Le eventuali variazioni in questo caso saranno imputate a conto economico ed andranno a concorrere con il risultato di esercizio. La prima metodologia di *impairment* riguarda tutte le attività finanziarie iscritte al costo ammortizzato, nello specifico tutte le attività iscritte nelle categorie L&R e HTM. Se sussistono delle evidenze obiettive che è stata sostenuta una perdita per riduzione di valore su finanziamenti e crediti o investimenti posseduti sino alla scadenza iscritti al costo ammortizzato, l'importo della perdita viene misurato come la differenza tra:

- valore contabile dell'attività finanziaria; e
- valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati (escludendo le perdite su crediti future che non sono state sostenute) scontati al tasso di interesse effettivo calcolato al momento della rilevazione iniziale³⁸.

Questa perdita può essere contabilizzata in due modi differenti: i) imputandola direttamente a riduzione dell'attività finanziaria; o ii) tramite accantonamento ad un fondo svalutazione. Indipendentemente dalla modalità di contabilizzazione scelta l'importo della perdita va rilevato a conto economico³⁹.

È importante rilevare che per la stima della perdita, se le condizioni di un finanziamento, un credito o un investimento detenuto sino alla scadenza sono rinegoziate o vengono modificate a causa delle difficoltà finanziarie della controparte, si utilizza il tasso di interesse effettivo antecedente alla modifica delle condizioni. Se il tasso di interesse è variabile, si utilizza come tasso di attualizzazione dei futuri flussi finanziari il tasso (o i tassi) di interesse effettivo determinato secondo contratto⁴⁰.

³⁷ IASB, *IAS 39: Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*, paragrafo 62

³⁸ Si utilizza il tasso al momento della rilevazione iniziale perché se si utilizzasse il tasso corrente di mercato di fatto si applicherebbe una valutazione al *fair value* e non al costo ammortizzato

³⁹ IASB, *IAS 39: Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*, paragrafo 63

⁴⁰ IASB, *IAS 39: Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*, paragrafo AG84

Qualora, in un esercizio successivo, l'ammontare della perdita per riduzione di valore rilevata precedentemente diminuisce e la diminuzione può essere oggettivamente collegata ad un evento verificatosi dopo che la riduzione di valore è stata rilevata, allora tale perdita deve essere stornata direttamente o attraverso rettifica dell'accantonamento, a seconda del metodo scelto in precedenza. È importante rilevare che il valore contabile ripristinato non deve superare il costo ammortizzato che lo strumento finanziario avrebbe avuto se la perdita di valore non fosse stata registrata e che il ripristino di valore deve essere rilevato a conto economico⁴¹.

Il calcolo delle perdite per riduzione di valore può riguardare anche più attività finanziarie raggruppate sulla base di caratteristiche di credito simili, indicative della capacità dei debitori di corrispondere tutti gli importi dovuti secondo le condizioni contrattuali. In questo caso i flussi finanziari futuri del gruppo di attività finanziarie sono stimati sulla base delle esperienze storiche di perdite di attività con caratteristiche di rischio simili a quelle del gruppo. Questa esperienza storica deve comunque essere rettificata sulla base dei dati correnti al fine di eliminare ogni effetto delle condizioni che erano presenti nell'esercizio storico ma che non esistono correntemente⁴².

La seconda metodologia di *impairment* riguarda le attività finanziarie iscritte al costo, ovvero tutti gli strumenti rappresentativi di capitale non quotati e non valutati al *fair value*, poiché questo non può essere valutato attendibilmente, e di tutte le attività derivate ad essi collegate. Per tutti questi strumenti finanziari, qualora vi siano delle evidenze obiettive che è stata sostenuta una perdita per riduzione di valore, l'importo della perdita viene misurato come la differenza tra:

- il valore contabile dell'attività finanziaria; e
- il valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati, attualizzati utilizzando il tasso di rendimento corrente di mercato di un'attività finanziaria simile.

In questo caso le perdite per riduzione di valore non possono essere ripristinate⁴³.

La terza e ultima metodologia di *impairment* riguarda tutte le attività finanziarie classificate come disponibili per la vendita. È bene ricordare che in questo caso lo IAS 39, in tema di valutazione successiva, prevede l'obbligo di imputare ad una riserva di patrimonio netto tutte le variazioni di *fair value* che si manifestano dopo la rilevazione iniziale. Quando una riduzione di *fair value* di un'attività finanziaria disponibile per la vendita è stata rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e sussistono evidenze obiettive che l'attività abbia subito una riduzione di valore, la perdita cumulativa rilevata nel patrimonio netto deve essere stornata e rilevata a conto economico, anche se l'attività finanziaria non è stata eliminata, concorrendo così alla formazione del

⁴¹ IASB, *IAS 39: Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*, paragrafo 65

⁴² IASB, *IAS 39: Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*, paragrafo AG87-AG89

⁴³ IASB, *IAS 39: Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*, paragrafo 66

risultato di esercizio. L'importo di tale perdita complessiva che viene riclassificata dal patrimonio netto all'utile (perdita) di esercizio, viene misurata come la differenza tra:

- il costo di acquisizione al netto di qualsiasi rimborso in conto capitale e ammortamento; e
- il *fair value* corrente, dedotta qualsiasi perdita per riduzione di valore su quell'attività finanziaria già rilevata nel conto economico.

Per quanto riguarda il ripristino di valore, lo IAS 39 prevede due differenti interpretazioni a seconda che si tratti di strumento di debito classificato come disponibile per la vendita o di strumento rappresentativo di capitale classificato nella stessa categoria. Nel primo caso se, in un esercizio successivo, il *fair value* dello strumento finanziario aumenta e l'incremento di valore è attribuibile ad un evento verificatosi dopo l'*impairment* la perdita per riduzione di valore deve essere eliminata. Lo storno avviene tramite l'imputazione della rivalutazione a conto economico fino a concorrenza della perdita stessa, mentre l'eventuale eccedenza deve essere contabilizzata a patrimonio netto⁴⁴. Nel secondo caso un'eventuale incremento di *fair value* non comporta una rettifica della perdita registrata precedentemente, ma deve essere rilevato come riserva del patrimonio netto⁴⁵.


Dopo aver esaminato tutte e tre le metodologie di *impairment* è importante rilevare che, una volta che un'attività finanziaria o un gruppo di attività finanziarie simili ha subito una svalutazione, come risultato di una perdita per riduzione di valore, il calcolo degli interessi attivi non si interrompe. Gli interessi vengono calcolati tramite il tasso di interesse utilizzato in precedenza per attualizzare i flussi finanziari futuri al fine di valutare la perdita per riduzione di valore⁴⁶.

⁴⁴ Claudia R, *Il concetto di fair value e la valutazione degli strumenti finanziari*, Giuffrè, 2003

⁴⁵ IASB, *IAS 39: Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*, paragrafo 67-70

⁴⁶ IASB, *IAS 39: Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*, paragrafo AG93

FIGURA 3 – RIDUZIONE DI VALORE E IRRECUPERABILITÀ DI ATTIVITÀ FINANZIARIE



FONTE – IAS 39 UN PRINCIPIO CONTABILE TORMENTATO

1.7 ELIMINAZIONE CONTABILE

Lo IAS 39 definisce l'eliminazione contabile come la cancellazione dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità di un'attività o una passività finanziaria rilevata precedentemente⁴⁷. È possibile quindi distinguere due casi che saranno trattati in maniera differente:

- eliminazione di un'attività finanziaria;
- eliminazione di una passività finanziaria.

Prima di valutare se, e in quale misura, l'eliminazione è appropriata, è importante che l'entità specifichi se l'eliminazione riguarda un'attività finanziaria nella sua totalità o solo una parte di essa. È infatti

⁴⁷ IASB, *IAS 39: Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*, paragrafo 9

possibile eliminare una parte dello strumento finanziario solo al soddisfacimento di determinate condizioni:

- la parte comprende soltanto flussi finanziari identificati specificamente da un'attività finanziaria;
- la parte comprende soltanto una quota interamente proporzionale dei flussi finanziari da un'attività finanziaria;
- la parte comprende soltanto una quota interamente proporzionale dei flussi finanziari identificati specificamente da un'attività finanziaria⁴⁸.

In tutti gli altri casi l'eliminazione contabile è riferita alle attività finanziarie nella loro totalità.

L'entità deve eliminare un'attività finanziaria quando, e soltanto quando: i) i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalle attività finanziarie scadono; o ii) l'entità trasferisce l'attività finanziaria. Per comprendere meglio quanto detto si deve specificare in cosa consiste il trasferimento. L'entità trasferisce un'attività finanziaria, se e soltanto se:

- trasferisce i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari dell'attività finanziaria; o
- mantiene tali diritti contrattuali ma assume un'obbligazione contrattuale a trasferire i flussi di cassa ad uno o più beneficiari. In tal caso è necessario che l'obbligo di trasferire i flussi di cassa esista nei limiti del loro incasso, che questo trasferimento avvenga in maniera tempestiva e che ci sia l'assoluto divieto di cedere o dare in pegno le attività in questione⁴⁹.

Quando l'entità trasferisce un'attività finanziaria, deve valutare la misura in cui essa mantiene i rischi e i benefici connessi alla proprietà dell'attività. Per definire se sono stati trasferiti tutti i benefici e i rischi, lo IAS 39 richiede di valutare le modifiche che tale trasferimento potrebbe comportare ai flussi finanziari futuri. Se tali flussi dell'impresa possono subire significative variazioni dopo la cessione dell'attività, si presume che i rischi e i benefici non siano stati sostanzialmente trasferiti⁵⁰. Stabilito questo si devono ora distinguere tre casi:

- qualora l'entità trasferisca sostanzialmente tutti i rischi e i benefici (*risk and awards*), si deve eliminare l'attività finanziaria (con eventuale differenza tra valore contabile e corrispettivo ricevuto rilevata a conto economico) e rilevare separatamente, come attività o passività, qualsiasi diritto e obbligazione originati o mantenuti tramite il trasferimento;
- se invece l'entità mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici (ad es. una vendita di crediti a breve termine in cui l'entità garantisca di rimborsare al possessore le perdite di realizzo che è probabile si verifichino), si deve continuare a rilevare l'attività finanziaria;
- quando invece l'entità non trasferisce né mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici, occorrerà ulteriormente verificare:

⁴⁸ IASB, *IAS 39: Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*, paragrafo 16

⁴⁹ IASB, *IAS 39: Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*, paragrafo 17-19

⁵⁰ Frizzera B., *Guida alla contabilità e bilancio*, 2011, pagina 279

- se l'impresa non ha mantenuto il controllo dell'attività finanziaria. In questo caso si userà lo stesso trattamento previsto nel caso di trasferimento di tutti i rischi e i benefici;
- se l'impresa ha mantenuto il controllo. L'attività finanziaria viene rilevata in ragione del suo coinvolgimento residuo (*continuing involvement*), ossia nella misura in cui essa risulta esposta ai cambiamenti di valore dell'attività trasferita, considerando caso per caso le singole operazioni⁵¹.

Lo IASB prevede che nel caso in cui l'entità continua a rilevare un'attività nella misura del suo coinvolgimento residuo, deve riconoscere anche una passività associata, rappresentativa delle obbligazioni mantenute dall'impresa. Sia l'attività trasferita che la passività associata sono valutate sulla base di criteri omogenei:

- al costo ammortizzato dei diritti e delle obbligazioni mantenute dall'entità, se l'attività trasferita è valutata al costo ammortizzato; o
- al *fair value* dei diritti e delle obbligazioni mantenute dall'entità, se l'attività trasferita è valutata al *fair value*.


L'entità deve continuare a rilevare qualsiasi provento derivante dall'attività trasferita, sempre nella misura del coinvolgimento residuo e qualsiasi onere sostenuto con la passività associata. È previsto l'assoluto divieto di compensazione sia tra l'attività e la passività associata, che tra qualsiasi provento derivante dall'attività trasferita e qualsiasi onere sostenuto con la passività associata⁵².

Quanto appena detto sul processo c.d. di *derecognition* delle attività finanziarie viene sintetizzato dallo stesso IAS 39 nel seguente diagramma di fase.

⁵¹ IASB, *IAS 39: Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*, paragrafo 20

⁵² IASB, *IAS 39: Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*, paragrafo 31-32

FIGURA 4 – PROCESSO DI DERECOGNITION



FONTE – IASB, IAS 39

Discorso differente avviene per l'eliminazione contabile di una passività finanziaria. Secondo lo IAS 39 l'entità deve eliminare una passività finanziaria (o una parte di essa) dal proprio stato patrimoniale quando, e solo quando, questa viene estinta ovvero quando l'obbligazione specificata nel contratto è adempita, cancellata o scaduta⁵³. Nello specifico una passività finanziaria può considerarsi estinta quando il debitore:

- regola il debito (o parte di esso) pagando il creditore, solitamente in contanti o tramite altre attività finanziarie, beni o servizi; o

⁵³ IASB, IAS 39: *Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*, paragrafo 39

- è legalmente svincolato dalla responsabilità primaria per la passività stessa (o parte di essa) o dal creditore o dalla legge⁵⁴.

La differenza tra il valore contabile di un'attività estinta o trasferita e il corrispettivo pagato deve essere rilevata nel conto economico ed andrà a concorrere all'utile (perdita) d'esercizio.

1.8 CRITICITÀ

La riforma delle regole valutativo-contabili previste nello IAS 39 per il trattamento in bilancio degli strumenti finanziari nasce principalmente, anche se non esclusivamente, in seguito alla crisi globale sperimentata dai mercati finanziari e dalle economie e dalla necessità di ripristinare la fiducia degli investitori nei mercati attraverso il rafforzamento della capacità informativa e della trasparenza dei bilanci⁵⁵. Anche per favorire il conseguimento di tali obiettivi, in un'ottica di convergenza delle regole contabili, lo IASB (*International Accounting Standard Board*) ha avviato da tempo, d'intesa con l'*accounting standard setter* americano (il FASB – *Financial Accounting Standard Board*) un processo di profonda rivisitazione dell'attuale quadro contabile, con lo scopo di disegnare un nuovo sistema di principi e regole di formazione del bilancio.

Uno degli obiettivi esplicitamente dichiarati dal progetto di revisione dello IAS 39 è quello di ridurre la complessità delle attuali disposizioni relative alla valutazione degli strumenti finanziari.

A tal riguardo un'importante critica mossa allo IAS 39 riguarda la pluralità di “portafogli” (HFT, AFS, HTM, L&R) in cui è possibile classificare gli strumenti finanziari e la molteplicità di criteri di valutazione e contabilizzazione applicabili a tali strumenti. Secondo la critica è stato lasciato troppo margine di manovra ai redattori di bilancio nella scelta della categoria in cui classificare gli strumenti finanziari e questa situazione potrebbe portare a problemi di comparabilità tra bilanci di società diverse ma anche ad una contabilizzazione differente di due strumenti finanziari identici nello stesso bilancio. Un altro punto critico riguarda le valutazioni al *fair value* ampiamente utilizzate nello IAS 39. L'elevato grado di volatilità che ha caratterizzato i mercati mobiliari a partire dalla crisi finanziaria dell'agosto 2007, ha portato alla luce tutte le criticità dei regimi contabili fondati sul *fair value* ponendo dei dubbi sull'assunzione che i prezzi correnti formati dal mercato costituiscano la migliore *proxy* del valore effettivo delle attività e delle passività. Nello specifico il seguente contesto finanziario ha sollevato due problematiche di fondo sul criterio del *fair value*⁵⁶: i) il crollo delle quotazioni di borsa degli strumenti finanziari e l'assottigliamento delle transazioni di mercato hanno reso molto complessa l'individuazione

⁵⁴ IASB, *IAS 39: Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*, paragrafo AG57

⁵⁵ Bertini U., *Liber amicorum per Umberto Bertini. L'uomo, lo studioso, il professore: L'uomo, lo studioso, il professore*, FrancoAngeli, 2012, pagina 450

⁵⁶ Carosio G., *La crisi finanziaria e il principio del Fair Value*, Documento n. 852, 2009

di affidabili *fair value* per le valutazioni in bilancio; ii) la continua rilevazione nei bilanci di ingenti minusvalenze sugli strumenti finanziari, a causa dell'applicazione del criterio del *fair value*, ha innescato effetti pro-ciclici che hanno amplificato gli impatti negativi della crisi rendendo sempre più incerte le aspettative degli investitori che in presenza di un'eccessiva volatilità dei risultati aziendali hanno trovato difficoltà ad effettuare una valutazione attendibile del profilo di rischio aziendale, inficiato da valori che non rispecchiavano la capacità di generare utili in futuro⁵⁷. Tra le cause che hanno alimentato questi effetti pro-ciclici è possibile citare:

- l'elevata discrezionalità nelle valutazioni di bilancio legata alle diverse tecniche utilizzate per la determinazione del *fair value* in mancanza di prezzi di mercato. L'assenza di una guida comune ha aumentato il grado di incertezza nelle stime di bilancio e questo causato la riduzione della liquidità dei mercati;
- la crescita della quota di strumenti finanziari valutati al *fair value* a conto economico con quote tra il 50% e il 70% dell'attivo;
- il divieto di costituire fondi di accantonamento a fronte di rischi che ha impedito la creazione di un cuscinetto patrimoniale da poter utilizzare in periodi di crisi;
- il trattamento contabile delle passività finanziarie che, a differenza delle attività valutate al *fair value* che hanno subito una forte oscillazione negativa durante la crisi, sono valutate al costo e non hanno risentito dell'andamento dei mercati⁵⁸.

In tema di riduzioni di valore e irrecuperabilità di attività finanziarie uno dei problemi presi in considerazione riguarda il differente trattamento contabile che sorge nella valutazione collettiva di strumenti finanziari rispetto alla valutazione individuale: è infatti necessario che un'attività valutata individualmente, la quale non ha subito riduzioni di valore, non venga inclusa in un portafoglio di attività simili per un'ulteriore valutazione collettiva per riduzione di valore, altrimenti due imprese potrebbero avere un trattamento contabile differente per la stessa attività finanziaria a seconda che questa sia inserita o meno in un portafoglio di attività simili. La riduzione di valore di un'attività finanziaria non può essere conseguenza esclusiva dell'inserimento o meno in un portafoglio di attività simili, altrimenti si potrebbe avere una notevole riduzione della comparabilità tra bilanci⁵⁹.

Sempre riguardo al tema delle riduzioni di valore sulle attività finanziarie è stato aspramente criticato l'approccio *incurred loss*. Se è vero che al momento della rilevazione iniziale vengono implicitamente considerate le perdite iniziali attese, lo stesso non avviene nella stima delle perdite di valore negli esercizi

⁵⁷ Fiechter P., *Reclassification of Financial Assets under IAS 39: Impact on European Banks Financial Statements*, 2011, vol. 8

⁵⁸ Panetta F. - Angelini P., *Financial sector pro-cyclicality*, Quaderni di Economia e Finanza n.44, 2009

⁵⁹ Anthony T. Cope, James J., Warren J. McGregors, *Opinioni contrarie sulla pubblicazione dello IAS 39 nel dicembre 2003*, 2003

successivi poiché è lo stesso IAS 39 al paragrafo 59 a stabilire che le perdite attese, derivanti da eventi futuri, indipendentemente dalla loro probabilità, non sono rilevate. Inoltre non viene spiegato con precisione cosa si intende con “obiettiva evidenza” di perdita di valore ma piuttosto viene fornita solo un’ampia lista di eventi non esaustiva che lascia all’entità un elevato livello di discrezionalità nella redazione dei bilanci che potrebbe causare un eccessivo ritardo nell’iscrizione di una perdita (qualora un evento venisse giudicato non rilevante) e che ostacola la comparabilità dei bilanci stessi. La mancata rilevazione delle perdite future attese e la difficile interpretazione del termine “obiettiva evidenza” hanno portato all’accusa che questo metodo fornisca valutazioni troppo ottimistiche di uno strumento finanziario quando non si manifestano eventi che possono causare perdite di valore⁶⁰.

Ed è proprio con la crisi finanziaria del 2007 che sono emerse tutte le lacune circa le tempistiche di rilevazione delle perdite subite dagli strumenti finanziari del metodo *incurred loss*. Si è infatti assistito ad una grande svalutazione solo nel momento in cui si erano manifestati tutti i maggiori effetti della crisi e questo ritardo con cui sono state rilevate le perdite ha sicuramente minato la fiducia degli investitori che erano stati rassicurati fino all’ultimo momento⁶¹.

⁶⁰ Calandro E., *The IASB exposure draft on impairment assets: a final solution or the prelude of the next credit crunch?*, Rivista dei dottori commercialisti n 1, 2010

⁶¹ O’Hanlon J., *Accounting and business Research*, vol.43 n.3, 2013

CAPITOLO 2 – IFRS 9 E CAMBIAMENTI APPORTATI

2.1 LA CRISI FINANZIARIA E IL REGOLAMENTO 1004/2008

Come già rilevato in precedenza, la crisi finanziaria ha prodotto pesanti conseguenze sui bilanci redatti secondo i principi IAS, soprattutto a causa dell'eccessivo utilizzo del *fair value* su gran parte degli strumenti finanziari, valutati ai valori di mercato. Il vero problema è stato la mancata attivazione di clausole che avrebbero consentito di disattendere il principio del valore di mercato come il migliore indicatore di *fair value*, laddove l'applicazione di questo avesse prodotto un quadro distorto. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 275 del 16 ottobre 2008 del Regolamento CE n. 1004/2008 della Commissione Europea sono entrate in vigore una serie di modifiche allo IAS 39 per cercare di contrastare gli effetti negativi dovuti al perdurare della crisi finanziaria. In particolare sono state introdotte alcune limitate possibilità di riclassificazione, circostanziate a determinati eventi, di strumenti finanziari classificati tra le attività detenute per la negoziazione (FVTPL) nelle altre categorie al fine di evitarne la valutazione al *fair value*. Nello specifico:

- un'attività finanziaria, al di fuori dei derivati, non più posseduta al fine di essere venduta nel breve termine può essere riclassificata al di fuori della categoria del *fair value* rilevato a conto economico solo in rare circostanze;
- un'attività finanziaria classificata nella categoria FVTPL o in quella AFS può essere riclassificata nella categoria L&R se l'entità ha l'intenzione e la capacità di possedere l'attività finanziaria nel prevedibile futuro o fino a scadenza e se l'attività soddisfaceva già inizialmente la definizione di finanziamenti e crediti⁶².

Le imprese che intendono effettuare la riclassificazione di attività FVTPL o AFS in altra categoria devono iscrivere gli elementi interessati al loro *fair value* alla data di riclassificazione e non ripristinare gli utili e le perdite precedentemente realizzati. In sostanza il loro *fair value* alla data di riclassificazione rappresenta il costo o il costo ammortizzato a tale data.

In sintesi il regolamento ha introdotto la possibilità in via straordinaria di trasferire gli strumenti finanziari all'interno di portafogli già in essere allo scopo di consentire metodologie di valutazione (come il costo ammortizzato) di minor impatto sul conto economico rispetto alla più gravosa metodologia del *fair value*.

⁶² Regolamento CE 1004/2008: Paragrafi 50B-50F

TABELLA 5 – RICLASSIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI REG. 1004/2008

A	DA	FVTPL	HTM	AFS	L&R
	FVTPL		NO	NO	NO
	HTM	SI in presenza di rare circostanze		SI nel caso di intento/capacità di detenere fino a scadenza	NO
	AFS	SI in presenza di rare circostanze	SI nel caso di modifica dell'intento o della capacità di detenere fino a scadenza. In caso di vendita o riclassifica si applica la <i>tainting rule</i> ⁶³		NO
	L&R	SI in presenza di intento/capacità e definizione	NO	SI in presenza di intento/capacità e definizione	

FONTE – ELABORAZIONE PROPRIA


Va rilevato comunque che nel Regolamento non c'è una vera e propria definizione, o un elenco esaustivo delle "rare circostanze" di cui sopra. Solamente nelle *basis for conclusion* vengono definite rare circostanze quelle situazioni che derivano da un evento inusuale e che difficilmente si può ripresentare nel breve periodo. Lo stesso IASB ha sostenuto che la crisi dei mercati finanziari del 2008 è da qualificarsi come rara circostanza. Le novità introdotte dal Regolamento decorrono dal 1° luglio 2008 consentendo la riclassificazione al *fair value* rilevato alla data stessa della riclassifica. Poiché si è osservato che un tale *fair value* in piena crisi finanziaria avrebbe provocato forti perdite, è stata concessa, in via del tutto eccezionale, la riclassificazione al *fair value* non antecedente al 1° luglio 2008.

⁶³ La *tainting rule* (regola della contaminazione) stabilisce un divieto con annessa sanzione: in caso di vendite significative di strumenti finanziari classificati nella categoria «detenuti fino alla scadenza» (Htm), è obbligatorio riclassificare fuori della medesima categoria (ossia nella classe residuale dei «disponibili per la vendita») tutti i titoli rimanenti. Il che significa dover assoggettare al *fair value* (con variazioni di valore iscritte a rettifica del patrimonio netto) strumenti prima iscritti al costo

2.2 IFRS 9: LA RIFORMA DELLO IAS 39

Il 12 novembre 2009 lo IASB ha emesso l'IFRS 9 *Financial Instruments* come primo passo del processo di sostituzione dello IAS 39. Questo primo progetto ha introdotto nuovi requisiti per la classificazione e misurazione degli strumenti finanziari che sono stati applicati a partire dal 1 gennaio 2013. Il 28 ottobre 2010 lo IASB ha modificato l'IFRS 9 incorporando nuovi requisiti sulla contabilità per le passività finanziarie e ha riportato dallo IAS 39 i requisiti per l'eliminazione delle attività e delle passività finanziarie. Il 16 dicembre 2011 lo IASB ha pubblicato il *Mandatory Effective Date and Transition Disclosures (Amendments to IFRS 9 and IFRS 7)* che ha modificato la data di efficacia dell'IFRS 9 a partire dal 1 gennaio 2015 e l'informativa associata all'IFRS 7. Il 19 novembre 2013 lo IASB ha emesso l'IFRS 9 *Financial Instruments (Hedge Accounting and amendments to IFRS 9, IFRS 7 and IAS 39)* modificando l'IFRS 9 per includere il nuovo modello di contabilizzazione delle coperture⁶⁴.

FIGURA 5 – STORIA DELL'IFRS9



FONTE – ELABORAZIONE PERSONALE

La versione definitiva del principio IFRS 9 *Financial Instruments* è stata emessa dallo IASB il 24 luglio 2014. Il principio incorpora un nuovo modello di *impairment* basato sulla perdita attesa e introduce modifiche limitate ai requisiti di classificazione e valutazione delle attività finanziarie. Questa versione

⁶⁴ IFRS 9 – Financial Instruments, *The phased completion of IFRS 9*, www.iasplus.com

sostituisce tutte quelle precedenti ed è obbligatoriamente efficace per esercizi con inizio dal 1 gennaio 2018. Alla versione finale del principio contabile IFRS 9 si è giunti, come accennato in precedenza, dopo un percorso di discussione iniziato nel 2005 tra IASB e FASB, culminato con il *Discussion Paper Reducing Complexity in Reporting Financial Instruments* del marzo 2008 e sotto la forte pressione del gruppo G-20 che in risposta alla crisi dei mercati finanziari iniziata nel 2007 chiedeva ai due standard setter di avviare con tempestività dei provvedimenti volti a ridurre la complessità riguardo la valutazione degli strumenti finanziari e migliorare la chiarezza informativa delle rilevazioni contabili. Nonostante le richieste da parte del G-20 di una convergenza tra i rispettivi principi, nel 2014 i due *Boards* hanno dovuto riconoscere l'impossibilità di arrivare ad un singolo approccio comune. La critica principale mossa allo IAS 39 riguardava la difficoltà di comprensione, applicazione ed interpretazione. L'obiettivo dello IASB è stato proprio quello di ridurre la complessità associata al reporting degli strumenti finanziari e modificare il modello delle rettifiche di valore basato sul principio *incurred loss* che, riconoscendo le perdite solo al verificarsi dei *loss event*, comportava degli eccessivi ritardi nella contabilizzazione delle stesse⁶⁵. Possiamo sintetizzare il processo di sostituzione dello IAS 39 in 3 fasi distinte:

Fase 1: *Classification and measurement of financial assets and financial liabilities*: nel novembre 2009 sono state emesse le disposizioni in tema di classificazione e misurazione delle attività finanziarie mentre nell'ottobre 2010 quelle relative alle passività finanziarie. In questa fase si è evidenziata la volontà di ridurre il numero di categorie in cui classificare gli strumenti finanziari introducendo un nuovo approccio basato sulla logica del *cash flow* e sul *business model* della società che possiede le attività finanziarie.

Fase 2: *Impairment methodology*: in materia di *impairment* si sono susseguiti ben tre distinti documenti di consultazione con tre diverse proposte di modelli di misurazione (una *Exposure Draft, Financial Instruments Amortised Cost and Impairment* nel 2009, un *Supplementary Document* nel 2011 ed una *Exposure Draft, Financial Instruments: Expected Credit Loss* nel 2013). L'obiettivo di questa seconda fase è stato quello di riformulare la definizione di "costo ammortizzato", rivedere la determinazione degli accantonamenti per perdite su crediti, migliorare l'informativa sulla qualità creditizia associata alle attività finanziarie e stabilire un unico metodo di svalutazione per tutte le attività finanziarie che richiedono l'applicazione dell'*impairment test*.

Fase 3: *Hedge accounting*: le nuove disposizioni in materia di *hedge accounting*, che sono state emesse nel novembre 2013 allo scopo di semplificare e rendere più comprensibile la contabilità degli strumenti di copertura, confermano l'architettura generale dell'approccio contabile alle coperture specifiche ma rimuovono una serie di limitazioni sulla designazione delle coperture che sono presenti nello IAS 39.

⁶⁵ Rugantino M., *Il bilancio della banca e degli altri intermediari finanziari*, Egea, 2016, p212

L'introduzione di un nuovo modello arricchito dalle informazioni relative all'attività di *risk management* ha portato a miglioramenti significativi allineando in modo più netto la contabilità con i rischi di gestione.

L'IFRS 9 sostituisce interamente il precedente principio contabile lasciando però invariate alcune disposizioni in tema di: ambito di applicazione del principio; regole sulla misurazione iniziale; regole sulla cancellazione (*derecognition*) degli strumenti finanziari; restano valide anche gran parte delle definizioni presenti nello IAS 39 e nello IAS 32. Vengono mostrate ora le modifiche introdotte dall'IFRS 9 riguardo la classificazione e misurazione delle attività e passività finanziarie.

2.3 RILEVAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

L'obiettivo del nuovo IFRS 9 è stabilire i principi per la rappresentazione delle attività e delle passività finanziarie che consentono di ottenere informazioni pertinenti e utili per gli utilizzatori ai fini della loro valutazione di ammontare, tempistica e incertezza dei flussi di cassa futuri dell'entità. Come già nel precedente IAS 39, rientrano nell'ambito di applicazione delle norme sulla classificazione e misurazione dell'IFRS 9 tutti gli strumenti finanziari ad eccezione di alcune principali esclusioni:

- interessenze azionarie in società controllate, collegate e a controllo congiunto e derivati su di esse che rientrino nella definizione di strumenti di capitale dello IAS 32;
- diritti e obbligazioni che rientrano nell'ambito di applicazione dello IAS 17, dello IAS 19 e dell'IFRS 2;
- strumenti finanziari emessi che rispondono alla definizione di strumento di capitale dello IAS 32;
- diritti e obbligazioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4 tranne nel caso di garanzie finanziarie che l'emittente scelga di designare per l'applicazione dell'IFRS 9⁶⁶.

Anche lo scopo del principio contabile rimanda a quello dello IAS 39, ed è quello di stabilire le regole per rilevare e valutare le attività e passività finanziarie.

Diversamente dallo IAS 39 che consentiva l'utilizzo della *fair value option* in sede di rilevazione iniziale a fronte di diverse motivazioni, l'IFRS 9 prevede solamente una circostanza in cui è possibile esercitarla, quella dell'*accounting mismatch*. La designazione al *fair value* è cioè permessa solo quando la stessa consenta di ridurre significativamente o eliminare un'asimmetria nella misurazione che emerga a causa di attività o passività finanziarie valutate con criteri disomogenei⁶⁷. Vengono quindi eliminate le altre due motivazioni legate al mancato scorporo di un derivato implicito e alla gestione sulla base del *fair*

⁶⁶ IASB, *IFRS 9: Financial Instruments*, paragrafo 1.1

⁶⁷ IASB, *IFRS 9: Financial Instruments*, paragrafo 4.1.5

value che continuano ad essere valide con riferimento alle sole passività finanziarie⁶⁸. Tranne nel caso appena descritto in cui un'attività finanziaria viene designata per la FVO, il criterio generale di classificazione si basa sulla combinazione di 2 componenti:

- il *business model* dell'entità per la gestione dell'attività finanziaria;
- i flussi contrattuali caratteristici dell'attività finanziaria⁶⁹.

Il nuovo principio contabile prevede una riduzione del numero di categorie nelle quali le attività finanziarie possono essere classificate. Le quattro classi previste dallo IAS 39 (*Held to maturity, Available for sales, Loans and Receivables, Held for trading*) vengono soppresse e viene introdotta la possibilità di ricomprendere gli strumenti finanziari in due categorie principali e una residuale⁷⁰:

- 1) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato. Il principio stabilisce che l'entità è tenuta a classificare un'attività finanziaria al costo ammortizzato se sussistono entrambe le seguenti caratteristiche:
 - l'attività finanziaria deve avere le caratteristiche essenziali di un prestito, deve cioè essere caratterizzata da flussi di cassa che rappresentano solamente pagamenti di capitale e interessi sul capitale residuo a scadenze predeterminate. Tale verifica avviene attraverso l'applicazione dell'SPPI test⁷¹ (*solely payment of principal and interest test*);
 - l'attività finanziaria deve essere gestita sulla base di un *business model* che abbia come obiettivo quello di detenere lo strumento fino a scadenza al fine di incassare i suoi flussi di cassa contrattuali (*Held to collect, HTC*).
- 2) attività finanziarie valutate al *fair value through other comprehensive income* (FVOCI). Come nel caso precedente anche qui l'attività finanziaria è soggetta all'SPPI test e in più:
 - l'attività finanziaria deve essere gestita nell'ambito di un *business model* il cui obiettivo viene raggiunto sia con l'incasso dei flussi di cassa contrattuali che con la vendita (*Held to collect and sales, HCS*). Questa modalità di gestione è solitamente caratterizzata da una maggiore portata e frequenza dell'attività di cessione.
- 3) attività finanziarie valutate al *fair value through profit and loss* (FVTPL). In questa categoria residuale devono essere ricomprese tutte le attività finanziarie che non possono essere classificate nelle categorie precedenti ovvero quelle i cui cash flow non passano l'SPPI test, indipendentemente dal *business model*, gli strumenti detenuti con finalità di negoziazione (HFT), i derivati, gli strumenti di capitale non designati per l'opzione FVOCI, altre attività finanziarie

⁶⁸ Rugantino M., *Il bilancio della banca e degli altri intermediari finanziari*, Egea, 2016, p217

⁶⁹ IASB, *IFRS 9: Financial Instruments*, paragrafo 4.1

⁷⁰ IASB, *IFRS 9: Financial Instruments*, paragrafo 4.1- 4.4

⁷¹ La verifica SPPI viene fatta in sede di prima iscrizione al fine di accertare se i flussi contrattuali che possono emergere lungo la vita dello strumento rappresentano esclusivamente pagamenti a titolo di rimborso del capitale e di interessi sul capitale residuo. Se la verifica ha esito positivo lo strumento può essere sottratto alla valutazione al FVTPL e l'esito viene mantenuto valido a fini contabili anche per le misurazioni successive.

classificate nella categoria *amortised cost* o FVOCI che creano *accounting mismatching* e per le quali viene esercitata la *fair value option*.

Non rientrano nella categoria FVTPL gli strumenti rappresentativi di capitale non detenuti con finalità di negoziazione che vengono designati nella classe FVOCI su base opzionale. L'opzione può essere esercitata a livello di singolo strumento e non su una controparte oppure su tutti i contratti standardizzati. Per questa seconda classe di attività finanziarie le variazioni di *fair value* accumulate nella riserva OCI⁷² non vengono successivamente riclassificate a conto economico, nemmeno in caso di vendita⁷³. La ragione per la quale è stata introdotta questa categoria è preservare dalla valutazione FVTP tutti quegli strumenti finanziari che sono detenuti per finalità diverse rispetto al semplice *capital gain*⁷⁴. Sebbene il vero intento di queste disposizioni era assegnare un ruolo primario al modello di *business* nella classificazione di un'attività finanziaria, quello che è scaturito con l'introduzione di una doppia condizione (modello di *business* e caratteristiche contrattuali del tipo SPPI) è stata la prevalenza, nella maggior parte dei casi, delle caratteristiche contrattuali sull'intento di *business*. Ed è così che si possono facilmente trovare alcune attività gestite in un modello HTC classificate nella categoria FVTPL poiché non rispettavano la definizione di SPPI. Il principio precisa che qualunque sia la scelta fatta in merito alla designazione dello strumento, è importante che vengano date tutte le informazioni che influenzano la situazione finanziaria dell'entità, le sue performance finanziarie e i flussi di cassa che si prevedono⁷⁵. Per comprendere la classificazione in base alle caratteristiche contrattuali dei flussi di cassa è necessario innanzitutto specificare in cosa consiste uno strumento di tipo SPPI, definito come uno strumento che presenta caratteristiche compatibili con quelle di base di uno strumento di debito:

- il capitale è il *fair value* dell'attività finanziaria in sede di prima iscrizione;
- l'interesse è il corrispettivo per il valore temporale del denaro, per il rischio di credito associato al capitale residuo durante un determinato periodo di tempo e per altri costi e rischi basilari di uno strumento di debito, compreso un margine di profitto⁷⁶.

Proprio queste caratteristiche rendono lo strumento di tipo SPPI esente dalla valutazione al FVTPL, in quanto la misurazione al costo ammortizzato viene considerata pertinente alle sue caratteristiche contrattuali. Si ricordi che per flussi di cassa contrattuali di uno strumento finanziario si intendono unicamente il pagamento del valore nominale del titolo e degli interessi calcolati nella valuta in cui il

⁷² "Altre componenti di conto economico complessivo" (OCI – *other comprehensive income*): comprende le voci di ricavo e di costo che non sono rilevate nell'utile o nella perdita di esercizio, come richiesto o consentito dagli altri IFRS. Di fatto comprendono le variazioni di *fair value* iscritte in contropartita in una riserva di patrimonio netto.

⁷³ Rugantino M., *Il bilancio della banca e degli altri intermediari finanziari*, Egea, 2016, p218

⁷⁴ Il *capital gain*, chiamato anche guadagno in conto capitale o utile di capitale, è un termine finanziario utilizzato per indicare la differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto di uno strumento finanziario, come ad esempio azioni.

⁷⁵ IASB, *IFRS 9: Financial Instruments*, paragrafo B 4.1.28

⁷⁶ Rugantino M., *Il bilancio della banca e degli altri intermediari finanziari*, Egea, 2016, p219

titolo è espresso⁷⁷. A differenza dello strumento di debito basilare in cui le componenti dell'interesse contrattuale possono essere riassunte nel valore temporale del denaro e nel rischio di credito, nello strumento di tipo SPPI possono essere incluse anche altre forme di corrispettivo a fronte di diversi rischi come il rischio di liquidità, i costi amministrativi e un margine di profitto. L'IFRS 9 riconosce inoltre la possibilità che, in determinate condizioni economiche sfavorevoli, gli interessi possano essere negativi e associa questa possibilità alla fattispecie in cui la commissione pagata dal titolare al fine di poter custodire il valore per un dato periodo di tempo sia maggiore rispetto al compenso per le altre componenti di interesse, nello stesso periodo di tempo. Non rientrano nella definizione di strumenti SPPI tutte quelle attività i cui flussi di cassa sono esposti a variazione nei prezzi di azioni o materie prime. Queste attività andranno classificate al FVTPL ad eccezione dei titoli di capitale che saranno iscritti al FVOCI. Inoltre è previsto che tutti gli strumenti derivati caratterizzati da leva finanziaria (intesa come caratteristica che incrementa la variabilità dei flussi di cassa) tra cui opzioni, contratti *forward* e *swap*, non possono essere classificati come strumenti di tipo SPPI⁷⁸. In genere gli strumenti finanziari con flussi di cassa contrattuale determinati o determinabili vengono valutati al costo ammortizzato mentre tutti gli altri devono essere valutati al *fair value* al fine di consentire all'utilizzatore di stimare con precisione i flussi di cassa futuri. Soprattutto gli strumenti rappresentativi di capitale devono essere sempre valutati al *fair value* poiché non essendo caratterizzati da flussi di cassa certi e costanti non possono essere assoggettati al criterio del costo ammortizzato. Viene meno quindi la possibilità, prevista nello IAS 39, di valutare gli investimenti in *equity* non quotati al costo piuttosto che al *fair value*, nella rara circostanza in cui l'ammontare del *fair value* non possa essere verificato attendibilmente⁷⁹. L'analisi delle caratteristiche contrattuali dell'attività non è sufficiente però per classificare correttamente uno strumento finanziario dato che non sempre queste forniscono informazioni circa i flussi di cassa che l'entità effettivamente incasserà⁸⁰. Per questo motivo nel classificare le attività finanziarie si fa riferimento anche al *business model* adottato dall'entità. Per modello di gestione si intende la modalità con la quale l'entità gestisce le sue attività al fine di generare flussi di cassa, distinguendo i casi in cui i flussi di cassa verranno generati dall'incasso dei flussi contrattuali, dalla vendita dell'attività oppure da una combinazione di queste due modalità⁸¹. Nell'appendice B del principio contabile, alla sezione *the entity's business model for managing financial assets* viene specificato che il modello di gestione alla data di prima iscrizione determinato dal *key management personnel* dell'entità si deve avere riguardo al livello di aggregazione con cui un gruppo di strumenti finanziari viene gestito per perseguire un

⁷⁷ IASB, *IFRS 9: Financial Instruments*, paragrafo B4.1.8

⁷⁸ IASB, *ED/2012/4 "Classification and Measurement: Limited Amendments to IFRS 9"* paragrafo B4.1.9

⁷⁹ Ballarin F. *Transizione al nuovo IFRS 9: effetti ed esempi pratici*, Amministrazione & Finanza n. 10, 2016

⁸⁰ ABI, *Revisione dello IAS 39 - IFRS 9 – Le modifiche approvate dallo IASB sulla classificazione e valutazione degli strumenti finanziari*, documento n 81., 2010

⁸¹ IASB, *IFRS 9: Financial Instruments*, paragrafo B4.1.2.A

determinato obiettivo gestionale. Non si tratta quindi di una scelta soggettiva del *management* da adottare a livello di singolo strumento ma piuttosto viene inteso come la modalità di gestione scelta dall'entità per un portafoglio di strumenti finanziari che hanno le stesse caratteristiche. Ed è per questo che una singola entità può avere allo stesso tempo più *business model* in relazione ai diversi portafogli di strumenti finanziari che detiene: alcuni di questi possono essere gestiti con la finalità di incassare periodicamente i flussi cassa contrattuali, altri nell'ottica di trarre guadagno dalle oscillazioni di valore, attraverso la vendita anticipata⁸². Con il passaggio all'IFRS 9 si è quindi definitivamente passati da un approccio basato sulla destinazione che il *management* attribuiva al singolo strumento ad uno in cui viene analizzata la modalità di gestione dell'attività economica nel suo complesso⁸³.

La verifica del modello di *business* deve basarsi su tutte le informazioni disponibili alla data di prima iscrizione senza considerare quegli scenari futuri che hanno una bassa probabilità di realizzazione secondo le aspettative dell'entità. La circostanza relativa al caso in cui i flussi di cassa vengono poi effettivamente a realizzarsi secondo modalità differenti rispetto a quelle che l'entità poteva ragionevolmente aspettarsi, non dà comunque luogo ad una dichiarazione di errore di classificazione né a forme di riclassificazione delle altre attività che fanno parte della stessa classe. Sarà sufficiente considerare questa circostanza nell'ambito della classificazione delle attività di nuova iscrizione⁸⁴. L'IFRS 9 ha inoltre rimosso la c.d. *tainting rule* sostituendola con un approccio che si focalizza sulle evidenze derivanti dall'effettiva attività gestionale e sulla coerenza tra rappresentazione in bilancio e informazioni disponibili al *management*. La verifica del modello di gestione di un'attività finanziaria a fini contabili è il frutto di un complesso giudizio basato su una serie di informazioni disponibili al momento di prima iscrizione come:

- le modalità con le quali il risultato del modello di gestione viene valutato dal *management*;
- la frequenza, i tempi e il volume delle vendite nei periodi precedenti, il motivo per cui tali vendite si sono verificate e le aspettative circa le vendite dell'attività nel futuro;
- le modalità con le quali i gestori dell'attività vengono remunerati (ad esempio se il loro corrispettivo di gestione è indicizzato al *fair value* o al valore dei flussi incassati)⁸⁵.

Possono qualificarsi come attività finanziarie detenute per l'incasso dei flussi di cassa contrattuali (HTC) solamente gli strumenti finanziari che superano il SPPI test. Il modello di gestione HTC si caratterizza proprio per l'intento di detenere un'attività finanziaria (o gruppo di attività finanziarie) al fine di incassare i flussi di cassa contrattuali lungo la vita dello strumento e non per gestire l'eventuale ritorno derivante dalla vendita dell'attività. Come già rilevato, un importante driver per definire se il modello

⁸² IASB, *IFRS 9: Financial Instruments*, paragrafo B4.1.2

⁸³ Favino C., *La classificazione e la valutazione degli strumenti finanziari secondo l'IFRS 9*, Rirea, 2011

⁸⁴ Rugantino M., *Il bilancio della banca e degli altri intermediari finanziari*, Egea, 2016, p225

⁸⁵ IASB, *ED/2012/4 "Classification and Measurement: Limited Amendments to IFRS 9"* paragrafo B4.1.2B

di gestione sia HTC è l'osservazione della frequenza, dei tempi e dei volumi delle vendite attese. Accanto al profilo delle vendite si devono considerare anche le motivazioni che le hanno indotte in rapporto alle condizioni correnti, nonché le aspettative sulle vendite future. Per essere compatibili con il modello di gestione HTC le vendite devono essere infrequenti (nel caso di valori significativi) oppure insignificanti (nel caso di vendite frequenti) sia singolarmente che a livello aggregato⁸⁶. La categoria HTC è l'unica che prevede l'applicazione del criterio del costo ammortizzato⁸⁷ e per questo in essa saranno contenuti tutti quegli strumenti finanziari che nello IAS 39 facevano parte delle classi L&R e HTM: i titoli di debito detenuti come un investimento stabile quando caratterizzati da un modello di gestione sostanzialmente statico (che prevede vendite infrequenti o insignificanti) e i crediti verso banche e clientela. Possono qualificarsi come attività finanziarie detenute per l'incasso dei flussi di cassa contrattuali e per la vendita (HTCS) solamente gli strumenti finanziari che superano la verifica SPPI. A differenza del modello precedente, il modello di gestione HTCS si caratterizza per la doppia finalità di incassare i flussi di cassa contrattuali lungo la vita dello strumento e con la vendita dell'attività stessa. Proprio per questo secondo fine non sono previsti limiti per la frequenza o l'ammontare delle vendite dato che queste sono parte integrante del modello di gestione e non sono quindi un'eccezione, come nel modello HTC. Alcuni esempi di questo modello sono i portafogli gestiti per il bilanciamento delle scadenze dell'attivo con quelle del passivo e i portafogli di investimento per gestire fabbisogni di liquidità. Rientrano invece nella categoria residuale FVTPL tutte quelle attività finanziarie gestite sulla base del *fair value*. In questo caso le attività vengono gestite con l'intento di realizzare un profitto, derivante dalle variazioni di *fair value*, tramite la vendita. L'incasso dei flussi di cassa contrattuali per queste attività verrà realizzato solo in via accidentale⁸⁸.


Il processo decisionale per determinare la classificazione delle attività finanziarie può essere sintetizzato come segue.

⁸⁶ Rugantino M., *Il bilancio della banca e degli altri intermediari finanziari*, Egea, 2016, p227

⁸⁷ È bene ricordare che il costo ammortizzato viene utilizzato anche nella determinazione degli effetti di conto economico degli strumenti di debito classificati come HTCS e valutati al FVOCI

⁸⁸ Rugantino M., *Il bilancio della banca e degli altri intermediari finanziari*, Egea, 2016, p229

FIGURA 6 – CLASSIFICAZIONE ATTIVITÀ FINANZIARIE



FONTE – IFRS NEWSLETTERE N. 3/2014 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI MILANO

Si deve inoltre segnalare che in riferimento ai titoli di debito classificati nella categoria FVOCI, gli interessi attivi, le perdite su crediti attesi (*expected credit losses*) e le differenze su cambio dovranno essere rilevati nell'utile/perdita di esercizio. Nell'OCI andranno rilevati gli altri effetti derivanti dalla valutazione al *fair value*, che saranno riclassificati nell'utile/perdita di esercizio solo in caso di *derecognition* dell'attività finanziaria⁸⁹.

Il seguente principio specifica poi che l'ammontare degli interessi dovuto sul capitale residuo può essere sia fisso che variabile; l'importante è che questo sia agganciabile ad un parametro di mercato misurabile e ricollegabile alla remunerazione del costo del denaro e al rischio di insolvenza della controparte. Il parametro stesso deve essere espressione di fattori endogeni all'andamento di mercato.

Per quanto riguarda le passività finanziarie, nell'IFRS 9, come nel precedente principio, si continua ad utilizzare come categoria di base il costo ammortizzato. Nello specifico è previsto che un'entità valuti tutte le passività finanziarie al costo ammortizzato, utilizzando il criterio dell'interesse effettivo ad eccezione di:

- passività finanziarie valutate al FVTPL (detenute con lo scopo di negoziazione). Ciascuna passività, inclusi i derivati che sono passività, può essere successivamente valutata al *fair value*;
- passività finanziarie che sorgono quando un'attività finanziaria non è qualificata per la cancellazione oppure quando viene applicato il coinvolgimento residuo;

⁸⁹Ballarin F., *Transizione al nuovo IFRS 9: effetti ed esempi pratici*, Amministrazione & Finanza n. 10, 2016

- contratti finanziari di garanzia. Dopo la valutazione iniziale l'entità può successivamente valutare le passività al più alto tra:
 - l'ammontare determinato secondo quanto previsto dallo IAS 37 in merito ad accantonamenti, passività e attività potenziali; e
 - il valore rilevato inizialmente al netto, ove appropriato, dell'ammortamento complessivo rilevato in conformità dello IAS 18 in merito ai ricavi;
- l'impegno ad erogare un prestito ad un tasso di interesse al di sotto di quello di mercato. Dopo la valutazione iniziale, l'entità può successivamente valutare la passività al più alto tra:
 - l'ammontare determinato secondo quanto previsto dallo IAS 37 in merito ad accantonamenti, passività e attività potenziali; e
 - il valore rilevato inizialmente al netto, ove appropriato, dell'ammortamento complessivo rilevato in conformità dello IAS 18 in merito ai ricavi⁹⁰.

In riferimento alla prima eccezione, questa valutazione viene applicata a tutti i derivati, ma soprattutto a tutti quei casi in cui valutando la passività al FVTPL si danno informazioni più rilevanti o:

- si elimina o si riduce significativamente una mancanza di uniformità nella valutazione o nella rilevazione che altrimenti risulterebbe dalla valutazione di attività o passività o dalla rilevazione dei relativi utili e perdite su basi diverse; o
- un gruppo di attività finanziarie, di passività finanziarie o di entrambe è gestito, e il suo rendimento è valutato in base al *fair value*, secondo una strategia di gestione del rischio o un sistema di investimenti e le informazioni relative al gruppo sono fornite internamente su tali basi ai dirigenti con responsabilità strategiche (secondo la definizione dello IAS 24: Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate), ad esempio al consiglio di amministrazione o all'amministratore delegato di una entità⁹¹.

Anche per le passività finanziarie è prevista la FVO nel caso in cui:

- la valutazione al *fair value* riduce considerevolmente o elimina l'asimmetria contabile che emergerebbe dalla misurazione della passività con criteri differenti; oppure
- un gruppo di strumenti finanziari deve essere valutato sulla base del *fair value* per rilevare in modo omogeneo strumenti gestiti unitariamente.

Differentemente da quanto accade nelle attività finanziarie, per poter designare al *fair value* una passività finanziaria è necessario prendere in considerazione oltre al *mismatching* contabile, anche la mancata biforcazione dei derivati impliciti in un contratto ibrido e la gestione sulla base del *fair value*. Con l'IFRS 9 gli strumenti ibridi del passivo potranno continuare ad essere separati contabilmente in un derivato

⁹⁰ IASB, *IFRS 9: Financial Instruments*, paragrafo 4.2.1


⁹¹ IASB, *IFRS 9: Financial Instruments*, paragrafo 4.2.2

implicito (valutato al *fair value*) ed in uno strumento ospite valutato al costo ammortizzato. Se invece un derivato implicito nell'attivo non supera la verifica SPPI, l'intero contratto ibrido dovrà essere valutato al FVTPL nella prospettiva del possessore (vista l'impossibilità di procedere allo scorporo per le attività finanziarie). Inoltre le identificazioni dei derivati impliciti per il passivo continuano a basarsi sui criteri dettati dallo IAS 39 a differenza di quelle per l'attivo dove queste disposizioni sono state sostituite da quelle in materia di strumenti di tipo SPPI. Tutto questo ha portato ad una sostanziale asimmetria tra le disposizioni che regolano la verifica sulle caratteristiche contrattuali per l'attivo (dove è prevista l'omologazione alla definizione di strumento di tipo SPPI e l'impossibilità di scorporo di derivati impliciti) e quelle che regolano la verifica sulle caratteristiche contrattuali per il passivo (dove invece è ancora possibile lo scorporo e l'identificazione dei derivati impliciti avviene secondo le disposizioni dello IAS 39)⁹². L'unico cambiamento sostanziale portato dall'IFRS 9 rispetto allo IAS 39 nelle regole di classificazione e misurazione delle passività finanziarie è quello riguardante la presentazione in una riserva valutativa OCI delle variazioni di *fair value* associate al proprio merito creditizio dell'emittente (*own credit risk*), con riferimento a passività finanziarie per le quali viene esercitata la FVO, tranne nel caso in cui la presentazione ad OCI di tali variazioni comporti la creazione o l'allargamento di un'asimmetria valutativa (*mismatching*). Questo aspetto sarà ripreso nel paragrafo successivo⁹³. È possibile riassumere le modalità di classificazione degli strumenti finanziari in base alle loro caratteristiche nel seguente schema.

⁹² Rugantino M., *Il bilancio della banca e degli altri intermediari finanziari*, Egea, 2016, p229

⁹³ Rocca E., *Norme e tributi: Bilanci 2009 con il vecchio IAS 39*, Il Sole 24 Ore, 2009, pagina 29

FIGURA 7 – CATEGORIA DI CLASSIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI



FONTE – ELABORAZIONE PROPRIA

2.4 MISURAZIONE E RICLASSIFICAZIONE

Al momento della rilevazione iniziale, come già previsto dallo IAS 39, l'entità deve misurare tutti gli strumenti finanziari, siano essi attività o passività, al loro *fair value* più, nel caso di un'attività o passività finanziaria non al *fair value* rilevato nell'utile di esercizio (FVTPL), i costi di transazione che sono direttamente attribuibili all'acquisizione dello strumento stesso⁹⁴. Quando si applica la contabilizzazione alla data di regolamento l'attività viene rilevata al *fair value* alla data di negoziazione. Successivamente l'attività può essere valutata al costo ammortizzato o al *fair value* a seconda che siano o meno soddisfatte le condizioni previste per la classificazione. Anche le passività finanziarie, una volta che sono state inizialmente valutate al *fair value*, vengono misurate successivamente al costo ammortizzato, in base a quanto previsto per la classificazione, e in qualche eccezione al *fair value*. Nell'ambito delle valutazioni successive, l'utile (o la perdita) legato ad un'attività o ad una passività finanziaria che è misurata al *fair value* deve essere rilevato a conto economico tranne nei casi in cui:

- lo strumento è parte di una relazione di copertura;
- è uno strumento rappresentativo di capitale e l'entità ha scelto di rilevare gli utili e le perdite legate a questo investimento nel prospetto degli *other comprehensive income*;
- è una passività finanziaria designata al FVTPL e l'entità deve rappresentare gli effetti dei cambiamenti del rischio di credito nel prospetto degli *other comprehensive income*⁹⁵.

Nel caso in cui l'attività viene valutata al costo ammortizzato e non è parte di uno strumento di copertura, gli utili e le perdite possono essere rilevati a conto economico quando l'attività viene eliminata o riclassificata da una categoria all'altra e attraverso il processo di ammortamento. Per quanto riguarda le passività finanziarie valutate al costo ammortizzato invece, non essendo ammessa alcuna riclassificazione e svalutazione, gli eventuali utili e perdite vengono riconosciuti solo al momento della cancellazione o in conseguenza dell'ammortamento⁹⁶.

Se l'entità rileva le attività finanziarie alla data di regolamento, qualsiasi variazione di *fair value* dell'attività avvenuta tra la data di negoziazione e quella di regolamento non è rilevata se l'entità decide di valutare lo strumento al costo ammortizzato. Diversamente, le variazioni di *fair value* di attività rilevate al *fair value* sono iscritte a conto economico o nell'OCI a seconda della tipologia di strumento. Per quanto riguarda la rilevazione di utili e perdite di passività finanziarie designate al FVTPL è previsto che:

- l'ammontare della variazione del *fair value* della passività finanziaria che è attribuibile al cambiamento del rischio di credito di una passività deve essere rilevata nell'OCI; e

⁹⁴ IASB, *IFRS 9: Financial Instruments*, paragrafo 5.1.1

⁹⁵ IASB, *IFRS 9: Financial Instruments*, paragrafo 5.7.1

⁹⁶ IASB, *IFRS 9: Financial Instruments*, paragrafo 5.7.2

- la rimanente variazione del *fair value* della passività deve essere rilevata a conto economico al netto degli effetti della variazione del rischio di credito descritto nel primo punto o per evitare l'ingrandimento di un disadattamento in conto economico. Quando un'entità rileva questo tipo di variazione, può rilevare tutti gli utili e le perdite su questa passività finanziaria nel conto economico⁹⁷.

Il *fair value* dello strumento finanziario al momento della rilevazione iniziale corrisponde normalmente al costo a cui è avvenuta la transazione. Tuttavia, se una parte del corrispettivo dato o ricevuto differisce per qualche motivo dal valore dello strumento finanziario, l'entità dovrà utilizzare una stima attendibile del *fair value* (ad esempio il *fair value* di un prestito a lungo termine può essere misurato come il valore attuale di tutti gli incassi attualizzati al tasso di mercato prevalente)⁹⁸. Nello specifico qualora un'attività finanziaria non ha un mercato attivo l'IFRS 9 stabilisce che l'entità deve determinare il *fair value* utilizzando una tecnica di valutazione in grado di stabilire quale prezzo avrebbe avuto l'operazione alla data di valutazione in un libero scambio motivato da normali considerazioni commerciali⁹⁹. L'entità è inoltre tenuta periodicamente a ricalibrare la tecnica di valutazione e verificarne la validità facendo riferimento ai prezzi di un'operazione corrente di mercato dello stesso strumento o a qualsiasi dato di mercato disponibile.

È stato già menzionato il fatto che gli strumenti rappresentativi di capitale devono essere valutati, per quanto possibile, sempre al *fair value*, in quanto il valore di mercato dei titoli azionari rappresenta l'informazione più utile che gli utilizzatori del bilancio possono ricevere. Tuttavia in alcuni casi limitati l'IFRS 9 continua ad ammettere la valutazione degli strumenti rappresentativi di capitale al costo, qualora:

- non sono a disposizione informazioni utili al fine di ricavare un'attendibile misurazione del *fair value*;
- si hanno a disposizione molteplici misurazioni del *fair value* e quella che rappresenta il costo risulta essere la più attendibile¹⁰⁰.

L'IFRS 9 inoltre stabilisce che qualora lo strumento rappresentativo di capitale sia qualificato come un investimento di natura strategica (non è quindi posseduto con lo scopo della negoziazione), l'entità che redige il bilancio può scegliere irrevocabilmente, al momento della rilevazione iniziale, di presentare le variazioni di *fair value* nell'OCI piuttosto che a conto economico¹⁰¹. In questo caso solamente i dividendi ottenuti dall'investimento vengono rilevati a conto economico mentre tutto l'ammontare che è stato rilevato nell'OCI non potrà essere riclassificato a conto economico nemmeno nel caso di vendita,

⁹⁷ IASB, *IFRS 9: Financial Instruments*, paragrafo 5.7.8

⁹⁸ IASB, *ED/2012/4 "Classification and Measurement: Limited Amendments to IFRS 9"* paragrafo B5.1.1

⁹⁹ IASB, *IFRS 9: Financial Instruments*, paragrafo 5.4.2

¹⁰⁰ IASB, *IFRS 9: Financial Instruments*, Appendice B, paragrafo 5.4.14

¹⁰¹ IASB, *IFRS 9: Financial Instruments*, paragrafo 5.7.5

riduzioni durevoli di valore o estinzione dello strumento finanziario (in quest'ultimo caso l'ammontare viene imputato a patrimonio netto)¹⁰². Tuttavia questa possibilità di scelta è stata criticata in quanto, permettendo ai redattori di bilancio di utilizzare modalità di contabilizzazione differenti per strumenti simili o addirittura identici, lascia ancora ampi margini di discrezionalità che hanno come effetto solamente quello di aumentare la complessità riguardo la redazione e la comprensione dei bilanci¹⁰³. In merito alla questione lo IASB ha deciso di fornire due metodi di contabilizzazioni delle variazioni di valore che si differenziano tra loro per le motivazioni che le hanno causate:

- se le variazioni di *fair value* sono state causate da una variazione del rischio di credito, allora l'ammontare deve essere iscritto nell'OCI ed imputato direttamente a patrimonio netto quando la passività è estinta;
- se le variazioni di *fair value* sono state causate da altre motivazioni differenti da quella precedente, l'ammontare dovrà essere imputato direttamente a conto economico¹⁰⁴.

In questo modo lo IASB ha risolto uno dei maggiori problemi sorti con lo IAS 39 durante la crisi finanziaria: le eventuali perdite su una passività derivanti da cambiamenti del rischio di credito non dovrebbero più intaccare il risultato d'esercizio e il conto economico verrebbe interessato solamente nel caso si tratti di passività detenute allo scopo di negoziazione¹⁰⁵.

La disciplina prevede anche la possibilità (al momento della rilevazione iniziale) di contabilizzare le variazioni di *fair value* causate da un cambiamento del rischio di credito direttamente a conto economico, come utile o perdita di esercizio, nel caso in cui l'imputazione nell'OCI comporti un aumento dell'*accounting mismatching* che altrimenti non si sarebbe verificato¹⁰⁶. Si è quindi appreso che, a causa di questa ulteriore possibilità di contabilizzare a conto economico le variazioni di *fair value* dovute a cambiamenti del rischio di credito qualora questo riduca l'asimmetria contabile, non tutte le passività finanziarie valutate al *fair value* subiscono lo stesso trattamento contabile. Complessivamente si può affermare che la disciplina introdotta dall'IFRS 9 ha avuto sicuramente il merito di semplificare tutta la materia riguardante la classificazione e la misurazione degli strumenti finanziari e ha saputo ridurre la presenza di elementi di soggettività nell'iscrizione delle attività al costo ammortizzato, introducendo criteri oggettivi come il *business model* e il *cash flow model*. La critica più grande mossa all'IFRS 9 rimane la mancata attenuazione dell'utilizzo della valutazione al *fair value* come richiesto dagli utilizzatori durante la recente crisi finanziaria. Lo IASB in merito non solo non è riuscito a ridurre l'utilizzo di questo criterio, ma di fatto ne ha ampliato la portata.

¹⁰² Rocca E., *Norme e tributi: Bilanci 2009 con il vecchio IAS 39*, Il Sole 24 Ore, 2009

¹⁰³ Sura A. *Il concetto di performance negli IFRS: Alcune considerazioni critiche alla luce dei più recenti progetti di aggiornamento degli standards contabili internazionali*, Rivista dei dottori commercialisti, volume n.4, 2010

¹⁰⁴ IASB, *IFRS 9: Financial Instruments*, paragrafo 5.7.7

¹⁰⁵ IASB, *IFRS 9: Financial Instruments*, Basis For Conclusions, paragrafo BC5.35

¹⁰⁶ Branz F. *Strumenti finanziari: dallo IAS 39 all'IFRS 9, "Guida alla contabilità & Bilancio"*, 2013, volume n.7

In tema di riclassificazione lo IASB ha osservato che la possibilità di riclassificare le attività finanziarie basata su ampi margini di soggettività (come accadeva nello IAS 39) aveva l'effetto di ridurre notevolmente la comparabilità tra bilanci di società differenti o peggio tra strumenti finanziari all'interno di uno stesso bilancio. A tal proposito è stato introdotto un nuovo criterio per riclassificare le attività finanziarie da una categoria all'altra basato su una maggiore oggettività. Secondo l'IFRS 9 solo quando si verifica un cambiamento nel modello di *business* è necessario riclassificare tutte le attività finanziarie interessate al cambiamento¹⁰⁷. Non sono invece ammesse riclassificazioni conseguenti al cambiamento di intenzioni su una singola attività dovuti alla modifica delle condizioni di mercato. Per procedere alla riclassificazione deve trattarsi di cambiamenti deliberati dal senior management che ci si attende siano molto infrequenti e che comportino discontinuità significative in rapporto alle attività dell'entità che redige il bilancio, dimostrabili verso terze parti¹⁰⁸. La riclassifica viene operata prospetticamente, deve essere rilevata in bilancio e inizia a manifestare i suoi effetti a partire dal primo *reporting period* successivo alla modifica del *business model*, sia esso annuale o trimestrale¹⁰⁹. È possibile citare alcune situazioni che non permettono la riclassificazione delle attività finanziarie: non costituiscono valida motivazione alla riclassifica i casi di azzeramento degli scambi su un determinato mercato in cui veniva venduta un'attività, cambiamenti nell'intento di gestione di un singolo strumento finanziario o trasferimenti tra parti interne alla stessa entità che operano secondo *business model* differenti. Restringendo la classificazione di fatto al solo caso di cambiamento di *business model*, l'IFRS 9 elimina la possibilità, introdotta con il Regolamento 1004/2008, di riclassificare attività finanziarie al di fuori della categoria del *fair value* per effetto della scomparsa di un mercato attivo e della conseguente minor attendibilità del *fair value* a fini di bilancio¹¹⁰. Nei casi in cui la riclassificazione è ammessa, uno strumento finanziario, a seguito di un cambiamento del modello di gestione, può quindi passare dalla valutazione al costo ammortizzato alla valutazione al *fair value*, o viceversa, dal *fair value* al costo ammortizzato. Nel primo caso si dovrà misurare il *fair value* alla data di riclassificazione e questo diventerà il nuovo importo da iscrivere in bilancio, imputando a conto economico gli eventuali utili o perdite che sorgono dalla differenza tra il precedente valore e il nuovo *fair value*; nel secondo caso il *fair value* iscritto alla data di riclassificazione diventerà il nuovo valore da contabilizzare¹¹¹. Per quanto riguarda le passività finanziarie l'IFRS 9 si limita a mantenere l'impossibilità di effettuare riclassificazioni come già stabilito dallo IAS 39.

¹⁰⁷ IASB, *IFRS 9: Financial Instruments*, paragrafo 4.9

¹⁰⁸ IASB, *IFRS 9: Financial Instruments*, Appendice B, paragrafo B4.4.1

¹⁰⁹ IASB, *IFRS 9: Financial Instruments*, paragrafo 5.3.1

¹¹⁰ Rugantino M., *Il bilancio della banca e degli altri intermediari finanziari*, Egea, 2016, p226

¹¹¹ IASB, *IFRS 9: Financial Instruments*, paragrafo 5.3.2-5.3.3

FIGURA 8 – RICLASSIFICAZIONE STRUMENTI FINANZIARI

		Reclassification into		
		FVTPL	FVOCI	Amortized cost
Reclassification out of	FVTPL		<ul style="list-style-type: none"> Financial asset continues to be measured at fair value Subsequent changes in fair value are recognized in OCI 	<ul style="list-style-type: none"> The fair value on the reclassification date is the new gross book value The effective interest rate is calculated based on the new gross book value
	FVOCI	<ul style="list-style-type: none"> Financial asset continues to be measured at fair value Cumulated OCI gain or loss is reclassified from equity to profit or loss 		<ul style="list-style-type: none"> Reclassification at fair value at the reclassification date Cumulated OCI gain or loss is removed from equity and adjusted against the fair value (new amortised cost)
	Amortized cost	<ul style="list-style-type: none"> The fair value on the reclassification date is the new book value Any difference between the previous amortized cost and the fair value is recognized in profit and loss 	<ul style="list-style-type: none"> Measurement of the fair value at the reclassification date Any difference between the previous amortized cost and the fair value is recognized in OCI 	

FONTE – IFRS 9 THE FINAL STANDARD, UNICREDIT RESEARCH, 2015

In appendice, nella figura A1, è possibile osservare i principali cambiamenti in tema di classificazione e misurazione degli strumenti finanziari rispetto allo IAS 39 apportati in un primo momento dall'*Exposure Draft* ED/2009/7 e successivamente dall'IFRS 9.

L'IFRS 9 ha inoltre modificato il principio IFRS 7 *Financial Instruments: Disclosure* al fine di adattarne il contenuto alle differenti disposizioni che regolano la classificazione delle attività e passività finanziarie. Nello specifico viene fatta richiesta di evidenziare:

- per le attività e passività finanziarie oggetto di designazione opzionale al FVTPL e per i titoli di capitale oggetto di designazione opzionale al FVOCI, le informazioni qualitative e quantitative

utili a definire la quantificazione di tali categorie e le motivazioni che hanno spinto alla designazione opzionale;

- per le passività finanziarie oggetto di designazione opzionale al FVTPL, la descrizione del metodo utilizzato per il calcolo della componente di proprio merito creditizio e il dettaglio dei cambiamenti di *fair value* che hanno impattato OCI;
- nel caso in cui si siano verificate riclassificazioni dovute a cambiamenti nei modelli di *business*, è richiesta un'illustrazione di tali cambiamenti e una descrizione qualitativa degli effetti sul bilancio;
- nell'ambito della descrizione delle politiche contabili, è richiesto un elenco dei principali criteri utilizzati a fronte delle aree di discrezionalità del principio¹¹².

2.5 HEDGE ACCOUNTING

Le novità introdotte in tema di *hedge accounting* hanno l'obiettivo di rispondere alle critiche mosse alle disposizioni dello IAS 39 ritenute spesso troppo stringenti e non idonee a riflettere le azioni di *risk management* delle entità. L'IFRS 9 mantiene comunque inalterate alcune disposizioni del precedente principio, in particolare:

- l'applicazione dell'*hedge accounting* rimane una scelta a disposizione dell'entità, non è obbligatoria;
- gli schemi contabili di *hedge accounting* basati sulle tre tipologie: *cash flow hedge*, *fair value hedge*, *net investment hedge*;
- la metodologia di quantificazione dell'inefficacia nel metodo del *cash flow hedge* rimane invariata;
- l'inefficacia della copertura è rilevata nel conto economico, con la sola eccezione dell'inefficacia relativa agli strumenti di capitale designati a FVOCI;
- la necessità di designare e documentare la copertura iniziale e la sua efficacia rimane la stessa¹¹³.

Il lavoro dello IASB si è focalizzato sulla rimozione di alcuni limiti e restrizioni aventi natura arbitraria che si ritiene abbiano impedito allo IAS 39 di qualificare alcune relazioni di copertura economica a fini contabili. Partendo dal presupposto che le coperture economiche vengono utilizzate per gestire le esposizioni a determinati rischi come i rischi di cambio, di tasso di interesse o derivanti dal prezzo di una materia prima, l'obiettivo dell'IFRS 9 è quello di rappresentare in bilancio gli effetti delle attività

¹¹² Rugantino M., *Il bilancio della banca e degli altri intermediari finanziari*, Egea, 2016, p231

¹¹³ Ogliari M., *IFRS 9 Strumenti finanziari: Hedge accounting*, Università di Parma, 2016


di *risk management*, nel caso in cui i rischi derivanti dalle esposizioni in essere possano impattare il conto economico (o la riserva OCI nel caso di strumenti di capitale per i quali venga esercitata l'opzione FVOCI)¹¹⁴.

Tra le principali novità introdotte dall'IFRS 9 si rilevano le nuove disposizioni in tema di efficacia delle coperture e ribilanciamento delle coperture. Lo IAS 39 prevede che la copertura debba essere altamente efficace in via prospettica e retrospettiva in un *range* dell'80%-125%. L'utilizzo di quest'ultimo ha portato numerose volte ad interrompere una relazione di copertura solo perché tale *range* non era stato rispettato, nonostante l'intenzione a mantenere la relazione di copertura era rimasta intatta. Per sopperire a questo problema l'IFRS 9 ha eliminato il test di efficacia quantitativo e ha introdotto un nuovo concetto di efficacia della copertura con l'applicazione di una valutazione della relazione economica esistente tra l'elemento coperto e lo strumento di copertura, con una maggiore possibilità di sviluppare una verifica dell'efficacia di tipo esclusivamente qualitativo. Elemento essenziale di una relazione di copertura è la porzione di copertura (*hedge ratio*) che esprime la quantità di oggetto coperto e di strumento di copertura effettivamente utilizzati. Allo stesso tempo l'IFRS 9 ha introdotto un nuovo concetto di ribilanciamento di una relazione di copertura che intende superare la logica dello IAS 39 di interruzione e successiva re-designazione dovuta ad inefficacia. Si tratta di un procedimento che adegua le quantità designate di elemento coperto e/o strumento di copertura in una relazione di copertura già esistente, in modo tale da ripristinare la proporzione di copertura senza interrompere la relazione¹¹⁵. Nella seguente figura è possibile osservare la nuova impostazione del *rebalancing*.

¹¹⁴ Rugantino M., *Il bilancio della banca e degli altri intermediari finanziari*, Egea, 2016, p253

¹¹⁵ Rugantino M., *Il bilancio della banca e degli altri intermediari finanziari*, Egea, 2016, p254

FIGURA 8 – REBALANCING



FONTE – OGLIARI M. STRUMENTI FINANZIARI: HEDGE ACCOUNTING, UNI. DI PARMA

Un'ulteriore modifica apportata dall'IFRS 9 riguarda l'allargamento del perimetro degli elementi coperti e degli strumenti di copertura:

- l'IFRS 9 prevede la possibilità di qualificare i derivati come elementi coperti, in combinazione con strumenti non derivati, a differenza dello IAS 39 che non prevede la possibilità di designare gli strumenti derivati come oggetto di copertura ad eccezione delle sole opzioni acquistate a copertura di opzioni vendute;
- il nuovo principio prevede la possibilità, al verificarsi di determinate condizioni, di qualificare come oggetto della copertura una componente di rischio di un *item* non finanziario, posizioni nette o *layer components* (strati di valore nominale), possibilità che era preclusa nel precedente principio;
- l'IFRS 9 consente di designare un gruppo di *item* come elementi coperti solo se tale gruppo è composto da elementi che sono individualmente designabili come elementi coperti e gli elementi all'interno del gruppo sono gestiti insieme in uno stesso gruppo ai fini del *risk management*;

- mentre lo IAS 39 consente di designare uno strumento non derivato come strumento di copertura solo per coprire il rischio sistematico, nell'IFRS 9 si prevede la possibilità di designare come strumento di copertura qualsiasi strumento finanziario non derivato classificato come FVTPL;
- il nuovo principio prevede la possibilità di effettuare la copertura su tutti gli strumenti di capitale iscritti nella categoria FVOCI anche se le variazioni di *fair value* non hanno impatto sul conto economico¹¹⁶.

Inoltre a differenza dello IAS 39 in cui la copertura di uno specifico rischio (o componente di rischio) relativo ad un strumento finanziario è ammessa a condizione che tale rischio sia identificabile e valutabile in maniera attendibile, il nuovo modello di *hedge accounting* introdotto dall'IFRS 9 estende questa possibilità anche ad *item* non finanziari a condizione che la componente sia separatamente identificabile e valutabile attendibilmente.

Infine occorre rilevare le differenze riguardo l'interruzione dell'*hedge accounting*. Mentre nello IAS 39 è prevista la possibilità di interrompere volontariamente una relazione di copertura, il nuovo principio vieta in maniera assoluta la possibilità di interruzione volontaria della relazione di copertura nel caso in cui gli obiettivi di *risk management* rimangano invariati.

¹¹⁶ Ogliari M., *IFRS 9 Strumenti finanziari: Hedge accounting*, Università di Parma, 2016

CAPITOLO 3 - EXPECTED CREDIT LOSS METHODOLOGY E IMPAIRMENT DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE

3.1 IL RISCHIO DI CREDITO NELLA PROSPETTIVA DEGLI ACCORDI DI BASILEA

Il rischio di credito, nella sua accezione più ampia, consiste nella possibilità che una variazione inattesa del merito creditizio di una controparte nei confronti della quale esiste un'esposizione, generi una corrispondente variazione inattesa del valore di mercato della relativa esposizione creditizia¹¹⁷. Da questa definizione è possibile osservare che il rischio di credito non è circoscritto alla sola ipotesi di insolvenza di una controparte (*credit default risk*) ma include anche il semplice deterioramento del merito creditizio (*downgrading*). In questa prospettiva il rischio di credito è misurato facendo riferimento ad una distribuzione nella quale i possibili eventi "insolvenza" e "non insolvenza" rappresentano solamente gli estremi e non le uniche due opportunità¹¹⁸. Si consideri, per esempio, un prestito a tasso fisso: è evidente che in presenza di un peggioramento del merito creditizio del debitore, il valore di mercato del prestito, calcolato come valore attuale dei flussi di cassa associati, subisce una diminuzione visto che il tasso di sconto utilizzato per calcolare il valore attuale aumenterà in conseguenza dell'aumento della probabilità di insolvenza della controparte.

Da questa definizione è inoltre possibile cogliere le due principali componenti del rischio di credito: la perdita attesa e la perdita inattesa.

La perdita attesa (*expected loss*, EL), che costituisce la prima manifestazione economica del rischio di credito, è rappresentata dal valore medio della distribuzione delle perdite. In quanto attesa, essa non rappresenta un rischio, dato che viene stimata ex ante dal prestatore che la copre aggiungendo un adeguato *spread* al tasso applicato sul prestito. Il calcolo della perdita attesa di un'esposizione creditizia richiede a sua volta la stima di tre parametri:

- 1) il valore atteso dell'esposizione in caso di insolvenza (*exposure at default*, EAD). È una variabile casuale data dall'esposizione corrente più la possibile variazione nella dimensione del prestito che interverrà nel lasso di tempo che va da oggi al possibile default. Nel caso di un mutuo, per esempio, l'esposizione è uguale al debito residuo previsto, anno per anno, dal piano di ammortamento del prestito;

¹¹⁷ Sironi A., Resti A., *Rischio e valore nelle banche*, Milano, 2008, Egea, pagina 351

¹¹⁸ Risaliti G., *La valutazione dei crediti nelle aziende bancarie nella prospettiva expected loss*, Milano, 2012, Rirea, pagina 5

- 2) la probabilità di insolvenza della controparte (*probability of default*, PD);
- 3) il tasso di perdita atteso in caso di insolvenza (*loss given default*, LGD), cioè la percentuale dell'esposizione che la banca prevede di non riuscire a recuperare, dopo l'escussione di tutte le garanzie, in caso di insolvenza della controparte. Può essere espresso anche come il complemento a uno del tasso di recupero atteso sull'esposizione (*recovery rate*, RR).

Analiticamente possiamo esprimere la perdita attesa come:

$$EL = EAD \times PD \times LGD$$

La perdita inattesa (*unexpected loss*, UL) è definita in termini matematici come la dispersione, nel lato negativo della distribuzione delle perdite, attorno al valore medio, cioè attorno alla EL. Le perdite inattese sono pertanto quelle realizzate in misura eccedente rispetto a quelle attese e rappresentano il vero rischio di credito (ossia il rischio che la perdita si dimostri, a posteriori, superiore a quella inizialmente stimata)¹¹⁹.

Questa distinzione assume rilievo anche sul piano contabile poiché mentre la perdita attesa riguardo ad un certo portafoglio di impieghi dovrebbe dar luogo ad una rettifica dell'attivo o a un accantonamento a fondi rischi, la perdita inattesa dovrebbe invece trovare adeguata copertura nel patrimonio della società. Con gli accordi di Basilea 2, entrati in vigore nel gennaio 2007, sono state introdotte numerose innovazioni riguardanti la funzione di *credit risk management*: la procedura di valutazione del merito creditizio è stata resa più sensibile all'effettiva rischiosità dell'esposizione e i requisiti patrimoniali adottati dalle banche sono stati omologati a quelli già adottati dalle autorità di vigilanza, in modo da evitare le c.d. operazioni di "arbitraggio regolamentare" che in precedenza avevano consentito alle banche di accrescere le proprie esposizioni di rischio senza aumentare il patrimonio di vigilanza. La recente crisi finanziaria ha portato poi il Comitato di Basilea ad elaborare un nuovo schema di regolamentazione prudenziale che va sotto il nome di Basilea 3 di cui è possibile riassumere brevemente le principali novità:

- nuovi criteri di calcolo del patrimonio di vigilanza che mirano ad aumentare la capacità di assorbimento delle perdite del capitale;
- requisiti patrimoniali addizionali di natura anticiclica volti ad assicurare che le banche mantengano un *buffer* di capitale da utilizzare per la copertura delle perdite in fasi di recessione economica e nuovi requisiti a fronte del rischio di mercato e di controparte;
- viene fissato un tetto massimo alla leva finanziaria e vengono individuati nuovi coefficienti di liquidità (il *liquidity coverage ratio* e il *net stable funding ratio*)¹²⁰.

¹¹⁹ Sironi A., Resti A., *Rischio e valore nelle banche*, Milano, 2008, Egea, pagina 354

¹²⁰ Risaliti G., *La valutazione dei crediti nelle aziende bancarie nella prospettiva expected loss*, Milano, 2012, Rirea, pagina 8

3.2 LA MISURAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO: IL METODO STANDARDIZZATO E I METODI FONDATI SU RATING INTERNI

Con il primo pilastro di Basilea 2 viene per la prima volta previsto a livello normativo l'utilizzo del *rating*¹²¹ per la misurazione del rischio di credito da utilizzare per stabilire l'assorbimento minimo di capitale. Sono previste tre metodologie utilizzate dalle banche per il calcolo del rischio di credito: metodo *standard*; metodo *internal rating based* di base (*IRB Foundation*); metodo *internal rating based* avanzato (*IRB Advanced*).

L'approccio *standard* predispone che le banche, al fine di valutare con maggiore precisione il profilo di rischio, possono fare affidamento alle valutazioni formulate da agenzie specializzate (agenzie di *rating*) appositamente autorizzate dall'autorità di vigilanza. Il presupposto di questo metodo è che il *rating* esterno rappresenti una misura affidabile del merito creditizio della controparte. A seconda del *rating* attribuito da queste agenzie, verrà utilizzata una ponderazione diversa per il calcolo dell'accantonamento di capitale che nello specifico si ottiene moltiplicando l'esposizione per il coefficiente di ponderazione e per il requisito patrimoniale dell'8%.

Tuttavia la vera novità di Basilea 2 risiede nella possibilità di ricorrere ad un sistema di *rating* elaborato internamente alla banca che comunque deve essere validato preventivamente dall'autorità di vigilanza nazionale chiamata a verificare l'esistenza di requisiti qualitativi e quantitativi minimi¹²². I *rating* di PD stimati internamente dalle banche differiscono da quelli delle agenzie sotto molti punti di vista ma rappresentano alla stregua di quelli esterni un giudizio sintetico sulla capacità di un'impresa di adempiere puntualmente alle proprie obbligazioni, valutandone *financial risk* e *business risk*¹²³. Il requisito patrimoniale sarà pertanto calcolato come:

$$PD \times LGD \times EAD \times MATURITY$$

Le metodologie IRB prevedono quindi quattro componenti per il calcolo del rischio di credito, che determinano le possibili perdite future di un prestito. La PD (*Probability of Default*) è una stima statistica della probabilità che una controparte possa passare allo stato di *default* entro un orizzonte temporale (che secondo gli accordi di Basilea 2 è di) un anno. Nel valutare il rischio di credito non si sta considerando la PD riferita alle singole esposizioni, bensì quella relativa a classi di debitori raggruppati in base al profilo di rischio, ossia per livello di *rating*¹²⁴. Per la sua stima sarà quindi necessario un procedimento a due stadi in cui nel primo si classifica il singolo debitore in una prefissata classe di *rating*

¹²¹ Un *rating* è una valutazione sintetica del merito di credito

¹²² Cannata F., *Il metodo dei rating interni*, Roma, 2010, Bancaria Editrice, pagina 119

¹²³ Sironi A., Resti A., *Rischio e valore nelle banche*, Milano, 2008, Egea, pagina 464

¹²⁴ De Laurentis G., *Rating interni e credit risk management*, Bancaria Editrice, Roma, 2001

e nel secondo si calcola una probabilità media di *default* per ciascuna di queste classi da applicare ai debitori interni ad essa. Si deve precisare che la nozione di *default* fornita da Basilea 2 è ben più ampia rispetto a quella comunemente intesa poiché ricomprende anche i casi di mero inadempimento contrattuale (debiti scaduti o sconfinati da oltre 90 giorni)¹²⁵. Per quanto riguarda i modelli di calcolo delle probabilità di *default* e di formazione delle classi di *rating* si distingue tra sistemi *point-in-time* e sistemi *through-the-cycle*. Con il primo tipo di modello i debitori vengono inseriti nelle classi di *rating* in funzione della loro situazione creditizia più recente, misurata in base agli indicatori di bilancio e di mercato considerati per la stima. Seguendo questo approccio il *rating* assegnato a ciascun cliente tende a muoversi in modo pro-ciclico, migliorando nelle fasi positive del ciclo economico e peggiorando in quelle negative, poiché una variazione della situazione economica del debitore determina una variazione nel relativo *rating*. Con il secondo tipo di modello i debitori sono inseriti nelle classi di *rating* in funzione della loro capacità di rimanere solvibili anche nelle fasi economiche negative. Questi *rating* tendono quindi a rimanere più stabili e tendenzialmente neutri rispetto alle oscillazioni del ciclo economico¹²⁶. La PD è inoltre l'unica delle quattro grandezze della funzione di ponderazione che viene stimata internamente dalla banca, a prescindere dall'approccio IRB utilizzato. Nel modello base infatti solamente la probabilità di *default* è stimata dalla banca, mentre per le altre grandezze vengono attribuiti valori predeterminati dall'autorità di vigilanza. In quello avanzato tutti i fattori di rischio sono stimati dalla banca, subordinatamente al rispetto di standard minimi¹²⁷.

Come già rilevato in precedenza l'esposizione al momento del default (EAD) rappresenta il valore a rischio dell'esposizione, o meglio, la stima dell'importo del prestito effettivamente soggetto al rischio di credito al momento del passaggio a *default* della controparte. Questa grandezza è fortemente condizionata da tre importanti fattori: il valore nominale del credito, le condizioni contrattuali che ne regolano utilizzo e rimborso e i comportamenti adottati dal creditore e dal debitore nella fase che precede l'insolvenza¹²⁸.

Per la definizione del tasso di perdita in caso di *default* (LGD) si rinvia al paragrafo precedente. Poiché non è possibile sapere a priori l'effettiva misura della perdita, che si manifesta solamente nel momento in cui le azioni nei confronti del debitore sono terminate, la misura della LGD non può che derivare da un procedimento di stima. È possibile distinguere tra modelli di stima *impliciti* e modelli di stima *espliciti*. I primi sono fondati sul presupposto che la LGD sia implicitamente contenuta nel prezzo del

¹²⁵ Basel Committee On Banking Supervision, *Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards*, paragrafo 452-453

¹²⁶ Risaliti G., *La valutazione dei crediti nelle aziende bancarie nella prospettiva expected loss*, Milano, 2012, Rirea, pagina 11

¹²⁷ Basel Committee On Banking Supervision, *Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards*, paragrafo 211

¹²⁸ Erzegovesi L., Bee M., *I modelli di portafoglio per la gestione del rischio di credito*, Bancaria Editrice, 2008, pagina 60

titolo obbligazionario a reddito fisso, emesso da imprese private, o di uno strumento derivato. I secondi sono invece utilizzati i dati sulle esposizioni andate effettivamente in *default* per ricavare la stima della LGD. All'interno di quest'ultima categoria distinguiamo:

- la *market LGD* basata sulle informazioni tratte dal mercato, che conduce a due misure alternative del tasso di recupero (RR):
 - il *price at default*, che rappresenta il valore dei titoli obbligazionari e dei prestiti negoziabili insoluti, rilevato subito dopo il *default* o trascorso un determinato periodo di tempo dall'annuncio di tale evento;
 - il *price at emergence*, che rappresenta il valore degli strumenti ricevuti in concambio dai creditori, al momento dell'emersione del debitore dallo stato di insolvenza¹²⁹.
- *workout LGD*, basata su evidenze interne alla banca relative ai recuperi effettivamente ottenuti dalle esposizioni in *default*. Il procedimento si articola in due fasi: inizialmente si costruisce una banca dati di riferimento (*reference data set*) rappresentativa del portafoglio di prestiti deteriorati della banca, in cui i flussi di cassa positivi rappresentano le somme recuperate mentre quelli negativi i costi diretti e indiretti connessi al recupero; nella seconda fase, a ciascuna esposizione *in bonis* è attribuita una LGD attraverso l'impiego di un appropriato modello statistico¹³⁰.

L'ultima variabile che è stata presa in considerazione è la scadenza effettiva con cui si intende, per una data esposizione, la media delle durate residue dei pagamenti contrattualmente previsti, ognuno dei quali ponderato per il relativo importo. La *maturity* è direttamente proporzionale al rischio di credito: tanto maggiore è la vita residua di un prestito, tanto maggiore sarà il rischio di un declassamento dello stesso ad un livello di *rating* inferiore.

È possibile quindi ridefinire la perdita attesa, nell'ambito degli accordi di Basilea, come la perdita che si manifesta in media entro un intervallo temporale di un anno su ogni esposizione (o *pool* di esposizioni) determinata, nel caso di sistemi di valutazione del rischio fondati su *rating* interni, come prodotto tra PD, LGD e EAD¹³¹.

¹²⁹ Querci F., *Rischio di credito e valutazione della loss given default*, Bancaria Editrice, 2007, pagina 20

¹³⁰ Cannata F., *Il metodo dei rating interni*, Bancaria Editrice, Roma, 2010, pagina 151

¹³¹ Risaliti G., *La valutazione dei crediti nelle aziende bancarie nella prospettiva expected loss*, Milano, 2012, Rirea, pagina 16

3.3 INCURRED LOSS MODEL SUL PORTAFOGLIO DI CREDITI

Come già rilevato nel primo capitolo dell'elaborato, lo IAS 39 prevede che gli strumenti finanziari classificati all'interno della voce L&R vengano valutati al costo ammortizzato ed i relativi proventi rilevati attraverso il criterio dell'interesse effettivo. I crediti, al pari di qualsiasi altro strumento finanziario non valutato al FVTPL, sono sottoposti al processo di *impairment*. Si ricorda che l'*impairment test* è la verifica che un'attività finanziaria (o un gruppo di attività finanziarie) abbia subito una perdita durevole di valore alla data di rilevazione in bilancio¹³². Questa verifica deve essere condotta con riferimento a tutte le esposizioni, comprese anche quelle che apparentemente non mostrano segni di deterioramento sul piano della qualità del credito¹³³. Sono stati già discussi nel primo capitolo i *loss event* elencati dallo IAS 39 che possono rappresentare sintomo obiettivo ed evidente di perdita di valore di un credito. Ci sono delle condizioni che questi eventi devono rispettare per poter essere presi in considerazione, anche se non hanno condotto effettivamente alla svalutazione dell'esposizione cui si riferiscono. È necessario che essi si siano verificati dopo la rilevazione iniziale, impattino sui futuri flussi di cassa finanziari stimati del credito (o del gruppo di crediti) cui si riferiscono e siano noti al momento della formazione del bilancio poiché nel determinare la svalutazione dei crediti non si possono prendere in considerazione perdite attese connesse ad eventi futuri, a prescindere dalla probabilità del loro accadimento¹³⁴. Il modello di determinazione delle perdite durevoli di valore assunto nello IAS 39 è quindi un modello di tipo *incurred loss* in cui le svalutazioni vengono contabilizzate solamente quando sono certe o stimabili in modo attendibile, basato su esperienze di perdite passate o su eventi attuali ma non ancora considerati dall'impresa nella valutazione del grado di rischio del singolo credito. Lo IAS 39 predispone la valutazione di tipo analitica (cioè effettuata con riferimento al singolo credito) per i crediti singolarmente significativi, per quelli, anche se non significativi, *non performing* (per i quali cioè vi è, individualmente, evidenza obiettiva di una perdita di valore) e per i crediti già oggetto di riduzione di valore i cui presupposti non sono ancora venuti meno. I crediti *non performing*, nella prassi bancaria, vengono fatti coincidere con quelli "deteriorati" che la Banca d'Italia definisce come in sofferenza, incagliati, ristrutturati e scaduti:

- sono crediti "in sofferenza" le esposizioni per cassa e fuori bilancio (finanziamenti, titoli, derivati, etc.) nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche se non accertato

¹³² Uno strumento finanziario ha subito una riduzione di valore e le perdite connesse a tale riduzione sono sostenute se, e soltanto se, vi sia l'obiettiva evidenza di tale avvenimento in seguito ad uno o più eventi che si siano verificati successivamente alla data di rilevazione iniziale dell'attività e tale evento abbia un impatto sui futuri flussi finanziari dello strumento.

¹³³ IASB, *IAS 39: Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*, paragrafi 58 – AG85

¹³⁴ Intonti M., *Lo IAS 39: Il trattamento contabile del portafoglio crediti ed i riflessi sull'equilibrio economico della banca*, Cacucci Editore, Bari, 2009, pagina 164

- giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca e dall'esistenza di eventuali garanzie;
- sono crediti "incagliati" le esposizioni per cassa e fuori bilancio (finanziamenti, titoli, derivati, etc.) nei confronti di soggetti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, prevedibile e tale da poter essere rimossa in un congruo periodo di tempo;
 - sono crediti "ristrutturati" le esposizioni per cassa e fuori bilancio (finanziamenti, titoli, derivati, etc.) per le quali la banca (o un *pool* di banche), a causa del deterioramento delle condizioni economiche-finanziarie del debitore, acconsente a modifiche delle condizioni contrattuali originarie che danno luogo ad una perdita;
 - sono crediti "scaduti" (o "sconfinati") le esposizioni per cassa e fuori bilancio (finanziamenti, titoli, derivati, etc.), diverse da quelle classificate a sofferenza, incaglio o fra le esposizioni ristrutturate, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute o sconfinati da oltre 90 giorni¹³⁵.

Ad ogni data di bilancio, i crediti da valutare analiticamente devono essere sottoposti al processo di *impairment*, confrontando il loro valore contabile con il valore attuale, al tasso di interesse effettivo originario, di tutti i flussi finanziari che si ritiene di incassare dagli stessi, considerando anche gli effetti di eventuali garanzie collaterali¹³⁶. La differenza tra i due importi, definita come il valore attuale dei flussi finanziari stimati come inesigibili, rappresenta la perdita di valore del credito che bisognerà imputare a conto economico. Lo IAS 39 prevede inoltre che qualora, in un esercizio successivo, l'ammontare della riduzione di valore diminuisca in seguito ad un evento verificatosi dopo che tale rettifica è stata rilevata, il valore originario del credito può essere ripristinato, nel rispetto del limite del costo ammortizzato del credito in assenza di svalutazione¹³⁷. Diversamente, i crediti che non sono sottoposti alle verifiche di *impairment* in via analitica (quindi classificati come *performing*), che non presentano quindi evidenze di perdite, devono essere oggetto di una svalutazione di tipo collettiva, che può anche essere utilizzata per determinati crediti *non performing*, non singolarmente significativi (per esempio di importo limitato)¹³⁸. L'entità nella valutazione collettiva, riunisce i crediti (o meglio i portafogli di crediti) in gruppi omogenei sulla base di caratteristiche simili di rischio creditizio indicative della capacità del debitore di assolvere ai propri impegni contrattuali (ad esempio in base alla tipologia del rapporto, del settore economico, della localizzazione geografica etc.). La stima dei flussi finanziari di ciascun gruppo omogeneo di crediti deve avvenire sulla base dell'esperienza storica di

¹³⁵ Circolare della Banca d'Italia n.272 del 30 luglio 2008

¹³⁶ ABI, *Documento IAS ABI Bluebook n.18*, pagina 24

¹³⁷ IASB, *IAS 39: Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*, paragrafo 65


¹³⁸ Rugantino M., *Il bilancio della banca e degli altri intermediari finanziari*, Egea, 2016, p121

perdite emerse con riferimento a crediti con caratteristiche simili a quelle del gruppo¹³⁹. Per quanto riguarda la metodologia di calcolo con la quale determinare l'importo della svalutazione collettiva, lo IAS 39 non fornisce un modello specifico, limitandosi a richiedere che il modello scelto sia in linea con la tipologia vigente *incurred loss*. Pertanto anche per la valutazione collettiva la rilevazione di perdite di valore a conto economico è subordinata alla considerazione di elementi oggettivi, quantificabili al momento della valutazione, che siano avvenuti dopo l'iscrizione iniziale del credito, senza prendere in considerazione quindi elementi futuri non accertabili alla data di predisposizione del bilancio.

Viene inoltre precisato che la svalutazione collettiva rappresenta solamente una tappa intermedia che precede una valutazione analitica. Infatti non appena l'evento di perdita sia riconosciuto per il singolo credito, questo deve essere stornato dal gruppo omogeneo e valutato individualmente.

È possibile mostrare l'albero decisionale rappresentativo di quanto esposto sopra in ambito di valutazione del portafoglio crediti.

FIGURA 9 - VALUTAZIONE ANALITICA VS. VALUTAZIONE COLLETTIVA (IAS 39)



FONTE – FUNDAMENTALS OF BANK: FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS, MONTESI G. UNISI

¹³⁹ Risaliti G., *La valutazione dei crediti nelle aziende bancarie nella prospettiva expected loss*, Milano, 2012, Rirea, pagina 31

3.4 ESIGEZA DI RIFORMA DEL MODELLO INCURRED LOSS

Come già rilevato in precedenza, la recente crisi finanziaria ha accentuato la complessità di applicazione dello IAS 39 a causa dell'ingente numero di regole ed eccezioni. Tutte queste difficoltà interpretative unite all'esigenza di procedere ad una convergenza internazionale tra i due *standard setter* hanno portato lo IASB alla sostituzione dello IAS 39 con il nuovo IFRS 9. La principale critica mossa al modello di *impairment incurred loss* è quella di aver impedito la tempestiva identificazione e la corretta quantificazione delle perdite di valore associate alle posizioni in portafoglio. Infatti nel modello di *impairment* previsto dallo IAS 39 le perdite di valore associate ai crediti in portafoglio possono essere riconosciute solamente quando vi è l'evidenza di un evento di perdita (sia questo riferibile ad un singolo credito o ad un portafoglio di crediti aventi le stesse caratteristiche), a condizione che questo evento si manifesti dopo la data di rilevazione iniziale. Questa necessità di dover identificare un c.d. *trigger event* per il riconoscimento della perdita di valore ha portato ad un sistematico ritardo nella rilevazione delle perdite stesse. Anche se gli obiettivi dello IAS 39 sono quelli di fornire criteri stringenti con i quali valutare la rilevazione delle perdite di valore e di evitare la creazione di cuscinetti ad *hoc* da parte del *management* nei periodi di crescita da utilizzare per livellare il livello degli utili nel corso del tempo, si è potuto osservare durante la recente crisi economica una differente pratica da parte del *management*, atta a posticipare la rilevazione delle perdite fino a che il *default* non si fosse verificato. Questo ritardo nell'identificazione del *trigger event* ha poi provocato come conseguenza uno strutturale ritardo nella rilevazione delle perdite¹⁴⁰. Il modello *incurred loss* ha di fatto contribuito ad aumentare il ritardo nella contabilizzazione delle perdite di valore anche a causa del divieto di rilevazione delle perdite attese, nonostante queste fossero già evidenti al momento della rilevazione iniziale del credito ed incorporate nel *pricing* dello strumento¹⁴¹. Ed è proprio questo divieto che ha portato ad una distorsione dei ricavi iniziali: infatti al momento in cui un prestito viene emesso il rischio di *default* viene incluso nel calcolo dell'interesse da applicare ma questa componente di perdita attesa, incorporata nel *pricing*, non viene presa in considerazione per la stima del tasso di interesse effettivo con il quale misurare il credito¹⁴². Un altro lato negativo del modello *incurred loss* è che fornisce informazioni distorte agli investitori in quanto:

- non essendo intaccato dal progressivo deterioramento del credito, il conto economico subisce una forte flessione solamente nel momento in cui il *trigger event* viene identificato, e questo nasconde tutta una serie di informazioni relative all'evoluzione delle condizioni dei crediti;

¹⁴⁰ IASB, *Report of the Financial Crisis Advisory Group*, 2009

¹⁴¹ IASB, *IAS 39: Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*, paragrafo BC 110

¹⁴² IASB, *Exposure Draft ED/2009/12 Financial Instruments: Amortised Cost and Impairment*

- l'aumento della rischiosità del credito avviene solamente con la rilevazione delle perdite e quindi con l'identificazione del *trigger event* anche se queste erano già attese al momento della rilevazione iniziale.

Un altro importante difetto rilevato nel modello di *impairment* previsto nello IAS 39 risiede nella troppa discrezionalità lasciata al *management* in alcune situazioni. Un'importante forma di discrezionalità è osservabile ad esempio nell'identificazione dei *loss event*: non è facile interpretare allo stesso modo gli eventi di difficoltà finanziaria del debitore diversi dallo stato di *default*; così come una violazione contrattuale o il mancato/ritardato pagamento dipendono dalla tipologia contrattuale alla base del rapporto di finanziamento. Questi ampi spazi di discrezionalità hanno di fatto portato ad un'identificazione degli eventi di perdita poco omogenea all'interno della comunità bancaria e finanziaria, anche a causa dell'approccio più o meno conservativo utilizzato nella declinazione dei *loss event* in veri e propri *trigger events*. Ulteriori forme di discrezionalità sono rinvenibili nella scelta delle variabili per la stima dell'*impairment loss*: a seconda che si ragioni in ottica *going concern* o *gone concern* è possibile fare una stima differente dei flussi finanziari futuri e dei tempi di recupero. Anche nell'area della svalutazione collettiva è possibile riscontrare forme di discrezionalità per quel che riguarda la definizione delle classi omogenee di rischio e la stima delle esperienze storiche di perdita, in cui si possono adottare differenti ampiezze della serie storica di riferimento piuttosto che differenti assunzioni sui modelli di stima scelti. Si tratta quindi di importanti variabili in cui le scelte del *management* possono essere determinanti nel riflettere le reali condizioni di rischiosità del portafoglio, e che difficilmente sono monitorabili dall'esterno.

L'attuale versione dello IAS 39 presenta inoltre un evidente disallineamento rispetto alla disciplina contenuta nelle norme di vigilanza prudenziale in tema di valutazione del rischio di credito di portafogli contenenti esposizioni non deteriorate. Infatti a differenza degli accordi di Basilea, dove è prevista la considerazione delle perdite anche soltanto attese al fine di dotare la banca di un patrimonio adeguato a fronteggiare perdite impreviste derivanti da variazioni avverse del rischio di credito, nei principi contabili internazionali ha prevalso, almeno in fase di prima applicazione, la finalità opposta di stimare la svalutazione dei crediti conseguente a variazioni avverse del rischio di credito soltanto se già manifestatesi¹⁴³. È possibile elencare i principali elementi di divergenza tra le due normative:

- l'orizzonte temporale di riferimento. Mentre negli accordi di Basilea la perdita attesa è determinata come il prodotto delle tre componenti (PD, LGD e EAD) su un orizzonte temporale di un anno, lo IAS 39 richiede di analizzare l'intera vita residua del credito;

¹⁴³ Risaliti G., *La valutazione dei crediti nelle aziende bancarie nella prospettiva expected loss*, Milano, 2012, Rirea, pagina 33

- il ruolo del margine di interesse nella copertura della perdita. A differenza del modello previsto dagli accordi di Basilea, un modello conforme ai principi contabili internazionali non può prevedere che siano iscritte svalutazioni al momento della rilevazione iniziale del credito;
- l'ammontare del credito da assumere come base per il calcolo della perdita attesa. Tale importo nelle disposizioni di vigilanza prudenziale coincide con l'esposizione al momento del default (EAD) mentre nello IAS 39 con il valore contabile al momento della valutazione¹⁴⁴.


In questi recenti anni di grave crisi finanziaria il modello di *impairment* di tipo *incurred* è stato oggetto di severe critiche anche per le conseguenze che lo stesso produce a livello macroeconomico. Il motivo è da ricercarsi principalmente, ma non solo, nelle sue caratteristiche pro-cicliche. Come è stato già rilevato, l'approccio di tipo *incurred loss* consente soltanto svalutazioni riferibili ad eventi già manifestatisi alla data del bilancio e questo determina una enfaticizzazione delle perdite nella fase di *downturn* del ciclo economico: è infatti in grado di provocare una contrazione nella concessione del credito che amplifica gli effetti negativi causati dalla congiuntura economica. In momenti di ciclo positivo il rischio contenuto associato alla ridotta rilevazione di perdite ancora non *occurred* produce un incremento nella concessione di nuovi finanziamenti, una sottostima delle perdite e una sovrastima del margine di interessi¹⁴⁵. Un modello *expected loss* dovrebbe, attraverso l'inclusione delle perdite attese, assicurare una maggiore normalizzazione degli accantonamenti, riducendo l'effetto pro-ciclico di un modello *incurred loss* che, come già discusso, rende difficile la creazione di riserve a fronte delle perdite attese¹⁴⁶.

¹⁴⁴ Meglio C. Pogliaghi P. Vandali W., *Basilea 2, Ias e nuovo diritto societario: l'impatto sulle banche e sul rapporto banca-impresa*, Bancaria Editrice, Roma, 2007, pagine 116-119

¹⁴⁵ Risaliti G., *La valutazione dei crediti nelle aziende bancarie nella prospettiva expected loss*, Milano, 2012, Rirea, pagina 35

¹⁴⁶ Sironi A., Resti A., *Rischio e valore nelle banche*, Milano, 2008, Egea

FIGURA 10 – EFFETTI PRO-CICLICI DEL METODO INCURRED LOSS



FONTE - FUNDAMENTALS OF BANK: FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS, MONTESI G. UNISI

3.5 ED/2009/12 FINANCIAL INSTRUMENT: AMORTISED COST AND IMPAIRMENT

Al fine di ovviare a questi inconvenienti, presentati nel paragrafo precedente, e di rispondere alle sollecitazioni del *Financial Crisis Stability Board*, lo IASB, nell'ambito del più ampio progetto di revisione integrale dello IAS 39, aveva elaborato una prima proposta di modifica del modello di *impairment incurred loss*. Il 12 novembre 2009 è stata emanata la prima *Exposure Draft Financial Instruments: Amortised Costs and Impairment* con lo scopo di introdurre un nuovo processo di *impairment* denominato *expected cash flow model* basato sul concetto di perdita attesa su crediti e su una visione *forward looking* che prenda in considerazione maggiormente ciò che si manifesterà nel futuro. L'obiettivo principale del progetto è quello di stabilire i principi per la valutazione al costo

ammortizzato delle attività finanziarie e delle passività finanziarie che permettano di fornire un numero maggiore di informazioni utili agli utilizzatori del bilancio, grazie anche all'inclusione di quelle concernenti le perdite future attese su crediti. In sostanza, agli utilizzatori di bilancio deve essere data la possibilità di valutare in maniera più semplice ed adeguata gli importi, i tempi e l'incertezza sui futuri *cash flows*, allo scopo di avere una visione più attendibile e trasparente degli strumenti finanziari oggetto della loro valutazione¹⁴⁷. L'obiettivo della valutazione al costo ammortizzato è quello di fornire informazioni circa il rendimento effettivo di un'attività finanziaria o una passività finanziaria permettendo l'allocatione degli interessi e delle spese stabilite contrattualmente, lungo la vita attesa dello strumento finanziario, secondo la rispettiva competenza economica¹⁴⁸. Per gli utilizzatori di bilancio è quindi importante avere a disposizione le informazioni sul rendimento effettivo che l'entità può ricavare dagli strumenti finanziari in suo possesso. Secondo quanto previsto dal progetto, la determinazione del rendimento effettivo deve essere basata sulle aspettative iniziali circa i flussi di cassa lungo la vita attesa dello strumento finanziario e il suo valore contabile iniziale. Pertanto, il costo ammortizzato è una misura che combina l'informazione corrente dei flussi di cassa finanziari a ciascuna data di misurazione con una valutazione di questi flussi che riflette le condizioni sulla rilevazione iniziale dello strumento finanziario¹⁴⁹. Il punto di rottura tra lo IAS 39 e questo nuovo progetto risiede proprio nell'inclusione dei flussi finanziari attesi, comprensivi delle perdite su crediti future attese, lungo la vita residua dello strumento finanziario per la determinazione del rendimento effettivo. Differentemente da quanto previsto nello IAS 39, il rendimento effettivo riflette un'allocatione lungo la vita attesa dello strumento finanziario, non solo di tasse, punti base pagati o ricevuti ed altri premi o sconti, ma anche delle stime iniziali delle perdite di credito attese¹⁵⁰(queste ultime non vengono cioè riconosciute immediatamente a seguito della rilevazione iniziale). Il metodo di calcolo del costo ammortizzato rimane quello dello IAS 39, l'unica differenza è proprio la considerazione delle perdite attese. Il costo ammortizzato deve essere calcolato usando il criterio dell'interesse effettivo, ed è definito come il valore attuale usando i seguenti *inputs*:

- i flussi finanziari attesi lungo la vita residua dello strumento finanziario;
- il tasso di interesse effettivo alla data di sconto¹⁵¹.

Il costo ammortizzato riflette quindi il valore attuale di tutti i flussi di cassa attesi al momento della rilevazione iniziale e scontati attraverso il tasso di interesse effettivo originario. In ogni momento della vita dello strumento finanziario questa relazione deve essere sempre rispettata e quindi il costo ammortizzato rispecchia la stima dei flussi di cassa attesi in quel preciso momento. A differenza del

¹⁴⁷ IASB, *Exposure Draft ED/2009/12 Financial Instruments: Amortised Cost and Impairment*, paragrafo 1

¹⁴⁸ IASB, *Exposure Draft ED/2009/12 Financial Instruments: Amortised Cost and Impairment*, paragrafo 3

¹⁴⁹ IASB, *Exposure Draft ED/2009/12 Financial Instruments: Amortised Cost and Impairment*, paragrafo 4

¹⁵⁰ IASB, *Exposure Draft ED/2009/12 Financial Instruments: Amortised Cost and Impairment*, paragrafo 5

¹⁵¹ IASB, *Exposure Draft ED/2009/12 Financial Instruments: Amortised Cost and Impairment*, paragrafo 6

metodo *incurred loss* in cui era espressamente vietato prendere in considerazione le perdite attese al momento della rilevazione iniziale, nell'*Exposure Draft* queste vengono invece allocate nel corso della vita dell'attività finanziaria. Si deve inoltre sottolineare che le stime dei valori e dei tempi fatte per il calcolo dei flussi finanziari futuri sono valori attesi e in quanto tali sono l'esito di probabilità ponderate dei possibili risultati e non valori certi in assoluto¹⁵². Il criterio dell'interesse effettivo determina l'allocatione nel tempo del rendimento effettivo, che include tutte le componenti di ricavo e di costo note al momento della rilevazione iniziale e quindi, nella visione dell'*Exposure Draft*, anche la componente di perdita attesa già nota al momento dell'erogazione del credito. Sarà quindi necessario dedurre questa componente rischiosa inclusa nel *pricing* iniziale dal tasso di interesse effettivo, al fine di rappresentare il vero ritorno economico del finanziamento¹⁵³. Il nuovo progetto prevede inoltre che nello stimare l'effetto delle perdite di credito sui flussi finanziari attesi, le entità possono usare varie fonti di dati che potrebbero essere interne o esterne come ad esempio: dati derivanti dall'esperienza storica dell'entità in merito alle perdite su crediti, rating interni, esperienza di perdite su crediti di altre entità, rating esterni, reports e statistiche¹⁵⁴. I dati storici come l'esperienza di perdita su crediti devono essere aggiustati al fine di riflettere gli effetti delle condizioni attuali che non hanno influenzato il periodo in cui i dati storici si riferiscono e per rimuovere gli effetti esistenti nel passato che non esistono attualmente. Le stime delle variazioni dei flussi di cassa attesi devono inoltre riflettere ed essere coerenti con i cambiamenti dei relativi dati osservabili (come ad esempio le variazioni dei tassi di disoccupazione, i prezzi delle materie prime, etc.) ed essere riviste regolarmente per ridurre ciascuna differenza tra queste stime e le perdite su crediti effettivamente realizzate¹⁵⁵.

La nuova definizione di costo ammortizzato data nell'*Exposure Draft*¹⁵⁶:

Valore al quale lo strumento finanziario è misurato alla rilevazione iniziale
- rimborsi di capitale
+/- l'ammortamento cumulato, utilizzando il criterio dell'interesse effettivo, di ciascuna differenza tra l'ammontare inizialmente iscritto in bilancio e l'ammontare a scadenza
+/- ciascuna addizione o riduzione risultante dall'effetto della revisione delle stime dei flussi di cassa attesi ad ogni data di bilancio

¹⁵² IASB, *Exposure Draft ED/2009/12 Financial Instruments: Amortised Cost and Impairment*, paragrafo 8

¹⁵³ IASB, *Exposure Draft ED/2009/12 Financial Instruments: Amortised Cost and Impairment*, paragrafo 10

¹⁵⁴ IASB, *Exposure Draft ED/2009/12 Financial Instruments: Amortised Cost and Impairment*, paragrafo B7

¹⁵⁵ IASB, *Exposure Draft ED/2009/12 Financial Instruments: Amortised Cost and Impairment*, paragrafo B8

¹⁵⁶ IASB, *Exposure Draft ED/2009/12 Financial Instruments: Amortised Cost and Impairment*, paragrafo B1

È possibile riassumere le caratteristiche fondamentali della nuova proposta:

- i crediti devono essere valutati in base al valore attuale dei flussi di cassa attesi, stimati al netto delle perdite attese determinate sulla base di modelli statistici costruiti considerando la distribuzione di probabilità di tutti i possibili eventi;
- il tasso di interesse effettivo deve essere assunto in misura pari a quello che eguaglia il valore attuale dei flussi di cassa attesi all'importo inizialmente erogato;
- ad ogni data di *reporting*, deve essere aggiornata la stima delle perdite attese (*catch-up adjustment*), procedendo ad una svalutazione laddove le stime di perdite del management fossero risultate peggiori, o ad una ripresa di valore qualora le stime fossero risultate migliori (la svalutazione o la ripresa di valore da rilevare a conto economico deve essere calcolata come, rispettivamente, incremento o decremento dei flussi di cassa attualizzati al tasso originario)¹⁵⁷.

Il modello proposto dall'ED, rispetto a quello previsto dallo IAS 39, consente indubbi miglioramenti, permettendo il riconoscimento immediato a conto economico delle perdite attese su crediti, riflettendo così più fedelmente la sostanza economica dello strumento finanziario. In questo modo, abbandonando la valutazione dei crediti in funzione degli importi contrattualmente stabiliti a favore di una valutazione in funzione dei ricavi, al netto delle perdite attese, stimati dal *management*, si elimina la sovrastima iniziale dei ricavi per interessi attivi che era stata causata dal mancato riconoscimento anticipato dei flussi reddituali non pienamente conseguibili nel tempo¹⁵⁸. Le perdite attese su crediti vengono prese in considerazione nella fase iniziale dello strumento finanziario: la componente attesa al momento dell'erogazione del credito deve essere dedotta dal tasso di interesse effettivo dello strumento finanziario mentre le variazioni della perdita attesa originaria devono essere immediatamente dedotte ed imputate a conto economico. L'entità deve quindi stimare la perdita attesa sullo strumento finanziario ed includerla, a decurtazione, nel tasso di interesse effettivo. In questo modo le perdite non incidono esclusivamente sul risultato d'esercizio in cui si manifestano poiché la perdita attesa viene ripartita lungo l'intera vita dello strumento finanziario, attraverso il processo di ammortamento, e va ad impattare ogni anno sul conto economico come quota di minori interessi rilevati, visto che gli interessi vengono iscritti in bilancio già al netto di tali perdite¹⁵⁹. Come già rilevato, ad ogni data di bilancio l'entità deve confrontare il valore contabile dello strumento finanziario e il valore attuale dei flussi di cassa attesi, utilizzando il tasso di interesse effettivo, al fine di rilevare possibili cambiamenti nelle stime relative alle perdite attese su crediti (*catch-up adjustment*). Se un'entità rivede le proprie stime, deve rettificare il valore contabile

¹⁵⁷ Risaliti G., *La valutazione dei crediti nelle aziende bancarie nella prospettiva expected loss*, Milano, 2012, Rirea, pagina 36

¹⁵⁸ ABI, Documento IAS Bluebook n.85: *Revisione dello IAS 39 – ED 2009/12 Amortized Cost and Impairment – Le proposte di modifica delle regole di impairment degli strumenti finanziari*, Bancaria Editrice, Roma, 2010, pagina 3

¹⁵⁹ Menicucci E., *Novità sul costo ammortizzato e sull'impairment dei financial instrument*, Contabilità finanza e controllo, n.4, 2010, pagine 322-328

dello strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari) per riflettere i flussi di cassa attuali e la nuova stima dei flussi di cassa attesi. Ad ogni data di rilevazione l'entità dovrà quindi ricalcolare il costo ammortizzato dello strumento finanziario come il valore attuale dei flussi di cassa attesi (sulla base delle stime riviste) utilizzando il tasso di interesse effettivo dello strumento stesso. Ogni aggiustamento derivante dal confronto della *expected loss* iniziale con quella attuale, deve poi essere rilevato a conto economico e presentato nel prospetto OCI¹⁶⁰.

L'ED specifica inoltre che i flussi di cassa utilizzati nel calcolo del costo ammortizzato, in quanto valori attesi, devono essere stimati considerando:

- tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario (capitale, interessi, *prepayment*, opzioni etc.);
- le commissioni e i punti base ricevuti o pagati tra le parti del contratto;
- per le attività finanziarie, le perdite su crediti lungo l'intera vita dello strumento¹⁶¹.

La stima dei flussi di cassa attesi per il calcolo del costo ammortizzato può essere fatta sia a livello di singolo debitore che di gruppo. Come già discusso, nello IAS 39, qualora si utilizzi la valutazione collettiva, sarà compito dell'entità quello di raggruppare le attività finanziarie in gruppi omogenei sulla base delle caratteristiche di rischio di credito.

Per quanto riguarda la presentazione nel prospetto di conto economico complessivo, l'*Exposure Draft* prevede che debbano essere inclusi i seguenti valori:

- i ricavi da interessi lordi calcolati usando il tasso di interesse effettivo prima di prendere in considerazione le perdite attese su crediti;
- la quota di perdite su crediti attese durante la vita dello strumento finanziario che sarà presentata come una riduzione dei ricavi da interessi lordi;
- i ricavi da interessi netti, che rappresenta la differenza tra i due valori appena visti;
- gli utili e le perdite risultanti da variazioni nelle stime dei valori di attività e passività finanziarie valutate al costo ammortizzato;
- gli interessi passivi calcolati utilizzando il criterio dell'interesse effettivo¹⁶².

A causa dell'elevata discrezionalità lasciata ai redattori di bilancio nel calcolo del costo ammortizzato, dovuta alla presenza di numerose stime, lo IASB ha imposto un elevato grado di *disclosure* per aumentare la trasparenza e fornire un maggior numero di informazioni sulle metodologie utilizzate per le stime di questi valori. A tal proposito, il nuovo progetto richiede un'informativa per classi di attività o passività finanziarie: l'entità è tenuta a raggruppare gli strumenti finanziari in classi che sono

¹⁶⁰ IASB, *Exposure Draft ED/2009/12 Financial Instruments: Amortised Cost and Impairment*, paragrafo B2

¹⁶¹ IASB, *Exposure Draft ED/2009/12 Financial Instruments: Amortised Cost and Impairment*, paragrafo B3

¹⁶² IASB, *Exposure Draft ED/2009/12 Financial Instruments: Amortised Cost and Impairment*, paragrafo 13

appropriate per la natura delle informazioni richieste e che prendono in considerazione le caratteristiche di questi strumenti finanziari¹⁶³.

Per le attività finanziarie misurate al costo ammortizzato, l'entità è tenuta ad usare un fondo accantonamento per tenere conto delle perdite su crediti. A tal proposito l'ED richiede un ampio grado di *disclosure* per ciascuna classe di attività finanziarie¹⁶⁴:

- una riconciliazione delle variazioni di tale conto durante il periodo; e
- la sua politica di *write-off*¹⁶⁵.

In particolare viene richiesto all'entità di mostrare come minimo:

- gli incrementi risultanti dall'allocazione iniziale delle perdite attese su crediti;
- gli incrementi e i decrementi risultanti dai cambiamenti nelle stime delle perdite attese su crediti;
- i *write-off*¹⁶⁶.

Per quanto concerne l'ultimo punto, l'entità deve includere tutti i *write-off* nel prospetto di riconciliazione delle variazioni del fondo accantonamento anche se un'attività finanziaria viene svalutata e cancellata nello stesso periodo. La seguente *Draft* proibisce, quindi, le svalutazioni dirette sul valore contrattuale di un'attività finanziaria, a seguito di una variazione del rischio di credito del debitore, fatte senza l'utilizzo di un fondo accantonamento. Solamente quando la perdita diventa effettiva si potrà procedere alla riduzione del valore contabile dello strumento e al corrispondente utilizzo del fondo¹⁶⁷.

Il modello proposto da questa ED è stato sottoposto a critiche molto severe da parte degli operatori bancari in quanto, nonostante ritenuto in grado di risolvere alcune problematiche legate al precedente modello *incurred loss*, è risultato eccessivamente complesso, oneroso da implementare, applicabile solamente a portafogli chiusi o a singoli crediti e non idoneo a ridurre la pro-ciclicità. Uno dei punti deboli di questo modello è proprio il meccanismo di *catch-up* che, dipendendo fortemente dalle stime delle perdite attese formulate dal *management*, comporta una valorizzazione dei crediti molto più vicina al *fair value* che non al costo ammortizzato, con la possibile conseguenza di una forte volatilità a livello di conto economico¹⁶⁸.

¹⁶³ IASB, *Exposure Draft ED/2009/12 Financial Instruments: Amortised Cost and Impairment*, paragrafo 14

¹⁶⁴ IASB, *Exposure Draft ED/2009/12 Financial Instruments: Amortised Cost and Impairment*, paragrafo 15

¹⁶⁵ Una riduzione diretta del valore contabile di un'attività finanziaria misurata al costo ammortizzato derivante dall'irrecuperabilità. Un'attività finanziaria è considerata irrecuperabile se l'entità non ha ragionevoli aspettative di recupero e ha cessato qualsiasi ulteriore attività di esecuzione.

¹⁶⁶ IASB, *Exposure Draft ED/2009/12 Financial Instruments: Amortised Cost and Impairment*, paragrafo B22

¹⁶⁷ IASB, *Exposure Draft ED/2009/12 Financial Instruments: Amortised Cost and Impairment*, paragrafo B23

¹⁶⁸ Risaliti G., *La valutazione dei crediti nelle aziende bancarie nella prospettiva expected loss*, Milano, 2012, Rirea, pagina 36

3.6 SUPPLEMENT TO ED/2009/12 FINANCIAL INSTRUMENTS: AMORTISED COST AND IMPAIRMENT – FINANCIAL INSTRUMENTS: IMPAIRMENT

Dopo che nel maggio e nel giugno 2010 IASB e FASB avevano cercato di formulare due distinte soluzioni per sopperire alle difficoltà riscontrate nell'ED/2009/12, i due *standard setter* internazionali, sotto la spinta delle richieste di maggiore omogeneità formulate dai capi del G-20, dal *Financial Stability Board* e dal Comitato di Basilea, hanno cercato di giungere ad una soluzione condivisa che, come primo risultato, ha prodotto il documento congiunto "IASB/FASB, *Supplement to ED/2009/12 Financial Instruments: Amortised Cost and Impairment – Financial Instruments: Impairment*", pubblicato nel gennaio 2011. È bene ricordare che pur pervenendo a questo compromesso, le visioni dei due *standard setter* in merito all'*impairment* continuano a rimanere distinte. L'obiettivo primario dello IASB nell'ED/2009/12 è stato quello di incorporare le perdite attese su crediti iniziali nella determinazione del tasso di interesse effettivo ritenuto più riflessivo della sostanza economica dei prestiti, non credendo fosse opportuno riconoscere tutte le perdite attese su crediti immediatamente poiché considera l'*impairment* come una parte della misurazione dell'attività finanziaria al costo ammortizzato dopo la loro rilevazione iniziale. L'obiettivo del FASB nel suo approccio inizialmente proposto era invece quello di garantire che il fondo accantonamento fosse sufficiente per coprire tutte le perdite su crediti stimate durante la vita residua dello strumento¹⁶⁹.

Con questo documento supplementare, lo IASB, pur mantenendo l'orientamento *expected loss*, ha cercato di risolvere le problematiche di applicazione relative ai portafogli aperti rispetto al modello inizialmente proposto. In particolare, in questo documento integrativo lo IASB ha affrontato alcune delle principali preoccupazioni degli intervistati sull'*Exposure Draft* originaria e ha deciso per i portafogli aperti di:

- disaccoppiare il calcolo del tasso di interesse effettivo dalla considerazione delle perdite attese su crediti che devono essere contabilizzate separatamente;
- determinare la tempistica di rilevazione delle perdite attese in relazione alle caratteristiche delle attività finanziarie e in maniera coerente con i sistemi interni di gestione del rischio di credito;
- rimuovere i crediti commerciali a breve termine dal campo di applicazione del documento supplementare visto che le proposte in merito al riconoscimento dei ricavi non sono ancora state deliberate;
- rappresentare le perdite attese su crediti in maniera proporzionale al tempo utilizzando l'età media ponderata e la vita media ponderata del portafoglio¹⁷⁰.

¹⁶⁹ IASB/FASB, *Supplement to ED/2009/12, Financial Instruments: Impairment*, paragrafo IN5-IN6

¹⁷⁰ IASB/FASB, *Supplement to ED/2009/12, Financial Instruments: Impairment*, paragrafo BC33

È opportuno innanzitutto dare la definizione di portafoglio aperto secondo lo IASB. Per portafogli aperti si intendono gruppi di attività finanziarie raggruppate sulla base di caratteristiche simili (come ad esempio la tipologia di attività, la valutazione del rischio di credito, la posizione geografica, ecc.) gestite in modo aggregato e a prescindere dal momento della loro origine. In un portafoglio aperto, pertanto, le attività finanziarie vengono aggiunte nel momento in cui si generano o in quello della loro acquisizione e sono rimosse per effetto di trasferimenti ad altri portafogli, di vendite o trasferimenti a soggetti esterni, di rimborsi e svalutazioni in ciascun periodo¹⁷¹.

Elemento caratterizzante di questo documento supplementare è la suddivisione dei crediti (e più in generale delle attività finanziarie), gestiti in un portafoglio aperto, in due grandi gruppi, prendendo in considerazione criteri normalmente utilizzati dalle banche per misurare e monitorare la qualità delle varie esposizioni. Il primo gruppo è quello relativo ai crediti *non performing*, di cui si è già discusso nel paragrafo 3, spesso gestiti a livello individuale, per i quali ci sono poche possibilità di recupero parziale o totale dell'esposizione, che vengono allocati nel c.d. *bad book*. Il secondo gruppo è quello relativo ai crediti *performing*, che non presentano problemi di recupero e, al contrario dei precedenti, vengono generalmente monitorati a livello di portafoglio, allocati nel c.d. *good book*¹⁷². Il seguente documento prevede che ad ogni chiusura di bilancio l'entità debba riconoscere un fondo svalutazioni crediti:

- per le attività finanziarie classificate nel *good book*, che non presentano una chiara evidenza di *default*, è possibile rilevare le perdite attese su crediti lungo il periodo di vita residua dell'attività per un ammontare pari al maggiore tra:
 - le perdite attese su crediti lungo la vita residua, ripartite in maniera proporzionale al tempo (*time-proportional approach*);
 - le perdite attese su crediti che l'entità si aspetta di sostenere nel "prevedibile futuro" (non inferiore a 12 mesi).
- per le attività finanziarie classificate nel *bad book*, le perdite attese durante la vita residua devono essere rilevate per intero e immediatamente a conto economico¹⁷³.

Nel *bad book* confluiranno tutte quelle attività finanziarie che presentano una forte ed imminente probabilità di *default*, per le quali l'approccio *time-proportional* non permette di costituire un accantonamento di ammontare sufficiente per la copertura delle perdite prima che si verifichino.

Per quanto riguarda la rilevazione delle perdite attese su attività finanziarie iscritte in questo gruppo occorre rilevare che l'accantonamento effettuato non corrisponde sempre all'intero valore nominale ma piuttosto rappresenta il cento per cento delle perdite attese su queste attività finanziarie¹⁷⁴.

¹⁷¹ IASB/FASB, *Supplement to ED/2009/12, Financial Instruments: Impairment*, paragrafo B1

¹⁷² Risaliti G., *La valutazione dei crediti nelle aziende bancarie nella prospettiva expected loss*, Milano, 2012, Rirea, pagina 39

¹⁷³ IASB/FASB, *Supplement to ED/2009/12, Financial Instruments: Impairment*, paragrafo 2

¹⁷⁴ IASB/FASB, *Supplement to ED/2009/12, Financial Instruments: Impairment*, paragrafo BC36

In relazione alle attività finanziarie iscritte nel *good book*, il documento supplementare ha previsto che l'entità debba stimare, alla chiusura di ogni esercizio, le perdite su crediti attese per la vita residua del portafoglio di attività finanziarie e determinare un accantonamento pari ad un ammontare proporzionale al tempo di queste perdite su crediti attese. L'ammontare in questione è basato sull'età media ponderata e la vita media ponderata del portafoglio¹⁷⁵.

Come già rilevato, si dovrà poi confrontare, ad ogni chiusura del bilancio, il valore delle perdite attese proporzionali al tempo con quello delle perdite attese nel prevedibile futuro. Il maggiore tra questi due rappresenta il valore del fondo accantonamento che l'entità deve costituire a fronte delle perdite attese su crediti.

Lo IASB ha previsto due metodi alternativi per il calcolo della *time-proportional expected loss* di ogni attività finanziaria¹⁷⁶:

- *straight-line approach*. Si moltiplica l'intero ammontare delle perdite attese lungo la vita residua del portafoglio per il rapporto tra l'età attesa del portafoglio e la sua vita attesa (questo approccio può essere usato sia scontando che non scontando le stime, *discounted/undiscounted straight-line approach*);
- *annuity approach*. Si converte l'intero ammontare attualizzato delle perdite attese lungo la vita residua del portafoglio in rendite sulla base della vita attesa dello stesso e accumulando queste *annuity* per l'età del portafoglio (questo approccio utilizza solamente stime scontate).

Viene specificato che l'età attuale e la vita attesa totale del portafoglio sono medie ponderate che vengono aggiornate ad ogni data di chiusura di bilancio. L'età di un portafoglio è basata sul tempo trascorso dalla rilevazione iniziale delle attività finanziarie all'interno del portafoglio stesso. Nel calcolo della vita media attesa di un portafoglio si deve considerare non solo la durata contrattuale delle attività all'interno del portafoglio, ma anche altri elementi come la possibilità di un rimborso anticipato o l'esistenza di opzioni¹⁷⁷.

Ai fini dell'utilizzo del *discounted straight-line approach* o dell'*annuity approach*, lo IASB consente all'entità di utilizzare per il calcolo dei valori attuali qualsiasi ragionevole tasso compreso tra il tasso *risk free* e il tasso di interesse effettivo (come già previsto nello IAS 39)¹⁷⁸.

Si analizza ora il secondo valore che, per le attività classificate nel *good book*, deve essere confrontato con la *time-proportional expected loss*: le perdite attese su crediti che l'entità si aspetta di sostenere nel prevedibile futuro.

¹⁷⁵ IASB/FASB, *Supplement to ED/2009/12, Financial Instruments: Impairment*, paragrafo BC38

¹⁷⁶ IASB/FASB, *Supplement to ED/2009/12, Financial Instruments: Impairment*, paragrafo B8

¹⁷⁷ IASB/FASB, *Supplement to ED/2009/12, Financial Instruments: Impairment*, paragrafo B9

¹⁷⁸ IASB/FASB, *Supplement to ED/2009/12, Financial Instruments: Impairment*, paragrafo B10

Per prevedibile futuro, il documento supplementare ha specificato che si deve intendere il periodo rispetto al quale l'entità può sviluppare specifiche proiezioni di eventi e condizioni, la cui estensione è da ritenersi sostanzialmente costante nel tempo che si deve assumere in misura uguale o inferiore alla durata media attesa di un portafoglio di attività finanziarie. Per classi di attività finanziarie con un breve periodo di vita attesa, il prevedibile futuro può essere uguale all'intera vita media attesa del portafoglio¹⁷⁹. Il valore di questa grandezza è calcolato quindi come la miglior stima delle perdite su crediti attese che si verificano in un periodo di tempo futuro in cui è possibile sviluppare specifiche proiezioni di eventi e condizioni che si potrebbero verificare e l'ammontare delle perdite su crediti può essere ragionevolmente stimato sulla base di queste specifiche proiezioni¹⁸⁰.

L'ammontare delle perdite attese nel prevedibile futuro (*foreseeable future*) rappresenta una soglia minima (*floor*) di perdite. L'obiettivo dello IASB nello stabilire questa soglia, è quello di evitare che l'ammontare complessivo degli accantonamenti possa essere troppo basso, soprattutto nelle fasi positive di ciclo economico, e di fronteggiare adeguatamente il rischio di perdite per quei portafogli caratterizzati da alti tassi di default nei primi anni di esistenza¹⁸¹.

Occorre infine specificare che un'entità nello sviluppare le stime delle perdite attese su crediti lungo la vita residua delle attività finanziarie e di quelle attese nel prevedibile futuro, deve considerare tutte le informazioni disponibili, sia interne e specifiche all'entità, che esterne. Queste informazioni includono dati storici, condizioni economiche correnti e previsioni su eventi futuri e condizioni economiche future¹⁸².

Il punto debole di questo nuovo modello presentato nel documento supplementare, così come già rilevato nella precedente ED/2009/12, è la presenza di un elevato grado di discrezionalità da parte del *management* dovuta alle numerose stime richieste. A tal proposito lo IASB, anche in questo caso, ha previsto un elevato livello di *disclosure*. È già stato discusso che per le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato l'entità deve utilizzare un accantonamento per tenere conto delle perdite su crediti.

L'entità è tenuta a¹⁸³:

- tenere separati gli accantonamenti relativi al *good book* da quelli relativi al *bad book*;
- se l'ammontare delle perdite attese nel prevedibile futuro è maggiore della *time-proportional expected loss*, si deve indicare la differenza tra questi due valori;
- per le attività iscritte nel *bad book* è richiesta la presentazione di un prospetto che permetta la riconciliazione con il valore nominale.

¹⁷⁹ IASB/FASB, *Supplement to ED/2009/12, Financial Instruments: Impairment*, paragrafo B14-B15

¹⁸⁰ IASB/FASB, *Supplement to ED/2009/12, Financial Instruments: Impairment*, paragrafo B11

¹⁸¹ Risaliti G., *La valutazione dei crediti nelle aziende bancarie nella prospettiva expected loss*, Milano, 2012, Rirea, pagina 40

¹⁸² IASB/FASB, *Supplement to ED/2009/12, Financial Instruments: Impairment*, paragrafo B5

¹⁸³ IASB/FASB, *Supplement to ED/2009/12, Financial Instruments: Impairment*, paragrafo Z7

Inoltre per le attività finanziarie iscritte nel *good book* l'entità è tenuta a presentare una serie di informazioni come il valore nominale totale delle attività finanziarie, l'ammontare totale delle perdite attese su crediti, l'ammontare del fondo di svalutazione, utili agli utilizzatori di bilancio per avere una visione trasparente di come sono stati ottenute le stime¹⁸⁴.

Per quanto riguarda la situazione in cui le condizioni del debitore peggiorino: il trasferimento dal *good book* al *bad book* determina l'immediata rilevazione a conto economico dell'intero ammontare delle residue perdite attese connesse a quell'esposizione. Più precisamente una parte dell'accantonamento del portafoglio *good book* calcolata con il *time-proportional approach* deve essere trasferita al portafoglio *bad book*. In questa situazione gli accantonamenti del portafoglio *good book* vengono ridotti in misura pari alla quota parte trasferita, mentre nel portafoglio *bad book* l'esistenza di perdite superiori rispetto agli accantonamenti trasferiti, dà luogo ad un ulteriore immediato stanziamento a conto economico uguale alla differenza rilevata¹⁸⁵. Lo IASB non fornisce invece alcuna informazione in merito al trasferimento di attività finanziarie dal *bad book* al *good book*.

Per un migliore chiarimento sul funzionamento del calcolo delle perdite attese proporzionali al tempo con lo *straight-line approach*, lo IASB ha fornito degli esempi illustrativi nel documento supplementare. Questo esempio usa le stime non scontate, anche se l'entità ha la facoltà di utilizzare stime scontate¹⁸⁶.

¹⁸⁴ IASB/FASB, *Supplement to ED/2009/12, Financial Instruments: Impairment*, paragrafo Z8

¹⁸⁵ Risaliti G., *La valutazione dei crediti nelle aziende bancarie nella prospettiva expected loss*, Milano, 2012, Rirea, pagina 41

¹⁸⁶ IASB/FASB, *Supplement to ED/2009/12, Financial Instruments: Impairment*, paragrafo IE6

FIGURA 11 – FONDO SVALUTAZIONI CON IL METODO STRAIGHT-LINE

Impairment allowance — straight-line approach and 'higher of' test								
Portfolio	Expected credit losses over remaining life	Weighted average age	Weighted average life	Annual amount	Time-proportional amount (TPA)	Foreseeable future period (FFP)	FFP expected credit losses (Floor)	Impairment allowance
	A	B	C	$D = A / C$	$E = A \times (B/C)$ $= B \times D$	F	G	H = greater of E and G
Z	100	3 years	5 years	20	60	2 years	100	100 (Floor)
Y	100	2 years	5 years	20	40	2 years	70	70 (Floor)
X	100	2 years	5 years	20	40	1 year	35	40 (TPA)
W	100	3 years	5 years	20	60	1 year	55	60 (TPA)
V	100	2 years	10 years	10	20	3 years	40	40 (Floor)
U	100	5 years	10 years	10	50	3 years	35	50 (TPA)

FONTE – IASB/FASB SUPPLEMENT TO ED/2009/12

La tabella sopra mostra una serie di portafogli di attività finanziarie. La colonna E rappresenta la *time-proportional expected loss* calcolata come il prodotto tra l'ammontare delle perdite su crediti attese lungo la vita residua del portafoglio di attività finanziarie moltiplicata per il rapporto tra l'età media ponderata e la vita media ponderata del portafoglio stesso. Il periodo a cui si riferiscono le perdite attese non è altro che la differenza tra la vita media ponderata e l'età media ponderata: ad esempio il portafoglio Z ha una vita residua media di $5-3=2$ anni mentre il portafoglio Y di $5-2=3$ anni. Il *foreseeable future period* deve essere uguale o minore della vita residua media del portafoglio. Il valore del fondo svalutazione crediti ad ogni chiusura di bilancio sarà uguale al maggiore tra il TPA e il *floor*.

Alla chiusura di ogni esercizio il fondo svalutazioni crediti può subire delle variazioni che si differenziano a seconda della sua composizione. Se il fondo è determinato dal valore TPA le variazioni possono essere dovute principalmente a cambiamenti delle aspettative di perdita, della composizione del portafoglio alla data di reporting, dell'età o della vita media ponderata del portafoglio. Se invece il fondo è determinato dal valore *floor*, le variazioni del saldo possono essere dovute a cambiamenti delle aspettative di perdita per il prevedibile futuro o della composizione del portafoglio alla data di bilancio¹⁸⁷. Per quanto concerne il calcolo del fondo svalutazioni crediti con l'*annuity approach*, lo IASB fornisce il seguente esempio¹⁸⁸.

¹⁸⁷ IASB/FASB, *Supplement to ED/2009/12, Financial Instruments: Impairment*, paragrafo IE11

¹⁸⁸ IASB/FASB, *Supplement to ED/2009/12, Financial Instruments: Impairment*, paragrafo IE13 – IE14

FIGURA 12 – TIME PROPORTIONAL AMOUNT CON IL METODO ANNUITY

Impairment allowance — annuity approach									
Portfolio	Expected credit losses over remaining life	Present value of expected credit losses	Discount rate	Ordinary annuity factor	Annuity	Weighted average age	Weighted average life	Notional interest (see paragraph IE14)	Time-proportional amount (TPA)
	A	B = PV of A (using C and G*)	C	D (using C and G)	E = B / D	F	G	H	I = (E × F) + H
Z	100	71.30	7%	4.1002	17.39	3 years	5 years	3.74	55.91
Y	100	74.73	6%	4.2124	17.74	2 years	5 years	1.06	36.54
X	100	78.35	5%	4.3295	18.10	2 years	5 years	0.90	37.10
W	100	71.30	7%	7.0236	7.24	3 years	10 years	1.56	23.28
V	100	55.84	6%	7.3601	7.59	2 years	10 years	0.45	15.63
U	100	61.39	5%	7.7217	7.95	5 years	10 years	4.15	43.90

* In this example, the annuity calculation used the weighted average life because of the simplifying assumption that all losses occur at the end of the life.

FONTE - IASB/FASB SUPPLEMENT TO ED/2009/12

Utilizzando questo approccio, l'entità deve necessariamente scontare le stime ad un tasso compreso tra quello privo di rischio e il tasso di interesse effettivo calcolato come previsto dallo IAS 39. Per semplicità in questo esempio si assume che le perdite sono attese alla fine della vita media ponderata e *gli annuity factors* sono basati su un'*annuity* ordinaria¹⁸⁹.

Il *notional interest* è calcolato sulla base della somma di tutte le precedenti *annuity* e gli interessi moltiplicati per il tasso di sconto. L'interesse nozionale è calcolato sommando gli interessi relativi ai periodi basati sull'età media ponderata. Ad esempio per il portafoglio Z questo valore coinciderà con la somma degli interessi per il periodo 1-3 anni¹⁹⁰.

¹⁸⁹ Annuity PV Factor = $[1 - (1+r)^{-n}] / r$

¹⁹⁰ Dove gli interessi al primo anno sono calcolati come: $(17.39) \times [(1.07)^{1-1} - 1] = 0$; gli interessi al secondo anno: $(17.39) \times [(1.07)^{2-1} - 1] = 1.22$; gli interessi al terzo anno: $(17.39) \times [(1.07)^{3-1} - 1] = 2.52$

FIGURA 13 – CALCOLO DEL NOTIONAL INTEREST

	Year 1	Year 2	Year 3	Years 1 – 3	Year 4	Year 5	TOTAL
Annuity for Z	17.39	17.39	17.39	52.17	17.39	17.39	86.95
Interest (7%)	0	1.22	2.52	3.74	3.91	5.40	13.05
				55.91			100.00

FONTE - IASB/FASB SUPPLEMENT TO ED/2009/12

Il valore TPA sarà dato dalla somma del prodotto dell'*annuity* per l'età media ponderata e l'interesse nozionale calcolato come sopra. Anche in questo caso il valore del fondo svalutazioni crediti coinciderà con il maggiore tra il valore TPA e il *floor*.

Nel documento supplementare è previsto anche un esempio che illustra il meccanismo per il trasferimento di un ammontare dal *good book* al *bad book*, e come è determinato il saldo accantonamenti per il *bad book*¹⁹¹.

FIGURA 14 – TRASFERIMENTO DI UN'ATTIVITÀ FINANZIARIA AL BAD BOOK

Impairment allowance — transfer to 'bad book'						
Portfolio	Nominal amount to transfer to 'bad book'	Expected loss over remaining life on transferred amount	Weighted average age of transferred amount	Weighted average life of transferred amount	Allowance transferred from 'good book'	Additional allowance needed for 'bad book'
	A	B	C	D	$E = B \times C / D$	$F = B - E$
T	300	50	4 years	5 years	40	10
S	200	40	2 years	5 years	16	24
R	250	50	2.5 years	5 years	25	25
Q	400	75	3.5 years	5 years	52.5	22.5
P	150	100	1.5 years	10 years	15	85
O	500	80	4 years	10 years	32	48

FONTE - IASB/FASB SUPPLEMENT TO ED/2009/12

¹⁹¹ IASB/FASB, *Supplement to ED/2009/12, Financial Instruments: Impairment*, paragrafo IEZ18

Come è possibile osservare dalla tabella il valore dell'accantonamento del *good book* da trasferire nel *bad book* è calcolato allo stesso modo del TPA nel metodo *straight-line*. Nel caso in cui le perdite attese presentate nella colonna B si rivelano maggiori degli accantonamenti trasferiti (colonna E), sarà necessario provvedere ad un accantonamento addizionale pari alla differenza rilevata.

Questa prima soluzione congiunta in un certo senso soddisfaceva entrambi gli obiettivi dei due *standard setter*: dal punto di vista dello IASB si evitava l'immediata e integrale rilevazione delle perdite attese attraverso una graduale imputazione delle stesse lungo la vita del portafoglio di attività finanziarie; dal punto di vista del FASB l'introduzione del *floor* aveva stabilito una soglia minima di accantonamento legata alla stima delle perdite attese per il prevedibile futuro permettendo di limitare la rilevazione insufficiente e tardiva delle perdite su portafogli di crediti *performing*. La stessa soglia minima di accantonamento è stata in grado di limitare il problema della pro-ciclicità già evidenziato nell'ED/2009/12 per effetto del *catch-up adjustment*. Con l'introduzione del *floor* infatti le perdite su crediti non deteriorati vengono imputate gradualmente lungo tutta la vita dell'esposizione, limitando la sovrastima del margine di interessi in fasi espansive del ciclo economico, mentre nelle fasi negative del ciclo le maggiori svalutazioni riguardano solamente i crediti trasferiti al *bad book* (dal momento che per i crediti iscritti nel *good book* prosegue la graduale imputazione delle perdite attese nell'ottica del *time-proportional approach*)¹⁹².

3.7 ED/2013/3 FINANCIAL INSTRUMENTS: EXPECTED CREDIT LOSSES E VERSIONE FINALE DEL NUOVO IFRS 9

Nonostante il documento supplementare del 2011 aveva portato indubbi miglioramenti rispetto ai lavori precedenti, alcune proposte non sono state accolte in maniera favorevole come ad esempio il concetto di "prevedibile futuro", la soglia minima di accantonamento (*floor*), la previsione di due metodologie per il calcolo della *time-proportional expected loss* e l'eccessiva discrezionalità lasciata al *management* nell'individuazione del tasso di sconto da applicare nella determinazione delle perdite attese. Prendendo in considerazione i vari commenti ricevuti dagli osservatori sui due modelli precedentemente proposti, i due *Boards* hanno elaborato un nuovo modello di stima delle perdite di valore denominato *three-bucket approach* presentato per la prima volta nel giugno 2011 e pubblicato nel marzo del 2013 solamente dallo IASB. Il modello previsto nell'ED/2013/3 è stato, salvo piccoli correttivi, inserito nella versione finale del nuovo IFRS 9, pubblicato a luglio 2014. Il nuovo modello *expected loss* segna un punto di arresto nel processo di convergenza dei modelli dei due *standard setter*. Se da una parte lo IASB ha confermato

¹⁹² Risaliti G., *La valutazione dei crediti nelle aziende bancarie nella prospettiva expected loss*, Milano, 2012, Rirea, pagina 42

il modello che era stato deciso in maniera congiunta, il FASB nella riunione del 22 agosto 2012 ha annunciato la rottura del tavolo congiunto e la volontà di procedere alla presentazione di una autonoma proposta denominata *current expected credit loss model*. Nonostante la soluzione adottata dallo *standard setter* americano mantenga alcuni elementi chiave condivisi come il significato da attribuire al concetto di perdita attesa e il legame tra processo di deterioramento della qualità creditizia e aspettative in termini di esigibilità, l'impostazione di base risulta differente rispetto a quella del modello adottato dallo IASB. La differenza fondamentale risiede nel fatto che mentre nel modello IASB si distingue, in funzione della diversa classificazione dei crediti, tra stima delle perdite attese a 12 mesi e stima delle perdite attese per l'intera vita residua del credito, il modello FASB prevede la sola stima attuale delle perdite attese per l'intera vita residua del credito e ciò rende non necessario l'individuazione di un criterio per il trasferimento di un credito o gruppo di crediti da una categoria all'altra¹⁹³.

Rientrano nel perimetro di applicazione del modello di *impairment* definito da questa *Exposure Draft*:

- le attività finanziarie che sono misurate al costo ammortizzato (identificate nell'IFRS 9 come HTC);
- le attività finanziarie valutate al *fair value* con contropartita *other comprehensive income* (FVOCI, identificate nella categoria HTCS);
- le garanzie finanziarie e gli impegni creditizi ai quali è applicato l'IFRS 9, ad esclusione di quelli designati per la valutazione al FVTPL e di quelli assimilabili ai derivati;
- i contratti di leasing che rientrano nell'ambito di applicazione dello IAS 17¹⁹⁴.

Rispetto allo IAS 39 si evidenziano dunque due importanti differenze. In primo luogo viene applicato uno stesso modello di valutazione per le attività classificate come HTC e per quelle classificate come HTCS e valutate al FVOCI, mentre il precedente principio richiedeva per queste ultime una valutazione al minore tra il *fair value* e il valore determinato secondo le regole di *impairment* per le attività al costo ammortizzato. Viene estesa l'applicazione del modello delle perdite attese anche alle garanzie finanziarie e agli impieghi creditizi¹⁹⁵.

Questo nuovo modello che si propone come obiettivo specifico quello di riflettere in maniera più adeguata il processo di deterioramento della qualità creditizia di tutti i titoli di debito di cui sopra. I crediti vengono distinti in tre categorie (*bucket*) a cui corrispondono differenti livelli di rischiosità e di conseguenza di accantonamenti per perdite. Questa nuova tripartizione è stata creata da un lato per rendere la misurazione della rischiosità dei crediti più in linea con le politiche di *risk management*

¹⁹³ Risaliti G., *La valutazione dei crediti nelle aziende bancarie nella prospettiva expected loss*, Milano, 2012, Rirea, pagina 57

¹⁹⁴ IASB, ED/2013/3, *Financial Instruments: Expected Credit Losses*, paragrafo 1

¹⁹⁵ Rugantino M., *Il bilancio della banca e degli altri intermediari finanziari*, Egea, 2016, p231

adottate all'interno delle banche, dall'altro per cercare di attenuare il c.d. *cliff-effect*¹⁹⁶ che in un modello a due *bucket* può avere ripercussioni serie¹⁹⁷.

Il primo compito dell'entità è quello di verificare se l'attività finanziaria, acquistata o originata, presenta obiettive evidenze di *impairment* sin dal momento della rilevazione iniziale (*credit-impaired financial asset*). Nel caso in cui l'attività venga già svalutata alla data iniziale di *origination* non viene registrato nessun *impairment*. In questo caso si presuppone che le perdite attese siano già incluse nella stima dei flussi di cassa per calcolare il tasso di interesse effettivo che sarà utilizzato per attualizzare le perdite attese lungo la vita residua dell'attività. Ogni variazione positiva o negativa, registrata negli esercizi successivi, rispetto alle perdite attese al momento della rilevazione iniziale viene imputata direttamente a conto economico¹⁹⁸. Se invece non vi è l'obiettiva evidenza di *impairment* al momento della rilevazione iniziale, allora gli strumenti finanziari vengono classificati in tre livelli, che possiamo anche chiamare *stage*, in funzione del peggioramento della qualità creditizia rispetto alla rilevazione iniziale¹⁹⁹:

- stage 1: comprende le attività finanziarie non soggette ad un significativo aumento del rischio di credito rispetto alla data iniziale di *origination*, o quelle che presentano un basso rischio di credito alla *reporting date* (*performing*). Al momento della rilevazione iniziale tutti i prestiti concessi e acquistati dovrebbero collocarsi in questa categoria per essere poi trasferiti negli altri due gruppi con il deteriorarsi della loro qualità creditizia, con l'unica eccezione dei prestiti acquistati per i quali c'è un'esplicita aspettativa di perdita fin dal momento della rilevazione iniziale. In particolare devono essere inseriti in questa categoria tutte le attività finanziarie per le quali non è stata superata la *lifetime expected credit losses*²⁰⁰;
- stage 2: comprende le attività finanziarie che successivamente alla prima iscrizione hanno subito un incremento significativo del rischio di credito e tale rischio non è basso (*under-performing*). In questa categoria vengono quindi iscritte tutte le attività finanziarie per le quali è stata superata la *lifetime expected credit losses* e che sono valutate collettivamente (valutazione di gruppo);
- stage 3: comprende le attività finanziarie il cui rischio di credito ha subito un incremento rispetto a quello della rilevazione iniziale così alto da far considerare lo strumento *impaired* (*non performing*). Le attività iscritte in questa terza categoria vengono valutate individualmente (valutazione analitica).

¹⁹⁶ Il riflesso a conto economico dei maggiori accantonamenti dovuti ad una variazione improvvisa della qualità di un credito

¹⁹⁷ Risaliti G., *La valutazione dei crediti nelle aziende bancarie nella prospettiva expected loss*, Milano, 2012, Rirea, pagina 43

¹⁹⁸ Ariante P., De Rosa C., Sica C., *IFRS 9: cosa cambia e quali sono gli impatti del nuovo standard contabile internazionale per le banche*, IPE Business School, n.9, 2016, pagina 11

¹⁹⁹ Ariante P., De Rosa C., Sica C., *IFRS 9: cosa cambia e quali sono gli impatti del nuovo standard contabile internazionale per le banche*, IPE Business School, n.9, 2016 pagina 9-10

²⁰⁰ Rappresenta la perdita attesa risultante da tutti i possibili eventi di default che possono accadere lungo la vita attesa dello strumento finanziario

Per i prestiti classificati nel primo gruppo, genericamente qualificabili come non deteriorati, l'entità rileva un accantonamento pari alle perdite su crediti attese nei 12 mesi successivi alla *reporting date* (*12-month expected credit loss*)²⁰¹. La perdita attesa a 12 mesi non è la perdita che l'entità si attende nei 12 mesi successivi alla data di riferimento, bensì la porzione della *lifetime expected credit losses* risultante da tutti i possibili eventi di default nei 12 mesi successivi alla data di *reporting*. Il calcolo degli interessi è basato sul valore lordo di carico, senza cioè gli aggiustamenti legati alla perdita attesa²⁰².

Per le attività classificate nel secondo *stage* l'accantonamento, determinato a livello di gruppo, deve riflettere le perdite attese per l'intera vita residua delle attività stesse, scontate utilizzando il tasso di interesse effettivo. L'entità deve cioè riconoscere una perdita di valore pari alla *lifetime expected credit losses* e il calcolo degli interessi avviene in maniera analoga allo *stage 1*²⁰³. Si passa quindi da una stima della perdita attesa su un orizzonte temporale di 12 mesi ad una stima che prende in considerazione l'intera vita residua dello strumento.

Anche per le attività finanziarie inserite nello *stage 3* si riconosce una perdita pari alla *lifetime expected credit losses*. La differenza risiede nel fatto che in questo caso l'accantonamento è determinato a livello di singola attività finanziaria e il calcolo degli interessi avviene sul valore netto, ossia il valore di carico lordo meno gli accantonamenti.

Il modello generale di valutazione previsto dalla nuova *Draft* si basa quindi sulla classificazione delle attività finanziarie nei primi due stadi in base al momento in cui viene identificato un incremento significativo del rischio di credito e nel terzo stadio qualora gli strumenti siano classificati come deteriorati (*credit impaired*) ai sensi delle disposizioni dello IAS 39 e della Circolare di Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008. A differenza dello IAS 39 che prevede un'unica distinzione tra crediti *performing* e *non performing*, l'IFRS 9 introduce un'ulteriore distinzione all'interno dei crediti *performing* tra quelli privi di segnali di un incremento significativo di rischio (*performing*) e quelli che invece presentano tali segnali (*under-performing*)²⁰⁴.

Lo IASB ha concesso un espediente pratico per adottare una valutazione basata sulla perdita attesa a 12 mesi. Si può presumere che un'attività non abbia subito un incremento significativo nel rischio di credito dall'iscrizione iniziale, qualora alla data di *reporting* l'attività sia qualificata come a basso rischio ovvero:

- il rischio di *default* è basso;
- il debitore ha una forte capacità di rispettare le proprie obbligazioni contrattuali nel breve periodo; e

²⁰¹ IASB, *ED/2013/3, Financial Instruments: Expected Credit Losses*, paragrafo 4


²⁰² Montesi G., *Fundamentals of bank: Financial statement analysis*, UNISI, Siena, 2016, pagina 55

²⁰³ IASB, *ED/2013/3, Financial Instruments: Expected Credit Losses*, paragrafo 5

²⁰⁴ Rugantino M., *Il bilancio della banca e degli altri intermediari finanziari*, Egea, 2016, p233

- cambiamenti avversi nelle condizioni economiche nel lungo periodo possono ridurre, ma non necessariamente ridurranno questa capacità²⁰⁵.

FIGURA 15 – GENERAL DETERIORATION APPROACH



FONTI – PWC, IFRS 9: EXPECTED CREDIT LOSSES

Introducendo questo modello lo IASB ha migliorato l’informativa finanziaria in quanto:

- gli utilizzatori del bilancio saranno in grado di distinguere tra strumenti finanziari che hanno avuto un deterioramento significativo nel merito di credito da quelli che non l’hanno avuto;
- le entità sono tenute a riconoscere un accantonamento per un importo almeno pari alle perdite attese nei 12 mesi successivi alla data di *reporting* riducendo la sovrastima sistematica degli interessi attivi, come invece previsto nello IAS 39 nella fase iniziale di vita degli strumenti finanziari quando non si manifestano perdite significative;
- le entità sono tenute a riconoscere un accantonamento perdite di ammontare uguale alla *lifetime expected credit losses* quando il merito di credito si deteriora significativamente dalla rilevazione iniziale, garantendo così il riconoscimento tempestivo delle perdite su crediti attese rispetto a quanto previsto nello IAS 39²⁰⁶.

Anche per i crediti che non hanno avuto un incremento del rischio, alla chiusura del primo periodo di *reporting* nel quale ha avuto luogo la rilevazione iniziale è infatti previsto l’obbligo di iscrivere un fondo

²⁰⁵ Rugantino M., *Il bilancio della banca e degli altri intermediari finanziari*, Egea, 2016, p237

²⁰⁶ IASB, *ED/2013/3, Financial Instruments: Expected Credit Losses*, paragrafo BC43

svalutazione crediti corrispondente alla perdita attesa a 12 mesi. Questa regola è sostanzialmente il risultato della volontà dello IASB di fornire un modello che sia in grado di incrementare ed accelerare il riconoscimento contabile delle perdite su crediti. Ne deriva che a seguito delle nuove erogazioni si avrà la svalutazione corrispondente ai 12 mesi di perdita attesa. Il risultato è un incremento del costo del rischio a conto economico, a parità di condizioni, in conseguenza dell'incremento dei volumi di nuovo credito erogato²⁰⁷.

Il modello proposto in questa *Exposure Draft* elimina inoltre la sfida operativa di dover stimare i flussi di cassa attesi per tutti gli strumenti finanziari. Si richiede infatti di valutare le perdite su crediti attese per tutta la vita residua solamente per le attività che hanno subito un deterioramento significativo del merito creditizio rispetto al momento della rilevazione iniziale²⁰⁸. Per le attività incluse nello *stage 1* è prevista infatti la possibilità di riconoscere solo le perdite su crediti attese nei 12 mesi successivi alla data di *reporting*. Questo permette una riduzione di costi e un'attenuazione della complessità operativa rispetto a quella che si sarebbe avuta nel caso in cui non fosse stata prevista tale opportunità²⁰⁹.

Nel valutare se il rischio di credito su uno strumento finanziario è aumentato in maniera significativa dalla rilevazione iniziale, l'entità deve osservare il rischio di *default* e il parametro che più si avvicina a questo concetto nell'attuale prassi è la probabilità di *default* (PD), utilizzata dalle banche nei modelli IRB per l'applicazione delle regole di Basilea sul capitale. Nello specifico l'entità deve comparare la PD che si verifica lungo la vita residua dell'attività finanziaria alla data di riferimento, con la PD calcolata alla data di rilevazione iniziale, prendendo in considerazione la vita rimanente a tale data²¹⁰.

La motivazione per cui lo IASB ha scelto di valutare se vi è stato un aumento significativo del rischio di credito sulla base di un incremento della probabilità di *default* occorsa dalla rilevazione iniziale piuttosto che sull'evidenza di un *default* corrente o su prove oggettive di una riduzione di valore alla data di bilancio, risiede nel fatto che generalmente c'è un significativo incremento nel rischio di credito prima che il *default* si verifichi o prima che ci sia un'obiettiva evidenza di riduzione di valore²¹¹.

Lo IASB non ha stabilito una soglia precisa per determinare se vi sia stato un aumento significativo del rischio di credito (passaggio dallo *stage 1* allo *stage 2*). A tal proposito l'IFRS 9 introduce una presunzione. Si può presumere che vi sia stato un deterioramento significativo rispetto alla rilevazione iniziale nel caso in cui, alla data di *reporting*, i pagamenti contrattuali dello strumento oggetto di misurazione risultino scaduti²¹² (*past due*) da più di 30 giorni. Se l'entità riesce a dimostrare che il

²⁰⁷ Rugantino M., *Il bilancio della banca e degli altri intermediari finanziari*, Egea, 2016, p235

²⁰⁸ IASB, ED/2013/3, *Financial Instruments: Expected Credit Losses*, paragrafo BC39

²⁰⁹ IASB, ED/2013/3, *Financial Instruments: Expected Credit Losses*, paragrafo BC40

²¹⁰ IASB, ED/2013/3, *Financial Instruments: Expected Credit Losses*, paragrafo 8

²¹¹ IASB, ED/2013/3, *Financial Instruments: Expected Credit Losses*, paragrafo B12

²¹² Un'attività finanziaria è scaduta quando la controparte non è riuscita ad effettuare i pagamenti contrattualmente dovuti.

superamento di tale soglia non rappresenta un incremento della probabilità di *default* dello strumento allora può evitare di considerare lo strumento come *under-performing*²¹³.

Un aspetto particolarmente controverso dell'approccio alla verifica dell'incremento del rischio di credito è costituito dal ruolo degli indicatori *forward-looking*. A tal proposito lo IASB richiede:

- se sono disponibili a livello di singolo credito (o a livello di portafoglio), senza costi eccessivi, informazioni ragionevoli e sostenibili di natura anticipatrice, l'entità che redige il bilancio deve prenderle in considerazione quando determina se si è in presenza di un significativo incremento del rischio;
- se queste informazioni non sono disponibili, l'entità può basarsi sulle informazioni relative ai mancati pagamenti (*past due*)²¹⁴.

Secondo tale principio quindi si devono analizzare solamente quei fattori in grado di anticipare il rischio di credito per il portafoglio in questione che siano disponibili senza costi eccessivi e si deve valutare la presenza di una sostanziale relazione predittiva tra gli indicatori in questione e il rischio.

L'aspettativa è dunque che la presunzione relativa ai 30 giorni sia utilizzata solamente come misura di sicurezza e soltanto in combinazione con altri fattori anticipatori.

A causa della relazione tra la durata residua di uno strumento finanziario e la sua probabilità di *default* (la PD diminuisce man mano che lo strumento si avvicina alla scadenza) la variazione del rischio di credito non può essere valutata semplicemente confrontando la variazione della PD assoluta che si produce nel corso del tempo. Per comprendere meglio quanto detto è possibile fare un esempio: se la PD di uno strumento finanziario con vita residua di 10 anni dal momento della rilevazione iniziale è identica alla PD dello stesso strumento quando la sua vita residua rispetto a un periodo successivo è 5 anni, questo può indicare un aumento nel rischio di credito in quanto la PD dovrebbe diminuire con il passare del tempo ma in questo caso rimane invariata²¹⁵.

Per la stima delle perdite attese la seguente *Draft* prevede l'utilizzo delle informazioni disponibili senza la necessità di dover ricorrere a costi e sforzi eccessivi o inopportuni. In particolare la stima delle perdite attese dovrebbe riflettere: ogni informazione storica, corrente e prospettica, ragionevole e dimostrabile; una gamma di possibili risultati, tenendo conto della loro probabilità e ragionevolezza; il valore temporale del denaro²¹⁶. La richiesta da parte dello IASB di aggiungere, nella stima delle perdite attese, anche gli scenari previsionali e le relazioni storiche tra le variabili macroeconomiche (come ad esempio inflazione, disoccupazione e PIL) sottolinea l'intenzione dello *standard setter* di ridurre il più possibile

²¹³ IASB, *ED/2013/3, Financial Instruments: Expected Credit Losses*, paragrafo 9

²¹⁴ Rugantino M., *Il bilancio della banca e degli altri intermediari finanziari*, Egea, 2016, p239

²¹⁵ IASB, *ED/2013/3, Financial Instruments: Expected Credit Losses*, paragrafo B14

²¹⁶ IASB, *ED/2013/3, Financial Instruments: Expected Credit Losses*, paragrafo 16

la soggettività nelle stime da parte del *management* che molto aveva fatto discutere nel precedente modello *incurred loss*.

Come nella ED/2009/13 il tasso di sconto a cui devono essere attualizzate le perdite attese deve essere determinato al momento della rilevazione iniziale e deve essere compreso tra il tasso *risk-free* e il tasso di interesse effettivo. Per le attività che presentano significative evidenze di *impairment* sin dal momento della rilevazione iniziale il tasso deve essere aggiustato per tenere conto delle perdite attese inizialmente. Per la misurazione della perdita attesa lo IASB non ha previsto un metodo specifico, limitandosi a richiedere che tale metodo consideri:

- il cambiamento di rischio di *default* a partire dalla data di prima iscrizione;
- la vita attesa dello strumento; e
- le informazioni ragionevoli e sostenibili disponibili senza costi eccessivi relative a fattori che possano impattare il rischio di credito²¹⁷.

Per le banche che utilizzano modelli IRB a fini prudenziali la formula utilizzata per la perdita attesa a 12 mesi:

$$EL_{12} = PD_{12} \times LGD_{12} \times EAD_{12}$$

dove PD_{12} è la probabilità di *default* a 12 mesi, LGD_{12} è la perdita conseguente ad un *default* che avvenga entro 12 mesi e EAD_{12} è il valore dell'esposizione al momento del *default*. A tal proposito l'IFRS 9 specifica che la PD a 12 mesi può essere utilizzata solamente nel caso in cui consenta di ottenere una ragionevole approssimazione dell'aumento del rischio di credito calcolato utilizzando la PD multi-periodale. In caso contrario deve essere necessariamente utilizzata la PD multi-periodale per la stima dell'aumento del merito creditizio.

La stima della perdita attesa estesa ad un orizzonte multi-periodale, *lifetime expected credit losses* (LECL) può essere rappresentata nel seguente modo:

$$LECL_t = \sum_{t=1}^T MPD_t \times LGD_t \times EAD_t \times DF_t$$

dove MPD_t è la probabilità marginale di *default* nel periodo t , LGD_t rappresenta la perdita in caso di *default* occorso nel periodo t , EAD_t è l'esposizione al momento del *default* occorso nel periodo t -esimo, DF_t è il fattore di sconto per il periodo t fino alla data di *reporting* corrente e T è la *maturity* dello strumento. Sostanzialmente questa grandezza rappresenta la stima del valore attuale delle perdite che eventualmente sorgeranno nel periodo che intercorre tra la data di valutazione e la data di scadenza dello strumento a causa di eventuali inadempienze del debitore.

²¹⁷ Rugantino M., *Il bilancio della banca e degli altri intermediari finanziari*, Egea, 2016, p246

Nel caso di crediti deteriorati, appartenenti allo *stage 3*, la perdita attesa è calcolata come la differenza tra il valore contabile e i flussi di cassa attesi scontati al tasso di interesse effettivo originario. Per questi crediti la PD è pari al cento per cento, per cui questa definizione è concettualmente uguale a quella di perdita occorsa contenuta nello IAS 39.

L'ammontare così calcolato subirà nel corso degli anni continue variazioni in risposta ai cambiamenti della qualità del credito che dovranno essere imputate a conto economico nel periodo di riferimento²¹⁸. Per comprendere meglio il procedimento di stima della perdita attesa a 12 mesi è possibile osservare il seguente esempio fornito dall'ED/2013/3. La banca A eroga 100 prestiti per un valore di CU500,000 e segmenta il suo portafoglio in due gruppi di debitori X e Y sulla base di caratteristiche di rischio comuni che sono indicative della capacità del mutuatario di pagare tutti gli importi contrattualmente dovuti. I gruppi X e Y sono costituiti da CU200,000 e CU300,000. Il capitale per cliente al momento del *default* (EAD) è CU4,000 per il gruppo X e CU6,000 per il gruppo Y. Si suppone per semplicità che non ci siano costi di transazione e che i contratti non includano opzioni, premi, sconti o altre commissioni. La banca A stima le perdite attese su crediti in base al *loss rate approach* per i due gruppi. Al fine di calcolare i tassi di perdita, la banca considera un campione dei suoi *default* storici e delle esperienze di perdita per questi tipi di prestiti; inoltre è tenuta a considerare anche le informazioni sulle condizioni economiche correnti e le previsioni ragionevoli e sostenibili sugli eventi futuri e sulle condizioni economiche. Storicamente per una popolazione di 50 crediti in ciascun gruppo, in media ogni anno per il gruppo X sono stati rilevati 4 *default* nei primi 12 mesi mentre 2 per il gruppo Y. Durante l'intero periodo contrattuale di questi prestiti che sono risultati in *default* nei primi 12 mesi dopo l'*origination*, il valore attuale delle perdite di credito osservate è stato CU12,000 per il gruppo X e CU 8,000 per il gruppo Y. Questo ha portato a tassi di perdita storici per il primo anno del 6% e del 2.7% rispettivamente²¹⁹.

²¹⁸ Berselli E., *IFRS 9: il nuovo impairment test delle attività finanziarie*, Amministrazione e Finanza, n.8, 2013, pagine 21-26

²¹⁹ IASB, ED/2013/3, *Financial Instruments: Expected Credit Losses*, paragrafo IE4-IE6

FIGURA 16 – 12-MONTH EXPECTED CREDIT LOSSES MISURATA CON LOSS APPROACH

	Number of clients in sample	Estimated per client gross carrying amount at default	Total estimated gross carrying amount at default	Historic per annum average defaults	Estimated total gross carrying amount at default	Present value of observed loss	Loss rate
Group	A	B	$C = A \times B$	D	$E = B \times D$	F	$G = F \div C$
X	50	CU4,000	CU200,000	4	CU16,000	CU12,000	6%
Y	50	CU6,000	CU300,000	2	CU12,000	CU8,000	2.7%

FONTE – IASB ED/2013/3

Alla data di *reporting* corrente la banca A si aspetta un incremento nei *default* lungo i prossimi 12 mesi rispetto ai tassi storici. Come risultato di ciò la banca stima 6 *default* nei successivi 12 mesi per i 50 crediti nel gruppo X e 4 per i 50 crediti nel gruppo Y. Inoltre la stessa stima che il valore attuale delle perdite su crediti osservate per cliente rimarrà uguale rispetto al valore storico. Sulla base delle sue previsioni la banca misura l'accantonamento perdite per un ammontare uguale alla *12-month expected credit losses* su 50 prestiti in ciascun gruppo che equivale a CU18,000 e CU16,000 rispettivamente che equivalgono a tassi di perdita del 9% per il gruppo X e 5,3% per il gruppo Y.

FIGURA 17 – 12-MONTH EXPECTED CREDIT LOSSES MISURATA CON LOSS APPROACH

	Number of clients in sample	Estimated per client gross carrying amount at default	Total estimated gross carrying amount at default	Expected defaults	Estimated total gross carrying amount at default	Present value of observed loss	Loss rate
Group	A	B	$C = A \times B$	D	$E = B \times D$	F	$G = F \div C$
X	50	CU4,000	CU200,000	6	CU24,000	CU18,000	9%
Y	50	CU6,000	CU300,000	4	CU24,000	CU16,000	5.3%

FONTE – IASB ED/2013/3

La banca A userà i tassi di perdita del 9% e 5,3% per stimare la *12-month expected credit losses* sui nuovi prestiti del gruppo X e del gruppo Y rispettivamente, originati durante l'anno e per i quali il rischio di credito non è aumentato in maniera significativa dalla rilevazione iniziale.

La seguente *Draft* predispone che le ipotesi e le modalità utilizzate per stimare le perdite attese su crediti devono essere riviste periodicamente al fine di ridurre qualsiasi scostamento tra queste stime e le perdite effettive. Dal punto di vista dello IASB l'entità deve riconoscere i cambiamenti favorevoli nella qualità del credito che rappresentano un guadagno economico in maniera coerente con i cambiamenti sfavorevoli che rappresentano una perdita economica. Se gli strumenti finanziari che avevano subito un significativo deterioramento nel merito creditizio sin dalla prima iscrizione successivamente migliorano nella qualità del credito così che non è più necessario procedere al riconoscimento delle perdite attese lungo la vita residua dello strumento (non è più soddisfatto il criterio della *lifetime expected credit loss*), allora l'entità può rimisurare l'accantonamento riconoscendo un ammontare pari alle perdite attese nei 12 mesi successivi alla data di riferimento (*12-month expected credit losses*) iscrivendo la plusvalenza risultante a conto economico²²⁰.

Nel caso in cui ci sia un miglioramento del merito creditizio l'IFRS 9 prevede il passaggio allo *stage* precedente, sotto forma di ripresa di valore, ma non fornisce ulteriori indicazioni sulla modalità con cui tale ripresa debba essere realizzata. È possibile soltanto presumere che vi sia una ripresa di valore nel limite massimo del costo ammortizzato in assenza di svalutazioni, come già previsto dallo IAS 39²²¹.

Come già discusso, alla rilevazione iniziale di un'attività finanziaria l'entità è tenuta a determinare se tale strumento sia *credit-impaired*²²² ovvero se si sono verificati uno o più eventi che hanno avuto un impatto negativo sulla stima dei futuri flussi di cassa dello strumento. L'IFRS 9 prevede un elenco di possibili eventi di perdita che qualificano un credito come deteriorato che sono sostanzialmente uguali a quelli previsti dallo IAS 39. Per le attività finanziarie che sono *credit-impaired* al momento dell'acquisto o dell'*origination*, l'entità è tenuta a:

- rilevare le variazioni cumulate della *lifetime expected credit losses* dalla rilevazione iniziale come un accantonamento perdite;
- alla fine di ogni esercizio rilevare l'ammontare accantonato di ciascuna variazione della *lifetime expected credit losses* a conto economico, come utili o perdita da *impairment*²²³.

²²⁰ IASB, *ED/2013/3, Financial Instruments: Expected Credit Losses*, paragrafo BC78

²²¹ Ariante P., De Rosa C., Sica C, *IFRS 9: cosa cambia e quali sono gli impatti del nuovo standard contabile internazionale per le banche*, IPE Business School, n.9, 2016, pagina 13

²²² Un'attività finanziaria acquistata o originata che ha un'obiettiva evidenza di *impairment* alla rilevazione iniziale.

²²³ IASB, *ED/2013/3, Financial Instruments: Expected Credit Losses*, paragrafo 14-15

Questi crediti devono essere classificati al di fuori dello *stage 1*. In particolare i prestiti *credit-impaired* acquistati sono destinati a rimanere fuori dal primo gruppo anche se si verificasse un miglioramento nella loro qualità creditizia dopo l'iscrizione iniziale²²⁴.

Per un'attività finanziaria che presenta un'obiettiva evidenza di *impairment* alla data di *reporting* ma non è classificabile come *purchased or originated credit-impaired*, l'entità deve misurare le perdite di credito attese come la differenza tra il costo ammortizzato dello strumento e il valore attuale dei futuri flussi di cassa stimati, scontati al tasso di interesse effettivo originale dell'attività finanziaria. La rettifica deve essere riconosciuta a conto economico come ripristino di valore o svalutazione²²⁵.

Lo IASB ha disciplinato anche il caso in cui i flussi di cassa dello strumento finanziario vengano modificati o rinegoziati. Nello specifico, se i flussi di cassa contrattuali di un'attività finanziaria sono rinegoziati o altrimenti modificati e questo non comporta uno storno dell'attività, in accordo con le disposizioni dell'IFRS 9, l'entità deve ricalcolare il valore contabile lordo sulla base dei flussi di cassa contrattuali rinegoziati o modificati e rilevare una plusvalenza/minusvalenza nel conto economico²²⁶.

Per determinare se vi è stato un aumento significativo del rischio di credito su uno strumento finanziario di questo tipo l'entità deve comparare il rischio creditizio alla data di *reporting*, basato sulle condizioni contrattuali modificate, con il rischio di credito alla data di rilevazione iniziale, basato sulle condizioni contrattuali originarie. Nel caso in cui invece la modifica delle condizioni contrattuali ha portato alla *derecognition* dell'attività finanziaria, allora la data della modifica deve essere trattata come se fosse la data di rilevazione iniziale dell'attività stessa²²⁷.

Per quanto riguarda la contabilizzazione degli interessi attivi, lo IASB, come già fatto nel documento supplementare del 2011, ha prescritto che questi devono essere rilevati nel prospetto di conto economico o nel prospetto di conto economico complessivo (OCI), a seconda della tipologia di attività finanziaria, come voce separata dalle perdite di credito attese. La novità introdotta in questa *Draft* risiede nella metodologia di calcolo che si differenzia in base alle differenti tipologie di attività finanziarie:

- per le attività classificate come *purchased or originated credit-impaired*, l'entità deve calcolare gli interessi attivi utilizzando il *credit-adjusted effective interest rate*²²⁸ in relazione al valore contabile netto, cioè al costo ammortizzato alla data di rilevazione iniziale;

²²⁴ Risaliti G., *La valutazione dei crediti nelle aziende bancarie nella prospettiva expected loss*, Milano, 2012, Rirea, pagina 49

²²⁵ IASB, ED/2013/3, *Financial Instruments: Expected Credit Losses*, paragrafo B36

²²⁶ IASB, ED/2013/3, *Financial Instruments: Expected Credit Losses*, paragrafo 19

²²⁷ IASB, ED/2013/3, *Financial Instruments: Expected Credit Losses*, paragrafo B22-B23

²²⁸ Il tasso che eguaglia i flussi di cassa futuri stimati, incassati o pagati, lungo la vita residua dell'attività finanziaria al costo ammortizzato di un'attività finanziaria che è già stata soggetta ad *impairment* al momento dell'origine o dell'acquisto. Nel calcolare il tasso *credit-adjusted* l'entità deve stimare i flussi di cassa attesi considerando tutti i termini contrattuali e le perdite attese sullo strumento

- per le attività che non sono classificate come *credit-impaired* ma che hanno un'obiettiva evidenza di *impairment* alla data di *reporting*, l'entità deve calcolare gli interessi attivi utilizzando il tasso di interesse effettivo²²⁹ in relazione al costo ammortizzato alla successiva data di *reporting*;
- per tutte le altre attività che non rientrano nei due casi precedenti gli interessi attivi sono calcolati usando il criterio dell'interesse effettivo e utilizzando il tasso di interesse effettivo sul valore contabile lordo dello strumento²³⁰.

Un'entità che, in un dato periodo di tempo, ha calcolato gli interessi attivi applicando il metodo dell'interesse effettivo al costo ammortizzato, è tenuta ad applicare il metodo dell'interesse effettivo al valore contabile lordo se l'ammontare delle perdite attese su crediti è diminuito e tale variazione può essere ricollegata ad un evento occorso dopo che l'entità ha verificato le obiettive evidenze di *impairment* che hanno provocato l'iniziale utilizzo del costo ammortizzato²³¹.

Lo IASB, oltre all'approccio generale e a quello per le attività finanziarie *purchased or originated credit-impaired*, ha previsto una terza metodologia che prende il nome di *simplified approach*. Ai crediti commerciali, alle attività derivanti da obbligazioni contrattuali e ai contratti di leasing si applica un modello semplificato:

- per i crediti commerciali e le obbligazioni contrattuali che non contengono una significativa componente finanziaria, l'entità deve sempre misurare l'accantonamento perdite per un ammontare uguale alla *lifetime expected credit losses* (LECL) senza distinzione di *stage*;
- per le obbligazioni, i crediti commerciali e le obbligazioni contrattuali che contengono una significativa componente finanziaria e per i crediti da leasing è concesso di poter scegliere la politica contabile da applicare. L'entità può quindi scegliere se utilizzare il modello semplificato e valutarli sulla base della LECL senza distinzione di stadi o applicare il modello generale. L'eventuale scelta deve successivamente essere applicata a tutti gli strumenti che appartengono a ciascuna categoria²³².

In appendice, figura A3, viene riportato uno schema generale che riassume quanto detto.

²²⁹ Il tasso che eguaglia i flussi di cassa futuri stimati, incassati o pagati, lungo la vita residua dell'attività o passività finanziaria al valore contabile lordo di un'attività finanziaria o al costo ammortizzato di una passività finanziaria.

²³⁰ IASB, *ED/2013/3, Financial Instruments: Expected Credit Losses*, paragrafo 24-25

²³¹ IASB, *ED/2013/3, Financial Instruments: Expected Credit Losses*, paragrafo 26

²³² IASB, *ED/2013/3, Financial Instruments: Expected Credit Losses*, paragrafo 12

3.8 POSSIBILI IMPATTI DEL NUOVO EXPECTED LOSS MODEL

Sono state già esposte le perplessità sul modello *incurred loss* sorte soprattutto durante la recente crisi, considerato dalla comunità finanziaria troppo complesso e incapace di rilevare tempestivamente sufficienti livelli di accantonamenti (*provisions*) per la copertura delle perdite attese sui portafogli di attività finanziarie detenute da ogni banca. Come già rilevato, con il passaggio al nuovo modello *expected loss* lo IASB ha voluto rendere più celere e adeguata la rilevazione delle perdite di valore, permettendo anche il riconoscimento delle perdite attese, oltre a quelle già sostenute. Alcune delle conseguenze con l'introduzione del nuovo modello sono:

- costi dovuti agli adeguamenti necessari in termini di procedure e processi organizzativi e informatici, volti a consentire la classificazione e il monitoraggio dei crediti tra i tre *stage*;
- costi dovuti alla necessità di costruire modelli di stima della PD su un orizzonte temporale pari alla vita residua dei crediti che siano in grado di incorporare anche indicatori *forward-looking*.
- problemi legati alle divergenze normative tra le disposizioni in tema di vigilanza prudenziale contenute in Basilea 2 e Basilea 3 e le disposizioni previste dallo IASB nell'IFRS 9 come ad esempio l'orizzonte temporale per la stima della perdita attesa. Mentre con Basilea si prende in considerazione sempre un periodo di 1 anno, nel modello *expected loss* proposto dall'IFRS 9 si deve calcolare la PD e la LGD *lifetime* per tutti i crediti presenti negli *stage* 2 e 3. Sarà compito quindi delle banche ricalibrare i propri modelli IRB avanzati con l'inevitabile conseguenza di un costo aggiuntivo.


Un altro problema non indifferente che potrebbe sorgere con l'introduzione del nuovo modello risiede nella natura anglosassone dell'IFRS 9 stesso. L'entrata in vigore del nuovo principio potrebbe disincentivare la concessione del credito a soggetti che nella visione attuale e prospettica risultano avere un basso merito creditizio: in tal caso l'erogazione del credito richiederebbe maggiori stime (*lifetime*) e maggiori accantonamenti, in definitiva maggiori costi. Questa situazione andrebbe ad alimentare il fenomeno del *credit crunch*, già diffuso con Basilea, e le banche italiane, caratterizzate da un modello di *business* incentrato sull'attività di intermediazione creditizia, potrebbero quindi subire un cambiamento generale nel loro modo di operare. Come conseguenza soltanto le banche più strutturate saranno in grado di sostenere il proprio *business*, mentre complessivamente le banche cercheranno finanziamenti sul mercato seguendo la logica anglosassone²³³.

Con l'introduzione del nuovo modello *expected credit loss* si assisterà inoltre ad un sostanziale cambiamento nelle politiche di accantonamento da parte delle banche e degli intermediari finanziari.

²³³ Ariante P., De Rosa C., Sica C, *IFRS 9: cosa cambia e quali sono gli impatti del nuovo standard contabile internazionale per le banche*, IPE Business School, n.9, 2016

Quello che si prospetta è un notevole aumento degli accantonamenti da parte delle banche, rispetto a quanto previsto con lo IAS 39. A tal riguardo è possibile fare riferimento alle considerazioni dello IASB nella *Snapshot: Financial Instruments: Expected Credit Losses* del 2013.

FIGURA 18 – EXPECTED CREDIT LOSSES CURRENT PROPOSALS



FONTE – IASB, SNAPSHOT: EXPECTED CREDIT LOSSES

Come già rilevato, il modello *incurred loss* previsto dallo IAS 39 riconosce le perdite di credito solamente al verificarsi di un *loss event*. Fino a quel momento non viene rilevato nessun cambiamento del merito creditizio della controparte.

In questa *Exposure Draft* lo IASB ha cercato di approssimare la rilevazione delle perdite di valore effettuata secondo l'*expected credit loss model* previsto nell'ED/2013/3 (linea rossa). Si ipotizza che un'entità al momento della rilevazione iniziale sta valutando un credito presente nello *stage 1*, per cui sta riconoscendo le perdite attese nei 12 mesi successivi (*12-month expected credit losses*). Si ipotizza inoltre che ci sia stato un significativo deterioramento della qualità creditizia (o aumento del rischio di credito) che ha portato il credito nello *stage 2* imponendo il riconoscimento delle perdite attese sulla vita

residua del credito (*lifetime expected credit losses*). Riconoscendo inizialmente una porzione della *lifetime expected credit losses*, e quindi l'intera LECL solamente dopo un significativo deterioramento della qualità creditizia: si assicura una rilevazione più puntuale delle perdite attese su crediti rispetto al modello *incurred loss*; si riesce a distinguere tra strumenti finanziari che hanno avuto un significativo deterioramento della qualità creditizia e quelli che non lo hanno avuto; si ha una migliore approssimazione delle *economic expected credit losses*. È possibile inoltre osservare come, con il passaggio allo *stage 2*, si evidenzia un certo *cliff-effect* nell'entità degli accantonamenti, che rimane comunque inferiore a quello previsto nel modello *incurred loss*. Con l'aumentare del deterioramento della qualità creditizia (asse orizzontale) le banche dovranno incrementare gli accantonamenti per perdite attese sui crediti in portafoglio (asse verticale) fino al punto in cui si verificherà il passaggio allo stato di *impairment*, con la conseguente inclusione nello *stage 3*. Si può, in una prima approssimazione, far coincidere lo *stage 3* con il verificarsi del *loss event* previsto dal modello *incurred loss*, anche se in questo ultimo caso non vengono prese in considerazione tutte quelle informazioni *forward-looking* che potrebbero influenzare la stima dei valori futuri di recupero. Assumendo che questa approssimazione sia valida, è possibile osservare che le principali differenze nella rilevazione degli accantonamenti per perdite di valore tra lo IAS 39 e l'IFRS 9 risiede proprio nei primi due *stage*. Si può quindi notare che con l'introduzione del nuovo modello *expected loss* crescerà notevolmente l'impatto degli accantonamenti per perdite da rilevare in bilancio soprattutto per quelle tipologie di credito che rientrano nei primi due *stage* (per i crediti *in bonis*). Inoltre gli accantonamenti saranno distribuiti durante la vita residua del credito in modo da permettere un livellamento del reddito di esercizio durante le fasi positive e negative del ciclo economico con conseguente attenuazione degli effetti pro-ciclici del precedente metodo *incurred loss*.

È possibile osservare le principali differenze nel calcolo dei parametri di rischio utilizzati per la stima delle rettifiche dalle banche tra i due principi contabili nella seguente tabella.

FIGURA 19 – POLITICHE DI ACCANTONAMENTO DELLE BANCHE

Tipologia di valutazione	IAS 39		IFRS 9	
	Esposizioni	Calcolo rettifiche	Stage	Calcolo rettifiche
COLLETTIVA	Crediti in bonis	$IL = EL (PD_{(1Y)} \times LGD \times EAD) \times LCP^{24}$	Stage 1	$EL_{(1Y)} = PD_{(1Y)} \times LGD_{(1Y)} \times EAD^{25}$
			Stage 2	$EL^{26}_{(L,T)} = PD_{(L,T)} \times LGD_{(L,T)} \times EAD^{27}$
ANALITICA	Crediti deteriorati	$IL = LGD, (PD= 1)$	Stage 3	$EL^{28} = LGD, (PD= 1)$

FORNTE – IPE BUSINESS SCHOOL, N.8, 2016

Nello *stage 1* viene quindi abbandonata la logica *incurred but not reported* prevista dallo IAS 39 per i crediti *in bonis* che richiede, con il ricorso a parametri statistici, di rilevare contabilmente un fondo svalutazione a fronte di crediti che hanno già subito un evento di perdita ma che il sistema di monitoraggio interno, a causa di ritardi fisiologici nel meccanismo di identificazione delle perdite occorse, considera ancora *in bonis*. Nella prassi viene utilizzato un parametro di *loss confirmation period* che determina un accantonamento per perdite di valore tanto più elevato quanto più lungo è il periodo osservato, nei processi di monitoraggio, tra il *loss event* e la sua rilevazione contabile. Con il passaggio alla valutazione delle perdite attese nei 12 mesi successivi alla rilevazione iniziale verrà eliminato tale parametro, determinando quindi un incremento, a parità di altre condizioni, del livello di accantonamenti rispetto al caso in cui tale parametro è attualmente utilizzato.

Si può osservare che la sostanziale novità risiede nell'introduzione dello *stage 2* riferita ai crediti *underperforming* le cui rettifiche di valore vengono definite calcolando la perdita attesa su un orizzonte *lifetime*, lungo la vita residua del credito. Dal momento che a parità di qualità creditizia media, gli impatti saranno tanto maggiori quanto più lunga è la vita attesa del credito, si prevede che gli effetti maggiori dell'introduzione del nuovo modello si avranno sugli strumenti finanziari a medio lungo termine. Inoltre il rischio di passaggio ad una *lifetime expected credit losses (stage 2)* potrebbe rendere estremamente onerosa l'erogazione di questi prodotti finanziari. Sarà proprio la dimensione dello *stage 2* e la definizione che ogni banca darà di "significativo incremento del rischio" (per il passaggio dallo *stage 1*

allo *stage 2*) che determineranno le maggiori differenze in termini di accantonamenti per perdite di valore tra lo IAS 39 e il nuovo IFRS 9²³⁴.

In tutti i casi i parametri di rischio utilizzati dovranno subire delle variazioni. I parametri oggi utilizzati derivanti dal *framework* di Basilea sul capitale caratterizzati da una logica *through the cycle* dovranno essere adeguati per adottare una logica *point in time* come previsto dall'IFRS 9. In particolare i parametri dovranno riflettere le specifiche circostanze esistenti alla data di valutazione, piuttosto che le statistiche di lungo periodo elaborate attraverso il ciclo economico. Inoltre sarà necessario incorporare tutte le informazioni di natura anticipatrice (*forward-looking*) nella stima²³⁵.

È possibile quindi osservare che oltre all'incremento delle rettifiche su crediti, l'introduzione dell'IFRS 9 comporterà anche un aumento generale della complessità dei processi di *provisioning*. Questo avverrà in conseguenza dei motivi già citati: introduzione di legami con le previsioni macroeconomiche; margini di incertezza lasciati alla definizione di “significativo deterioramento”; possibile passaggio dalla perdita attesa a 12 mesi a quella *lifetime*, cioè il possibile passaggio del credito dallo *stage 1* allo *stage 2*.

Un'ultima riflessione deve essere fatta per i modelli di *pricing risk adjusted* utilizzati dalle banche che dovranno essere aggiustati per tenere conto del potenziale maggior costo del rischio derivante dalla nuova classificazione in *stage*. A tal riguardo è bene sottolineare che il rischio di effetti pro-ciclici derivanti dal passaggio tardivo nello *stage 2* delle posizioni divenute più rischiose viene tanto più attenuato quanto più tempestivi ed efficaci saranno i sistemi di classificazioni in *stage* a cogliere gli eventuali segnali di significativo deterioramento della qualità creditizia. Le nuove logiche di determinazione della perdita attesa introdotte nell'IFRS 9 richiederanno una modifica delle metodologie di *pricing* corrette per il rischio adottate dalle banche, che dovranno incorporare la probabilità di passaggio allo *stage 2* e i connessi oneri contabili, per la determinazione di tassi e condizioni da applicare ai finanziamenti. Questo potrebbe avere potenziali impatti restrittivi sul costo dei finanziamenti andando ad alimentare il fenomeno del *credit crunch* come già osservato precedentemente. Le banche dovranno quindi attrezzarsi per tenere conto della maggiore probabilità di *impairment* nel corso della vita dei finanziamenti e delle possibili variazioni di *stage*. Un *pricing* basato solamente sulla PD al momento della rilevazione iniziale non sarebbe infatti più adeguato a coprire il costo del rischio. Tuttavia si deve rilevare che una metodologia aggiustata per tenere conto delle possibili variazioni di *stage* e del potenziale passaggio alla probabilità di *default lifetime* potrebbe portare ad un innalzamento dei livelli di prezzo e ad una possibile penalizzazione per gli strumenti finanziari a medio-lungo termine²³⁶.

²³⁴ Ariante P., De Rosa C., Sica C, *IFRS 9: cosa cambia e quali sono gli impatti del nuovo standard contabile internazionale per le banche*, IPE Business School, n.9, 2016

²³⁵ Rugantino M., *Il bilancio della banca e degli altri intermediari finanziari*, Egea, 2016, p236

²³⁶ Autori vari, *il principio contabile IFRS 9 in banca: la prospettiva del risk manager*, AIFRAM, n. 8, 2016, pagina 103

CAPITOLO 4 – ANALISI EMPIRICA

4.1 PREMESSA

Non potendo analizzare direttamente gli effetti del nuovo modello *expected credit loss* proposto nell'IFRS 9, questa analisi empirica ha come obiettivo quello di evidenziare le criticità che hanno portato alla sostituzione del modello *incurred loss*, e più in generale, in tema di rilevazione e misurazione degli strumenti finanziari, le criticità che hanno messo in discussione lo IAS 39. Per svolgere questa analisi sono stati presi in considerazione i bilanci consolidati di 6 dei più grandi gruppi bancari italiani per il periodo che va dal 2010 al 2015. Inizialmente è stata svolta una breve analisi dell'impatto che le attività finanziarie, classificate secondo le disposizioni dello IAS 39, hanno sull'attivo in bilancio. È stato preso in considerazione anche il peso delle attività finanziarie valutate al *fair value* sul totale dell'attivo consolidato confrontandolo con il relativo peso delle passività finanziarie valutate al *fair value* per cercare di capire se c'è stato un eccessivo squilibrio tra queste due grandezze in grado di generare effetti pro-ciclici sulle banche oggetto della nostra analisi. Si è inoltre considerata la gerarchia del *fair value* per le attività finanziarie iscritte in bilancio cercando di trarre alcune conclusioni in merito alla critica sulla eccessiva discrezionalità lasciata ai redattori di bilancio nelle valutazioni al *fair value* in mancanza di prezzi di mercato. Analizzando il totale delle riduzioni di valore riscontrate negli anni, si è cercato di trarre alcune conclusioni sulla pro-ciclicità che affligge il modello *incurred loss* che consentendo soltanto svalutazioni riferibili ad eventi già manifestatisi alla data del bilancio provoca un'enfaticizzazione delle perdite nella fase di *downturn* del ciclo economico e una sottostima delle perdite/sovra stima del margine di interessi in momenti di ciclo positivo. Successivamente è stata considerata l'eventuale sussistenza di un utilizzo arbitrario da parte del *management* dei margini di discrezionalità valutativi ammessi dal principio con finalità di stabilizzazione del risultato di esercizio che potrebbero manifestarsi attraverso il riconoscimento di un ammontare di riduzioni di valore inferiore in conseguenza di una perdita di esercizio rispetto al caso in cui ci sia un utile di esercizio. Infine sono stati considerati i vari criteri quantitativi per qualificare una riduzione di *fair value* delle attività disponibili per la vendita come significativa e durevole, in termini di soglia minima rispetto al valore contabile e periodo di sussistenza della perdita per le sei banche durante il periodo di riferimento.

4.2 ANALISI E RISULTATI

Ai fini di questa analisi è stato preso in considerazione un campione di sei dei maggiori gruppi bancari italiani per il periodo compreso tra il 2010 e il 2015. Di seguito viene fornita la lista delle società prese in esame.

TABELLA 6 – CAMPIONE ANALIZZATO

NUMERO	SOCIETÀ	SETTORE
1	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	BANCARIO
2	BANCA POPOLARE DI MILANO	BANCARIO
3	INTESA SAN PAOLO	BANCARIO
4	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	BANCARIO
5	UBI BANCA	BANCARIO
6	UNICREDIT	BANCARIO

FONTE – ELABORAZIONE PERSONALE SU DATI DI BILANCIO

Innanzitutto è stata esaminata la variazione delle attività finanziarie durante l'orizzonte temporale di riferimento confrontandolo con il ROE₂₃₇ per verificare se durante le fasi di *downturn* del ciclo economico si è verificata una riduzione dell'ammontare complessivo delle attività. A questo scopo sono stati presi in considerazione non soltanto i valori cumulati ma anche quelli medi e mediani, anche vista la recente crisi di MPS che avrebbe potuto distorcere i risultati dell'analisi.

TABELLA 7 – VARIAZIONI % ATTIVITÀ FINANZIARIE E ROE %

	2011	2012	2013	2014	2015
VAR CUMULATA	-0,62%	-0,06%	-7,07%	-0,50%	2,02%
ROE CUMULATO	-1,15%	-0,03%	-0,99%	-0,12%	0,29%
VAR MEDIA	-0,75%	-1,34%	-6,82%	-3,95%	0,21%
ROE MEDIO	-18,16%	-9,04%	-9,24%	-14,92%	3,59%
VAR MEDIANA	-0,54%	-0,06%	-6,68%	-2,10%	0,65%
ROE MEDIANO	-16,58%	0,91%	-4,66%	0,45%	3,94%

FONTE – ELABORAZIONE PERSONALE SU DATI DI BILANCIO

²³⁷ Return On Equity calcolato come il rapporto tra l'utile/perdita di esercizio sul patrimonio netto.

Come è possibile osservare dalla tabella, sostanzialmente in corrispondenza di fasi negative del ciclo, e di ROE negativi, le attività finanziarie diminuiscono. Nel periodo considerato solamente nel 2015 si è osservata una crescita delle attività finanziarie, a testimonianza di una timida ripresa dopo la recente crisi finanziaria. Da segnalare che il ROE medio risulta leggermente distorto in corrispondenza delle forti perdite conseguite da Intesa San Paolo nel 2011, da Unicredit nel 2013 e soprattutto da MPS nel 2014²³⁸. Vengono analizzate ora nello specifico alcune delle cause che, secondo la critica internazionale, hanno amplificato gli impatti negativi della crisi rendendo sempre più incerte le aspettative degli investitori basate, a causa del massiccio utilizzo del criterio del *fair value*, su valori non in grado di rispecchiare la capacità dell'impresa di generare utili in futuro. Per prima cosa è stata analizzato l'impatto delle attività finanziarie sull'attivo consolidato delle società esaminate. Sono stati presi in considerazione i valori cumulati.

TABELLA 8 – INFLUENZA ATTIVITÀ FINANZIARIE SULL'ATTIVO CONSOLIDATO

ANNO	2010	2011	2012	2013	2014	2015
% ATTIVITÀ FINANZIARIE SULL'ATTIVO CONSOLIDATO	90,72%	91,01%	90,65%	91,47%	91,44%	91,86%


FONTE – ELABORAZIONE PERSONALE SU DATI DI BILANCIO

Come è possibile osservare le attività finanziarie rappresentano la quasi totalità del *business* di queste società, a sottolineare la crescita nell'utilizzo di questi strumenti e la conseguente necessità che ha portato alla stesura prima dello IAS 39 e poi del nuovo IFRS 9. Per comprendere meglio l'ampiezza delle attività finanziarie soggette ad *impairment* è stata riportata per ogni anno del periodo di riferimento la suddivisione nelle quattro categorie previste dallo IAS 39²³⁹.

²³⁸ I valori relativi al ROE nel periodo di riferimento per ciascuna banca sono riportati nella tabella A9 in appendice.


²³⁹ I valori relativi alla composizione % delle attività finanziarie nel periodo di riferimento per ciascuna banca sono riportati nelle tabelle A2-A7 in appendice.

FIGURA 20 – COMPOSIZIONE ATTIVITÀ FINANZIARIE 2010




FONTE – ELABORAZIONE PERSONALE SU DATI DI BILANCIO

FIGURA 21 – COMPOSIZIONE ATTIVITÀ FINANZIARIE 2011




FONTE – ELABORAZIONE PERSONALE SU DATI DI BILANCIO

FIGURA 22 – COMPOSIZIONE ATTIVITÀ FINANZIARIE 2012




Fonte – Elaborazione personale su dati di bilancio

FIGURA 23 – COMPOSIZIONE ATTIVITÀ FINANZIARIE 2013




Fonte – Elaborazione personale su dati di bilancio

FIGURA 24 – COMPOSIZIONE ATTIVITÀ FINANZIARIE 2014



Fonte – Elaborazione personale su dati di bilancio

FIGURA 25 – COMPOSIZIONE ATTIVITÀ FINANZIARIE 2015



FONTE – ELABORAZIONE PERSONALE SU DATI DI BILANCIO


Dai grafici si può notare che la maggior parte delle attività finanziarie è rappresentata dai crediti verso la clientela e dai crediti verso altre banche, come è ragionevole aspettarsi da banche commerciali italiane che fondano il proprio *core business* sull'attività di intermediazione creditizia. Altra considerazione riguarda le attività detenute fino a scadenza (HTM) che rappresentano una piccolissima quota del totale delle attività finanziarie, e in alcuni casi come BNL e BPM non sono nemmeno state contabilizzate. Gli strumenti classificati nella categoria delle attività disponibili per la vendita (AFS) sono aumentati di molto negli ultimi anni passando da una percentuale dell'9,57% nel 2010 fino al 14,70% del 2015, superando in termini quantitativi anche le attività finanziarie valutate al FVTPL. Una delle cause che hanno alimentato gli effetti pro-ciclici sopraccitati è stata la crescita della quota di strumenti finanziari valutati al *fair value* a conto economico (FVTPL). Dall'analisi si può osservare una decrescita continua delle attività finanziarie classificate in questa categoria a testimonianza della volontà delle banche di limitare gli effetti sul conto economico delle variazioni fortemente a ribasso di *fair value* sperimentate nella recente crisi economica.

Una delle critiche mosse al criterio del *fair value* è stata l'elevata discrezionalità nelle valutazioni di bilancio legata alle diverse tecniche utilizzate per la determinazione del *fair value* in mancanza di prezzi di mercato. A tal riguardo è stata analizzata la gerarchia del *fair value* presente nei gruppi bancari del campione. In tutte le banche è stata fatta una distinzione in tre diversi livelli di *fair value*²⁴⁰:

²⁴⁰ I valori relativi alla gerarchia del fair value nel periodo di riferimento per ciascuna banca sono riportati nella tabella A10 in appendice.

- livello 1: la valutazione si basa su *input* osservabili ossia prezzi quotati in mercati attivi²⁴¹ per identici strumenti finanziari ai quali l'entità può accedere alla data di valutazione dello strumento;
- livello 2: la valutazione viene effettuata attraverso metodi che sono utilizzati qualora lo strumento non sia quotato in un mercato attivo e si basa quindi su *input* diversi da quelli di livello 1. La valutazione dello strumento finanziario è basata su prezzi desumibili dalle quotazioni di mercato di attività simili oppure mediante tecniche di valutazione per cui tutti i fattori significativi – *spread* creditizi e di liquidità – sono desunti da parametri osservabili sul mercato. Benché si tratti dell'applicazione di una tecnica valutativa, la quotazione risultante è sostanzialmente priva di discrezionalità in quanto i più rilevanti parametri utilizzati risultano attinti dal mercato e le metodologie di calcolo utilizzate replicano quotazioni presenti su mercati attivi;
- livello 3: uno strumento finanziario è considerato di livello 3 nel caso in cui le tecniche di valutazione adottate utilizzino anche *input* non osservabili sul mercato e il loro contributo alla stima del *fair value* sia considerato significativo.

FIGURA 26 – GERARCHIA DEL FAIR VALUE (VALORI CUMULATI)




FONTE – ELABORAZIONE PERSONALE SU DATI DI BILANCIO

²⁴¹ Il mercato è definito attivo quando i prezzi espressi riflettono le normali operazioni di mercato, sono regolarmente e prontamente disponibili e se tali prezzi rappresentano effettive e regolari operazioni di mercato.

Dall'analisi è possibile osservare che la discrezionalità nelle tecniche di valutazione di bilancio è andata progressivamente diminuendo. Infatti le attività finanziarie FVTPL e AFS valutate al *fair value* di livello 1 sono progressivamente aumentate e allo stesso tempo le attività valutate al *fair value* di livello 3, che rappresenta il livello in cui il *management* può maggiormente manipolare le stime a suo vantaggio, sono diminuite. Con una minore differenziazione delle tecniche di stima del *fair value* per gli strumenti finanziari in bilancio e con un maggiore utilizzo della valutazione di livello 1 basata sui prezzi quotati in un mercato attivo, si può concludere da un lato che la discrezionalità nelle tecniche di valutazione di bilancio è diminuita nel corso negli anni favorendo una maggiore comparabilità tra strumenti di uno stesso bilancio, e dall'altro questo rappresenta una testimonianza della ripresa economica, in quanto diventa molto più semplice individuare affidabili *fair value* per le valutazioni in bilancio.


Prendendo le percentuali delle attività FVTPL e AFS valutate nei tre livelli di *fair value* sul totale iscritto in bilancio è possibile notare una differenziazione piuttosto ampia tra le banche oggetto della stima.

FIGURA 27 - ATTIVITÀ FVTPL E AFS DI LIVELLO 1 IN PROPORZIONE AL TOTALE ISCRITTO IN BILANCIO




FONTE – ELABORAZIONE PERSONALE SU DATI DI BILANCIO

FIGURA 28 - ATTIVITÀ FVTPL E AFS DI LIVELLO 2 IN PROPORZIONE AL TOTALE ISCRITTO IN BILANCIO



FONTE – ELABORAZIONE PERSONALE SU DATI DI BILANCIO

FIGURA 29 - ATTIVITÀ FVTPL E AFS DI LIVELLO 3 IN PROPORZIONE AL TOTALE ISCRITTO IN BILANCIO



FONTE – ELABORAZIONE PERSONALE SU DATI DI BILANCIO


Come si può notare c'è una elevata differenziazione tra Unicredit, BNL e MPS e le altre banche del campione per quanto riguarda le attività FVTPL e AFS valutate al livello 1 e al livello 2 che permangono fino alla fine del periodo di riferimento. Nel livello 3 Unicredit e BPM si differenziano rispetto al resto del campione anche se tale margine si è assottigliato con il passare del tempo soprattutto per Unicredit. Le differenze di valutazione sono state più marcate negli anni precedenti, ad esempio nel 2010 UBI banca valutava l'83,99% delle proprie attività FVTPL e AFS con il *fair value* di livello 1, contro appena il 40,76% di Unicredit mentre nel 2015 per le stesse banche sono stati osservati valori del 92,68% e del 62,44%. Nel primo grafico è possibile osservare un incremento, per tutte le banche, dell'utilizzo del *fair value* di livello 1 per la valutazione delle attività FVTPL e AFS iscritte in bilancio, come già riscontrato nella precedente analisi. Nel complesso non è stata riscontrata omogeneità nel campione per quanto riguarda la valutazione degli strumenti finanziari nei tre livelli di *fair value* e questo potrebbe causare inevitabilmente un problema di comparabilità tra bilanci.

Bisogna però rilevare che negli anni le differenze tra le percentuali riguardanti le tre diverse valutazioni di *fair value* si sono assottigliate. Pertanto si può concludere che nonostante le differenze tra le banche del campione ci siano state, nell'ultimo periodo è stata riscontrata un'attenuazione di questo fenomeno verso una migliore comparabilità dei bilanci e un minore grado di incertezza nelle stime.

Tuttavia non avendo eseguito un'analisi più approfondita sulla composizione qualitativa dei portafogli bancari in esame non è possibile giungere a conclusioni con certezza assoluta.

Un'ulteriore critica mossa al criterio del *fair value* riguarda il trattamento contabile delle passività finanziarie che essendo valutate al costo, a differenza delle attività valutate al *fair value* che hanno subito una forte oscillazione negativa durante la crisi, non hanno risentito dell'andamento dei mercati. Sono state stimate le attività finanziarie e le passività valutate al *fair value* in relazione all'attivo consolidato.

FIGURA 30 – ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FVTPL SULL'ATTIVO CONSOLIDATO (VALORI MEDIANI)



FONTE – ELABORAZIONE PERSONALE SU DATI DI BILANCIO

Come è possibile osservare dal grafico le attività finanziarie valutate al *fair value* continuano ad essere nettamente maggiori rispetto alle passività. È possibile quindi condividere la critica sulla pro-ciclicità causata da questo trattamento contabile, in quanto in fasi di *downturn* economico è ragionevole aspettarsi una maggiore svalutazione sul lato dell'attivo poiché le attività FVTPL sono in numero maggiore rispetto alle passività FVTPL, e subiscono un trattamento contabile più penalizzante rispetto alle altre passività. Tutto questo causerà inevitabilmente un peggioramento ulteriore delle condizioni aziendali durante fasi del ciclo negative ed un miglioramento nelle fasi positive, contribuendo ad aumentare le oscillazioni del reddito di esercizio.

Riprendendo i dati relativi alla classificazione delle attività finanziarie, è possibile osservare l'enorme quantità di strumenti soggetti ad *impairment*. Ricordando che sono soggette a questa disciplina tutte le attività finanziarie ad eccezione di quelle classificate nella categoria FVTPL, si può notare un'incidenza media di circa l'80% sull'attivo consolidato, a testimonianza di quanto l'eccessiva discrezionalità lasciata al *management* nel modello *incurred loss* potrebbe rappresentare un serio problema per la veridicità dell'informativa data agli investitori. In questa analisi sono state prese in considerazione soltanto le rettifiche di valore per le attività classificate come L&R e AFS in quanto per le altre operazioni finanziarie è stato riscontrato un ammontare di rettifiche molto esiguo, mentre sono state osservate rettifiche di valore sulle attività HTM solamente in Unicredit ed Intesa San Paolo. Di seguito

sono state riportate le rettifiche di valore sui finanziamenti e crediti e sulle attività disponibili per la vendita in relazione al valore contabile lordo delle attività cui si riferiscono²⁴².

TABELLA 9 – PERCENTUALE RIDUZIONI DI VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE

ANNO	2010	2011	2012	2013	2014	2015
VALORI CUMULATI	0,79%	0,92%	1,14%	1,71%	1,27%	0,73%
VALORI MEDI	0,71%	0,89%	1,13%	1,47%	1,74%	0,92%
VALORI MEDIANI	0,64%	0,85%	1,10%	1,44%	0,96%	0,81%

FONTE – ELABORAZIONE PERSONALE SU DATI DI BILANCIO

Nel 2014 il valore medio risulta leggermente distorto in conseguenza delle forti rettifiche effettuate da MPS, per il resto si può osservare un sostanziale allineamento dei valori medi, mediani e cumulati a testimonianza dell'uniformità delle svalutazioni in tutti i gruppi bancari del campione. Le perdite totali in relazione all'ammontare lordo delle attività finanziarie cui si riferiscono hanno registrato un leggero rallentamento nel corso degli anni 2010-2011 anche in conseguenza della parziale ripresa economica in questo biennio nei mercati americani e dell'eurozona. Dalla fine del 2011 si assiste all'arresto dell'incremento del PIL italiano che dopo la crescita del primo e secondo trimestre del 2011 calò per un intero semestre, proseguendo nella discesa anche per l'intero 2012 e 2013, evidenziando lo stato di recessione dell'economia del paese. In questo biennio si può osservare infatti un incremento delle perdite di valore che raggiunge il picco nel 2013 con una percentuale sui valori cumulati dell'1,71%. Negli ultimi due anni si assiste invece ad un decremento delle perdite di valore a testimonianza della parziale ripresa economica in Italia. Le banche del campione si sono trovate nella situazione di dover riconoscere quindi un ammontare cospicuo di svalutazioni solamente nei momenti in cui i maggiori effetti della crisi si sono manifestati (*loss event*). Questo a conferma del problema del modello *incurred loss* che impedisce la tempestiva identificazione e la corretta quantificazione delle perdite di valore associate alle posizioni in portafoglio non permettendo la rilevazione delle perdite attese. Nel campione si è osservata infatti una enfaticizzazione delle perdite nella fase di *downturn* del ciclo economico corrispondente agli anni 2012-2013 che ha evidenziato le caratteristiche pro-cicliche del modello *incurred loss*. Alle stesse

²⁴² I valori relativi all'ammontare delle rettifiche in relazione al valore lordo delle attività L&R e AFS nel periodo di riferimento per ciascuna banca sono riportati nella tabella A8 in appendice.

conclusioni è possibile giungere attraverso l'analisi delle variazioni annuali dell'ammontare di *impairment* complessivo.

TABELLA 10 – VARIAZIONI ANNUALI DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DI IMPAIRMENT

ANNO	2011	2012	2013	2014	2015
VARIAZIONI SU VALORI CUMULATI	16,28%	25,26%	41,74%	-27,24%	-41,61%
MEDIA VARIAZIONI	31,96%	29,02%	23,80%	9,41%	-27,20%
MEDIANA VARIAZIONI	11,04%	18,66%	12,96%	-17,47%	-19,43%

FONTE – ELABORAZIONE PERSONALE SU DATI DI BILANCIO

Come è possibile osservare si assiste ad una riduzione delle svalutazioni solamente nell'ultimo biennio in corrispondenza di una timida ripresa economica dell'Italia. Anche in questo caso nel 2014 il valore medio delle variazioni è distorto dal dato riferito a MPS. Il fatto che in un anno di parziale ripresa economica come quello del 2011 le rettifiche di valore sono comunque aumentate può essere interpretato in due modi. Da un lato questo potrebbe significare che le banche stanno cambiando il loro modo di gestire le rettifiche di valore verso la direzione indicata dallo IASB cercando di riconoscere un ammontare di svalutazioni maggiori anche in fasi positive del ciclo economico ad esempio attraverso l'ampliamento dei *loss event* che causano un'obiettiva riduzione di valore. Dall'altro lato potrebbero semplicemente essere interpretato come il riconoscimento ritardato delle perdite avvenute negli anni precedenti di forte recessione. Dall'analisi del biennio 2014-2015 in cui si assiste ad una forte riduzione delle svalutazioni in conseguenza di una ripresa economica si può concludere che l'ipotesi più plausibile risulta essere la seconda. L'aumento delle rettifiche di valore sarebbe solamente da attribuire all'applicazione del modello *incurred loss* che come già discusso ha contribuito al ritardo nella contabilizzazione delle perdite di valore non permettendo la rilevazione delle perdite attese. È possibile considerare anche le variazioni annuali dell'ammontare delle rettifiche di valore sul valore contabile lordo della attività AFS e L&R giungendo alle medesime conclusioni. Si deve comunque rilevare che queste variazioni, considerando il fatto che le rettifiche di valore non si riferiscono ogni anno allo stesso ammontare di attività finanziarie e che quest'ultimo differisce da un soggetto all'altro, sono maggiormente rappresentative rispetto alle variazioni considerate precedentemente.


TABELLA 11 – VARIAZIONI ANNUALI DELLE RETTIFICHE DI VALORE SUL VALORE CONTABILE DELLE ATTIVITÀ AFS E L&R

ANNO	2011	2012	2013	2014	2015
VARIAZIONI SU VALORI CUMULATI	16,86%	23,05%	50,34%	-25,52%	-43,01%
MEDIA VARIAZIONI	32,66%	31,15%	31,36%	18,78%	-28,05%
MEDIANA VARIAZIONI	10,26%	24,47%	20,08%	-15,84%	-21,25%

FONTE – ELABORAZIONE PERSONALE SU DATI DI BILANCIO

In questa analisi empirica si è cercato poi di verificare la sussistenza o meno di un eventuale utilizzo arbitrario da parte del *management* dei margini di discrezionalità valutativi sull'ammontare riconosciuto delle rettifiche di valore ammessi dal principio con finalità di stabilizzazione degli utili. A tal proposito è stato confrontato il ROE con l'ammontare delle rettifiche sul valore totale delle attività finanziarie cui si riferiscono per cercare di osservare se nei periodi di forte perdita da parte delle banche le rettifiche di valore hanno subito un calo; sintomo che può essere riconducibile alla volontà del *management* di livellare il reddito d'esercizio mostrando un risultato fuorviante per gli investitori. Per questa analisi sono stati considerati i valori cumulati, in quanto nella media è stata riscontrata una distorsione dovuta a MPS nel 2014 mentre la mediana risulta essere poco rappresentativa poiché la maggior parte degli istituti presi in considerazione ha subito una perdita elevata nel 2011. Nel grafico è stata considerata anche la percentuale dei crediti deteriorati sul totale dei crediti verso la clientela per cercare di rappresentare meglio la situazione economica della banca.

FIGURA 31 – CONFRONTO TRA ROE, RETTIFICHE DI VALORE E CREDITI DETERIORATI




FONTE – ELABORAZIONE PERSONALE SU DATI DI BILANCIO

Dal grafico si può evincere che sostanzialmente nelle situazioni in cui il ROE passa da positivo a negativo o in generale diminuisce, le rettifiche di valore sono comunque aumentate in percentuale ad eccezione del 2014, dove però rilevano le forti perdite di MPS, poiché in tre banche su sei si sono osservati valori dell'indice positivi. Inoltre nei periodi in cui il ROE è stato positivo o in generale è aumentato si nota una sostanziale contrazione delle rettifiche di valore, che va in contrasto con l'ipotesi di creazione di cuscinetti ad *hoc* da parte del *management* nei periodi di crescita, da utilizzare per stabilizzare il livello degli utili nel corso del tempo. In generale in conseguenza di un utile d'esercizio è stato rilevato un decremento delle rettifiche di valore soprattutto negli ultimi due anni a seguito della ripresa economica. Questo a testimonianza che nelle banche analizzate non è stato riscontrato un obiettivo utilizzo arbitrario da parte del *management* delle rettifiche di valore con finalità di stabilizzazione del reddito di esercizio e le informazioni date agli investitori sono da ritenersi sostanzialmente veritiere. Si deve comunque rilevare che l'aumento delle rettifiche di valore non presenta alcuna correlazione specifica con le fluttuazioni dell'utile/perdita di esercizio e nello specifico con il ROE analizzato. Come già rilevato l'aumento delle svalutazioni è dovuto anche al riconoscimento ritardato delle perdite causato dal modello *incurred loss*. A giustificazione dell'incremento delle rettifiche di valore può essere considerato anche l'aumento della rilevazione di crediti deteriorati che dal 2010 fino al 2014 è passato dal 6,60% all'11,09%. Soltanto nell'ultimo anno si è assistito ad una leggera

contrazione del deterioramento della qualità creditizia che di fatto ha portato anche ad una diminuzione delle rettifiche di valore, considerando che nel bilancio di gruppi bancari come quelli presi in considerazione le rettifiche di valore per crediti rappresentano la quasi totalità delle rettifiche totali. Analizzando le rettifiche di valore sul valore lordo delle attività classificate come L&R e AFS, il ROE e la percentuale di crediti deteriorati sul totale dei crediti verso la clientela per ogni singola banca si può verificare se valgono le stesse conclusioni fatte in precedenza.


FIGURA 32 – CONFRONTO TRA ROE, RETTIFICHE DI VALORE E CREDITI DETERIORATI



Fonte – Elaborazione personale su dati di bilancio

Nel caso di BNL è possibile osservare un sostanziale incremento delle rettifiche di valore dal 2012 fino al 2014 in concomitanza con il continuo aumento della percentuale di crediti deteriorati. Soprattutto nel 2014 a seguito della perdita del gruppo bancario è stato riscontrato un aumento delle rettifiche di valore con una svalutazione dell'1,57% del totale delle attività classificate come L&R e AFS. Inoltre in relazione al forte utile del 2011 è stato riscontrato un decremento delle rettifiche di valore. Per questo si può concludere che non ci sono obiettive evidenze di utilizzo dei margini di discrezionalità lasciati dal principio con finalità di stabilizzazione del reddito di esercizio.


FIGURA 33 – CONFRONTO TRA ROE, RETTIFICHE DI VALORE E CREDITI DETERIORATI



FONTE – ELABORAZIONE PERSONALE SU DATI DI BILANCIO

In BPM nei periodi in cui il ROE è fortemente negativo è stato riscontrato un aumento delle rettifiche di valore, giustificato dall'incremento della percentuale dei crediti deteriorati, mentre nel 2014 e nel 2015 a seguito dell'aumento del ROE si è assistito ad una diminuzione delle svalutazioni. Per questo si può giungere alle stesse conclusioni del precedente caso.

FIGURA 34 – CONFRONTO TRA ROE, RETTIFICHE DI VALORE E CREDITI DETERIORATI




FONTE – ELABORAZIONE PERSONALE SU DATI DI BILANCIO

Anche in Intesa San Paolo nei periodi di ROE fortemente negativo è stato riscontrato un aumento sostanziale delle rettifiche di valore in concomitanza con un peggioramento della qualità creditizia delle

posizioni in bilancio mentre all'aumentare del ROE nel 2014 e nel 2015 sono corrisposte diminuzioni nelle svalutazioni. Per cui è possibile giungere alle medesime conclusioni anche in questo caso.


FIGURA 35 – CONFRONTO TRA ROE, RETTIFICHE DI VALORE E CREDITI DETERIORATI



FONTE – ELABORAZIONE PERSONALE SU DATI DI BILANCIO

In MPS durante il periodo che va dal 2011 al 2014 alle forti perdite registrate sono corrisposte rettifiche di valore sempre maggiori che hanno raggiunto il culmine nel 2014 con una svalutazione di circa il 5,39% del totale delle attività classificate come L&R e AFS e un peggioramento della qualità creditizia costante. Anche in questo caso nel 2015 a seguito di un aumento del ROE è corrisposto un decremento delle rettifiche di valore. Per cui non sono state riscontrate obiettive evidenze di un utilizzo dei margini di discrezionalità lasciati dal principio con finalità di stabilizzazione del reddito di esercizio.


FIGURA 36 – CONFRONTO TRA ROE, RETTIFICHE DI VALORE E CREDITI DETERIORATI



FONTE – ELABORAZIONE PERSONALE SU DATI DI BILANCIO

In UBI BANCA occorre segnalare due anomalie nel 2011 e nel 2014. Nel primo caso in conseguenza di una forte perdita sostenuta dal gruppo bancario non sono stati riscontrati sostanziali aumenti delle rettifiche di valore a fronte invece di un incremento della percentuale dei crediti deteriorati. Anche nel secondo caso a fronte di una perdita è stato registrato addirittura un decremento delle rettifiche di valore sempre in corrispondenza di un peggioramento della qualità creditizia. Per questi motivi è possibile supporre che in questi due anni ci sia stato da parte del *management* un utilizzo dei margini di discrezionalità lasciati dal principio per rendere meno gravosa la perdita di esercizio.

FIGURA 37 – CONFRONTO TRA ROE, RETTIFICHE DI VALORE E CREDITI DETERIORATI



FONTE – ELABORAZIONE PERSONALE SU DATI DI BILANCIO

In Unicredit è possibile giungere alle medesime conclusioni di prima per quanto riguarda il 2011 dove a seguito di una forte perdita di esercizio del gruppo e un incremento della percentuale dei crediti deteriorati è stata riscontrata una diminuzione delle rettifiche di valore. Durante gli altri anni invece non sono state riscontrate obiettive evidenze di utilizzo discrezionale delle rettifiche con finalità di stabilizzazione del risultato di esercizio.

Infine è stata effettuata una breve analisi qualitativa sugli indicatori di *impairment*, per le attività finanziarie classificate come disponibili per la vendita, adottati da ognuna delle entità nel campione. In particolare sono stati presi in considerazione due indicatori quantitativi:

- la soglia al di sopra del quale la riduzione del *fair value* rispetto al costo originario di acquisto qualifica la perdita di valore come significativa;
- il periodo nel quale permane tale riduzione che qualifica la perdita di valore come durevole.

TABELLA 12 – CONDIZIONE RIDUZIONE SIGNIFICATIVA DEL FV PER LE ATTIVITÀ AFS

	2007	2010	2011	2012	2013	2014	2015
BNL	NO	50%	50%	50%	50%	50%	50%
BMP	NO	50%	50%	50%	50%	50%	50%
MPS	NO	30%	30%	30%	30%	30%	30%
INTESA SAN PAOLO	20%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
UBI BANCA	NO	35%	35%	35%	35%	35%	35%
UNICREDIT	NO	50%	50%	50%	50%	50%	50%

FONTE – ELABORAZIONE PERSONALE SU DATI DI BILANCIO

Come si evince dalla tabella, soltanto Intesa San Paolo nel periodo prima della crisi utilizzava una soglia minima per la riduzione significativa di *fair value*. A seguito della crisi finanziaria del 2007 anche le altre entità hanno percepito la necessità di fornire maggiori e più trasparenti informazioni agli utilizzatori di bilancio introducendo indicatori di *impairment* quantitativi. Non si rilevano inoltre cambiamenti di tali indicatori nel corso degli anni che avrebbero potuto aumentare/ridurre l'incidenza delle rettifiche di valore sul risultato di esercizio, a conferma di quanto concluso in precedenza sull'assenza di un utilizzo discrezionale da parte del *management* delle rettifiche di valore con finalità di stabilizzazione dell'utile di esercizio.

TABELLA 13 – CONDIZIONE RIDUZIONE DUREVOLE DEL FV PER LE ATTIVITÀ AFS

	2007	2010	2011	2012	2013	2014	2015
BNL	NO	60 MESI	24 MESI				
BMP	NO	18 MESI					
MPS	NO	12 MESI					
INTESA SAN PAOLO	24 MESI						
UBI BANCA	NO	18 MESI					
UNICREDIT	NO	18 MESI					

FONTE – ELABORAZIONE PERSONALE SU DATI DI BILANCIO

Anche per quanto riguarda gli indicatori di riduzione durevole di valore, soltanto Intesa San Paolo prima della crisi aveva previsto una riduzione di *fair value* continuativa per un periodo superiore a 24 mesi per effettuare l'*impairment* del titolo. Dall'analisi risulta che la durata della riduzione di *fair value* utile a qualificare la perdita come durevole, è rimasta sostanzialmente invariata, dopo la crisi economica, nel periodo di tempo considerato. Solamente BNL ha ridotto l'indicatore temporale nel 2011, probabilmente perché impediva il riconoscimento delle perdite in maniera tempestiva. Si deve comunque rilevare che permangono delle differenze tra le banche del campione per quanto riguarda gli indicatori quantitativi di *impairment* delle attività AFS e questo potrebbe portare ad un problema di comparabilità tra bilanci. Le banche con una soglia maggiore ed un periodo più lungo tenderanno infatti a riconoscere meno perdite sulle attività AFS rispetto alle altre entità.

CONCLUSIONI

Dall'analisi dello IAS 39 sono emerse numerose criticità che hanno raggiunto il culmine della loro manifestazione con la recente crisi finanziaria e che hanno portato alla sostituzione del principio stesso. Una delle più importanti critiche rivolte dalla comunità internazionale riguarda l'eccessivo numero di criteri di valutazione e contabilizzazione, nonché la pluralità di portafogli in cui è possibile classificare gli strumenti finanziari. Secondo la critica lo IAS 39 ha lasciato troppi margini di soggettività ai redattori di bilancio nella scelta delle categorie in cui classificare gli strumenti finanziari e questo ha portato a problemi di comparabilità tra bilanci di società diverse e nei casi più critici anche ad una contabilizzazione differente di due strumenti finanziari identici nello stesso bilancio.

Un'altra critica mossa allo IAS 39 riguarda l'utilizzo massiccio del criterio del *fair value* per la valutazione degli strumenti finanziari. L'elevato grado di volatilità che ha caratterizzato i mercati mobiliari a partire dalla crisi del 2007 ha portato alla luce tutte le problematiche connesse ai regimi contabili fondati sull'assunzione che i prezzi correnti di mercato siano la migliore *proxy* del valore effettivo degli strumenti finanziari. Nello specifico sono state osservate due problematiche serie sull'utilizzo del criterio del *fair value*: il crollo delle quotazioni di borsa degli strumenti ha reso molto complessa l'individuazione di affidabili *fair value* per la valutazione di bilancio; la continua rilevazione nei bilanci di ingenti minusvalenze sugli strumenti finanziari nelle fasi di *downturn* del ciclo economico, a causa dell'utilizzo del criterio del *fair value*, ha innescato una serie di effetti pro-ciclici che hanno amplificato gli effetti negativi della crisi. Tra le cause che hanno amplificato questi effetti si rileva l'elevata discrezionalità nelle valutazioni di bilancio dovuta alle diverse tecniche utilizzate per la determinazione del *fair value* in mancanza dei prezzi di mercato e la crescita esponenziale degli strumenti finanziari valutati al *fair value* nei portafogli delle società. A tal riguardo dall'analisi sulle differenze di valutazione delle attività FVTPL e AFS nei tre diversi livelli di *fair value* è stato possibile giustificare la critica mossa al criterio del *fair value* che causerebbe un problema di comparabilità tra bilanci poiché non è stata riscontrata omogeneità nel campione per quanto riguarda la valutazione nei tre livelli.

Un altro punto critico dello IAS 39 è rappresentato dall'impossibilità di riconoscere le perdite future attese su uno strumento finanziario. Il metodo *incurred loss* dello IAS 39 ha mostrato tutte le sue lacune durante la recente crisi finanziaria dove si è assistito ad una grande svalutazione degli strumenti finanziari solo nel momento in cui si erano manifestati tutti i maggiori effetti della crisi. A tal proposito dall'analisi empirica è emerso un incremento delle rettifiche di valore nel biennio 2010-2011 nonostante una situazione di parziale ripresa economica dei mercati europei che può essere interpretato come il

riconoscimento ritardato delle perdite avvenute negli anni precedenti di forte recessione. Inoltre è stata riscontrata una enfattizzazione delle perdite nella fase di *downturn* del ciclo economico corrispondente agli anni 2012-2013 che ha evidenziato proprio le caratteristiche pro-cicliche del modello *incurred loss*. Nell'analisi empirica, confrontando il ROE con l'ammontare delle rettifiche di valore si è potuto osservare che sostanzialmente nelle situazioni in cui il ROE è passato da positivo a negativo o in generale è diminuito, le rettifiche di valore sono comunque aumentate in percentuale mentre nei periodi in cui il ROE è stato positivo o in generale è aumentato c'è stata una sostanziale contrazione delle rettifiche di valore, che va in contrasto con l'ipotesi di creazione di cuscinetti ad *hoc* da parte del *management* nei periodi di crescita, da utilizzare per stabilizzare il livello degli utili nel corso del tempo. Questo a testimonianza che nelle banche analizzate non è stato riscontrato un obiettivo utilizzo arbitrario da parte del *management* delle rettifiche di valore con finalità di stabilizzazione del reddito di esercizio. Allo stesso risultato si è giunti attraverso l'analisi degli indicatori di *impairment* quantitativi. Non essendo stati rilevati cambiamenti di tali indicatori nel corso degli anni che avrebbero potuto aumentare/ridurre l'incidenza delle rettifiche di valore sul risultato di esercizio si è potuta confermare l'assenza di un utilizzo discrezionale da parte del *management* delle rettifiche di valore con finalità di stabilizzazione dell'utile di esercizio.

Tutte queste situazioni appena descritte hanno portato lo IASB, sotto la forte pressione del gruppo G-20, ad avviare con tempestività provvedimenti volti a ridurre la complessità riguardo la valutazione degli strumenti finanziari e migliorare la chiarezza informativa delle rilevazioni contabili. Con l'introduzione dell'IFRS 9 si è quindi passati dalle quattro categorie previste nello IAS 39 in cui classificare gli strumenti finanziari alle due categorie del costo ammortizzato e del FVOCI più quella residuale del FVTP. La vera novità in tema di classificazione degli strumenti finanziari è stata l'introduzione della doppia condizione modello di *business* - caratteristiche contrattuali del tipo SPPI che ha reso più oggettivo tale processo, riducendo quella soggettività da parte del *management* rilevata nel precedente principio. Nonostante le numerose sollecitazioni mosse dalla lo IASB non è riuscito ad attenuare l'utilizzo del criterio del *fair value* che di fatto risulta amplificato. Poiché si è osservato che la possibilità di riclassificare le attività finanziarie basata su ampi margini di soggettività aveva l'effetto di ridurre notevolmente la comparabilità tra bilanci di società differenti o peggio tra strumenti finanziari all'interno di uno stesso bilancio, lo IASB ha voluto introdurre un nuovo criterio per riclassificare le attività finanziarie da una categoria all'altra basato una maggiore oggettività, limitando la possibilità di riclassificazione in conseguenza del solo cambiamento del modello di *business*. . La principale critica mossa al modello di *impairment incurred loss* previsto nello IAS 39 è stata quella di aver impedito la tempestiva identificazione e la corretta quantificazione delle perdite di valore associate alle posizioni in portafoglio. Ulteriore motivo di critica al modello *incurred loss* è stata la troppa discrezionalità lasciata

al *management* in alcune situazioni come ad esempio nell'identificazione dei *loss event*. Questi ampi spazi di discrezionalità hanno di fatto portato ad un'identificazione degli eventi di perdita poco omogenea all'interno della comunità bancaria e finanziaria. La non considerazione delle perdite attese nell'attuale versione dello IAS 39 ha inoltre portato ad un evidente disallineamento rispetto alla disciplina contenuta nelle norme di vigilanza prudenziale in tema di valutazione del rischio di credito. In questi recenti anni di grave crisi finanziaria il modello di *impairment* di tipo *incurred* è stato oggetto di severe critiche anche per le sue caratteristiche pro-cicliche. Consentendo soltanto svalutazioni riferibili ad eventi già manifestatisi alla data del bilancio si determina infatti una enfattizzazione delle perdite nella fase di *downturn* del ciclo economico e una sottostima delle perdite/sovra stima del margine di interessi in momenti di ciclo positivo. Per ovviare a tutte queste problematiche lo IASB ha emanato una prima *Draft* nel 2009 e una seconda nel 2013 che successivamente è confluita nella versione finale dell'IFRS 9. Il modello proposto inizialmente, rispetto a quello previsto dallo IAS 39, ha portato indubbi miglioramenti, permettendo il riconoscimento immediato a conto economico delle perdite attese su crediti e riflettendo così più fedelmente la sostanza economica dello strumento finanziario, ma è risultato eccessivamente complesso, oneroso da implementare e soprattutto non idoneo a ridurre la pro-ciclicità, a causa del meccanismo di *catch-up*, che era stata considerata come una delle maggiori criticità del modello *incurred loss*. Il modello *expected credit loss* introdotto con l'ED/2013/3 ha portato numerose novità rispetto alla prima proposta dello IASB. Innanzitutto viene notevolmente allargato il perimetro di applicazione del modello di *impairment* rispetto allo IAS 39. Introducendo la distinzione dei crediti in tre categorie (*bucket* o *stage*) a cui corrispondono differenti livelli di rischio, lo IASB ha voluto riflettere in maniera più adeguata il processo di deterioramento della qualità creditizia. Viene inoltre introdotta una doppia metodologia di stima delle perdite attese, in funzione della classificazione delle attività finanziarie. Se il rischio di credito non risulta incrementato rispetto alla data di rilevazione iniziale, l'ammontare delle perdite riconosciute è pari alle perdite attese nei 12 mesi successivi alla data di *reporting*. Se invece viene riconosciuto un incremento significativo del rischio di credito allora l'accantonamento rilevato deve essere pari alle perdite attese lungo la vita residua (*lifetime*) di tali attività finanziarie. Un'implicazione importante di questo nuovo modello risiede nell'obbligo di effettuare sempre un accantonamento almeno pari alle perdite attese nei 12 mesi successivi senza dovere necessariamente attendere la manifestazione dei *loss event* come previsto dallo IAS 39, garantendo quindi il riconoscimento tempestivo delle perdite attese. Inoltre viene aumentata l'informativa data agli utilizzatori di bilancio che grazie all'introduzione della classificazione basata sugli *stage* sono in grado di distinguere tra i crediti che hanno subito un significativo deterioramento e quelli che non lo hanno subito. Dovendo inoltre guardare alla probabilità di *default* nel valutare se il rischio di credito su uno strumento finanziario è aumentato in maniera significativa dalla data di rilevazione iniziale, la banca

riesce ad anticipare le rettifiche di valore in quanto la probabilità di *default* si modifica prima che ci sia un'obiettiva evidenza di riduzione di valore. In questa nuova *Draft* inoltre viene confermata la scelta già fatta nell'ED/2009/12 di eliminare l'elenco dei *loss event* al fine di ridurre ancora di più la soggettività nella scelta dei criteri per riconoscere il "significativo deterioramento della qualità creditizia".

Dall'analisi dei possibili impatti dell'introduzione del nuovo modello *expected credit loss* sono emerse però alcune problematiche che si potrebbero venire a creare. Si stima che si debbano sostenere eccessivi costi dovuti agli adeguamenti in termini di procedure e processi organizzativi e informatici per la classificazione e il monitoraggio dei crediti nei tre *stage* nonché costi supplementari necessari a stimare una PD multi-periodale che sia in grado anche di incorporare gli indicatori *forward-looking* come richiesto dal nuovo principio. Permangono inoltre ancora numerose divergenze con la normativa prudenziale di Basilea come ad esempio sull'orizzonte temporale su cui stimare la perdita attesa. Nel complesso si prevede che l'introduzione di legami con le previsioni macroeconomiche, i margini di incertezza lasciati alla definizione di "significativo deterioramento" e il possibile passaggio dalla perdita attesa a 12 mesi a quella *lifetime* (cioè del possibile passaggio del credito dallo *stage 1* allo *stage 2*) porteranno ad un aumento in termini quantitativi e di complessità dei processi di *provisioning*.

APPENDICE


TABELLA A1 – CAMBIAMENTI IN TEMA DI CLASSIFICAZIONE E MISURAZIONE

	IAS 39	ED/2009/7	IFRS 9
CLASSIFICAZIONE	4 categorie: FVTPL, L&R, HTM e AFS	2 categorie: <i>fair value</i> e costo ammortizzato	2 categorie: <i>fair value</i> e costo ammortizzato.
CRITERI DI CLASSIFICAZIONE	Intento aziendale e caratteristiche oggettive dello strumento	<i>Business model</i> e caratteristiche dei flussi contrattuali	<i>Business model</i> e caratteristiche dei flussi contrattuali
TAINTING RULE	Prevista	Non prevista	Non prevista
RICLASSIFICHE	Ammesse secondo le regole modificate nel 2008	Non ammesse	Obbligo di riclassificazione in caso di cambiamento del <i>business model</i>
FAIR VALUE OPTION	Tre fattispecie previste: -riduzione degli <i>accounting mismatch</i> -gestione di un gruppo di strumenti finanziari “ <i>on fair value basis</i> ” -presenza di derivati impliciti che sarebbero da scorporare	Possibilità di classificare al <i>fair value</i> strumenti che per le loro caratteristiche dovrebbero essere valutati al costo ammortizzato nel caso in cui questa classificazione porti ad una riduzione dell’ <i>accounting mismatch</i>	Confermata impostazione dell’ED 7
DERIVATI INCORPORATI	Scorporo del derivato se non strettamente correlato	Eliminazione della possibilità di scorporo	Confermata impostazione dell’ED 7 per i

			derivati iscritti nell'attivo
STRUMENTI RAPPRESENTATIVI DI CAPITALE	Possibilità di valutazione al costo qualora il <i>fair value</i> non sia attendibilmente misurabile	Valutazione al <i>fair value</i>	Valutazione al <i>fair value</i> salvo casi particolari
PARTECIPAZIONI NON DI TRADING	Classificate negli AFS	Possibilità di valutazione <i>al fair value</i> con imputazione delle variazioni di valore e dei dividendi a patrimonio netto (OCI), senza effettuare il rigiro a conto economico nemmeno nel caso di estinzione.	Stessa modalità dell'ED 7 ma i dividendi sono iscritti a conto economico

FONTE – ELABORAZIONE PERSONALE

FIGURA A3 – APPLICAZIONE DELLE PRINCIPALI PROPOSTE ALLA DATA DI REPORTING



FONTE – IASB ED/2013/3

TABELLA A2 – COMPOSIZIONE % ATTIVITÀ FINANZIARIE 2010

	FVTPL	AFS	HTM	L&R
BNL	2,82%	4,74%	0%	92,44%
BPM	7,29%	17,03%	0%	75,68%
INTESA SAN PAOLO	18,06%	10,36%	0,65%	70,94%
MPS	14,24%	10,06%	0%	75,71%
UBI BANCA	2,44%	8,68%	0%	88,88%
UNICREDIT	17,80%	6,56%	1,19%	74,45%

FONTE – ELABORAZIONE PERSONALE SU DATI DI BILANCIO

TABELLA A3 – COMPOSIZIONE % ATTIVITÀ FINANZIARIE 2011

	FVTPL	AFS	HTM	L&R
BNL	3,52%	4,99%	0%	91,49%
BPM	5,30%	16,72%	0%	77,98%
INTESA SAN PAOLO	16,29%	11,89%	0,45%	71,36%
MPS	14,64%	10,20%	0%	75,17%
UBI BANCA	2,56%	6,88%	0%	90,56%
UNICREDIT	18,94%	6,87%	1,10%	73,09%

FONTE – ELABORAZIONE PERSONALE SU DATI DI BILANCIO

TABELLA A4 – COMPOSIZIONE % ATTIVITÀ FINANZIARIE 2012

	FVTPL	AFS	HTM	L&R
BNL	4,20%	5,02%	0%	90,79%
BPM	4,23%	19,42%	0%	76,35%
INTESA SAN PAOLO	16,39%	15,86%	0,35%	67,41%
MPS	11,62%	12,67%	0%	75,71%
UBI BANCA	3,51%	11,63%	2,62%	82,23%
UNICREDIT	15,91%	8,84%	0,75%	74,50%

FONTE – ELABORAZIONE PERSONALE SU DATI DI BILANCIO

TABELLA A5 – COMPOSIZIONE % ATTIVITÀ FINANZIARIE 2013

	FVTPL	AFS	HTM	L&R
BNL	3,26%	4,38%	0%	92,36%
BPM	3,62%	19,97%	0%	76,41%
INTESA SAN PAOLO	15,08%	20,06%	0,36%	64,50%
MPS	10,79%	12,82%	0%	76,39%
UBI BANCA	2,85%	13,54%	2,70%	80,91%
UNICREDIT	14,53%	11,20%	0,69%	73,58%

FONTE – ELABORAZIONE PERSONALE SU DATI DI BILANCIO

TABELLA A6 – COMPOSIZIONE % ATTIVITÀ FINANZIARIE 2014

	FVTPL	AFS	HTM	L&R
BNL	4,52%	5,70%	0%	89,79%
BPM	4,51%	21,61%	0%	71,88%
INTESA SAN PAOLO	16,44%	20,91%	0,25%	62,40%
MPS	10,73%	11,47%	0%	77,81%
UBI BANCA	1,43%	16,46%	3,17%	78,94%
UNICREDIT	17,22%	12,64%	0,33%	69,81%

FONTE – ELABORAZIONE PERSONALE SU DATI DI BILANCIO

TABELLA A7 – COMPOSIZIONE % ATTIVITÀ FINANZIARIE 2015

	FVTPL	AFS	HTM	L&R
BNL	3,90%	7,44%	0%	88,66%
BPM	4,00%	20,29%	0%	75,71%
INTESA SAN PAOLO	16,91%	21,11%	0,22%	61,76%
MPS	11,64%	11,10%	0%	77,26%
UBI BANCA	1,10%	14,37%	3,23%	81,30%
UNICREDIT	15,84%	13,88%	0,26%	70,02%

FONTE – ELABORAZIONE PERSONALE SU DATI DI BILANCIO

TABELLA A8 – PERCENTUALE RETTIFICHE DI VALORE DUL TOTALE LORDO DELLE ATTIVITÀ L&R E AFS

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
BNL	0,86%	0,77%	0,96%	1,17%	1,57%	1,23%
BPM	0,54%	1,19%	1,25%	1,47%	1,05%	0,83%
INTESA SAN PAOLO	0,60%	1,04%	0,88%	1,42%	0,87%	0,57%
MPS	0,62%	0,75%	1,61%	1,70%	5,39%	1,47%
UBI BANCA	0,65%	0,65%	0,80%	0,90%	0,87%	0,79%
UNICREDIT	1,01%	0,94%	1,28%	2,14%	0,69%	0,62%

FONTE – ELABORAZIONE PERSONALE SU DATI DI BILANCIO

TABELLA A9 – ROE

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
BNL	1,09%	4,04%	0,95%	1,63%	-2,00%	0,30%
BPM	0,28%	-15,47%	-10,81%	0,80%	5,09%	6,24%
INTESA SAN PAOLO	5,08%	-17,02%	3,31%	-10,11%	2,91%	5,77%
MPS	5,75%	-43,55%	-50,44%	-23,36%	-93,28%	4,05%
UBI BANCA	1,55%	-20,83%	0,87%	2,65%	-6,79%	1,37%
UNICREDIT	2,42%	-16,13%	1,87%	-27,07%	4,52%	3,824%

FONTE – ELABORAZIONE PERSONALE SU DATI DI BILANCIO

TABELLA A10 – GERARCHIA DEL GAIR VALUE

		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	L1	59,02%	56,34%	50,04%	50,37%	48,30%	57,36%
BNL	L2	38,11%	41,88%	48,07%	44,68%	47,04%	41,33%
	L3	2,87%	1,77%	1,89%	4,95%	4,62%	1,31%
	L1	73,12%	67,85%	74,56%	80,54%	79,23%	82,34%
BPM	L2	19,42%	24,21%	17,66%	11,85%	14,37%	12,44%
	L3	7,46%	7,49%	7,78%	7,61%	6,40%	5,22%
	L1	60,93%	57,80%	63,80%	74,84%	73,63%	78,25%
INTESA SAN PAOLO	L2	37,06%	40,16%	34,42%	22,02%	23,42%	20,10%
	L3	2,01%	2,04%	1,78%	3,14%	2,95%	1,65%
	L1	52,27%	49,55%	61,97%	66,68%	63,94%	65,75%
MPS	L2	46,66%	49,56%	37,43%	31,75%	35,08%	33,52%
	L3	1,08%	0,89%	0,60%	1,57%	0,98%	0,73%
	L1	80,37%	75,57%	82,92%	90,05%	88,12%	89,69%
UBI BANCA	L2	18,01%	22,72%	15,86%	8,50%	10,63%	8,43%
	L3	1,62%	1,71%	1,22%	1,45%	1,25%	1,87%
	L1	38,61%	26,74%	36,23%	52,19%	52,77%	61,19%
UNICREDIT	L2	56,56%	67,93%	58,99%	44,37%	44,59%	37,35%
	L3	4,83%	5,33%	4,79%	3,45%	2,63%	1,46%

FONTE – ELABORAZIONE PERSONALE SU DATI DI BILANCIO

BIBLIOGRAFIA

ABI, Documento IAS ABI Bluebook n.18

ABI, Documento IAS Bluebook n.85: Revisione dello IAS 39 – *ED 2009/12 Amortized Cost and Impairment – Le proposte di modifica delle regole di impairment degli strumenti finanziari*, Bancaria Editrice, Roma, 2010

ABI, *Revisione dello IAS 39 - IFRS 9 – Le modifiche approvate dallo IASB sulla classificazione e valutazione degli strumenti finanziari*, documento n 81. / 2010

Andolina S. Silva R., *I nuovi principi contabili internazionali*, 2004

Anthony T. Cope, James J., E Warren J. McGregors, *Opinioni contrarie sulla pubblicazione dello IAS 39 nel dicembre 2003*, 2003

Ariante P., De Rosa C., Sica C, *IFRS 9: cosa cambia e quali sono gli impatti del nuovo standard contabile internazionale per le banche*, IPE Business School, n.9, 2016

Autori vari, *Il principio contabile IFRS 9 in banca: la prospettiva del risk manager*, AIFRAM, n. 8, 2016

Ballarin F. *Transizione al nuovo IFRS 9: effetti ed esempi pratici*, Amministrazione & Finanza n. 10/2016

Basel Committee On Banking Supervision, *Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards*

BDO, *Need to know, Financial Instruments: Expected Credit Losses (Exposure Draft)*, 2013

Berselli E., *IFRS 9: il nuovo impairment test delle attività finanziarie*, Amministrazione e Finanza, 2013, n.8

Bertini U., *Liber amicorum per Umberto Bertini. L'uomo, lo studioso, il professore: L'uomo, lo studioso, il professore*, FrancoAngeli, 2012

Branz F. *Strumenti finanziari: dallo IAS 39 all'IFRS 9, "Guida alla contabilità & Bilancio"*, 2013, volume n.7

Calandro E., *The IASB exposure draft on impairment assets: a final solution or the prelude of the next credit crunch?*, Rivista dei dottori commercialisti n 1, 2010

Cannata F., *Il metodo dei rating interni*, Bancaria Editrice, Roma, 2010

Carosio G., *La crisi finanziaria e il principio del Fair Value*, Documento n. 852, 2009

Circolare della Banca d'Italia n.272 del 30 luglio 2008

Claudia R., *Il concetto di fair value e la valutazione degli strumenti finanziari*, Giuffrè, 2003

De Lauretis G., *Rating interni e credit risk management*, Bancaria Editrice, Roma, 2001

Erzegovesi L., Bee M., *I modelli di portafoglio per la gestione del rischio di credito*, Bancaria Editrice, 2008

Favino C., *La classificazione e la valutazione degli strumenti finanziari secondo l'IFRS 9*, Rirea, 2011

Fiechter P., *Reclassification of Financial Assets under IAS 39: Impact on European Banks Financial Statements*, 2011, vol. 8

Frizzera B., *Guida alla contabilità e bilancio*, 2011

IASB, *Exposure Draft ED/2009/12 Financial Instruments: Amortised Cost and Impairment*

IASB, *Exposure Draft ED/2012/4 "Classification and Measurement: Limited Amendments to IFRS 9"*

IASB, *Exposure Draft ED/2013/3, Financial Instruments: Expected Credit Losses*

IASB, *IAS 32: Strumenti finanziari: Esposizione in bilancio*

IASB, *IAS 39: Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione*

IASB, *IFRS 9: Financial Instruments*

IASB, *IFRS 9: Financial Instruments, Basis For Conclusions*

IASB, *Report of the Financial Crisis Advisory Group*, 2009

IASB, *Snapshot: Financial Instruments: Expected Credit Losses*, 2013

IASB/FASB, *Supplement to ED/2009/12 Financial Instruments: Amortised Cost and Impairment – Financial Instruments: Impairment*

IFRS 9 – Financial Instruments, *The phased completion of IFRS 9*, www.iasplus.com

IFRS Foundation, *"Chi siamo e cosa facciamo"*, 2014

Intonti M., *Lo IAS 39: Il trattamento contabile del portafoglio crediti ed i riflessi sull'equilibrio economico della banca*, Cacucci Editore, Bari, 2009

Meglio C. Pogliaghi P. Vandali W., *Basilea 2, Ias e nuovo diritto societario: l'impatto sulle banche e sul rapporto banca-impresa*, Bancaria Editrice, Roma, 2007

Menicucci E., *Novità sul costo ammortizzato e sull'impairment dei financial instrument*, Contabilità finanza e controllo, n.4, 2010

Monfared Tehrani N., *IFRS 9 – The final standar*, UniCredit Bank, 2015

Montesi G., *Fundamentals of bank: Financial statement analysis*, UNISI, Siena, 2016

O'Hanlon J., *Accounting and business Research*, vol.43 n.3, 2013

Ogliari M., *IFRS 9 Strumenti finanziari: Hedge accounting*, Università di Parma, 2016

Ordine dei dottori commercialisti di ivrea, pinerolo e torino, *IAS 39, 2002-2003*

Orsini C., *Da Basilea 1 a Basilea 3*, Arcadia Consulting Srl, Bologna,

Panetta F. - Angelini P., *Financial sector pro-cyclicality*, Quaderni di Economia e Finanza n.44, 2009

Parisotto R., *IAS 39 un principio contabile tormentato*, UniBG, 2010

Quaglini A. M., *L'evoluzione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS nella crisi finanziaria*

Querci F., *Rischio di credito e valutazione della loss given default*, Bancaria Editrice, 2007

Raiola F., *Gli strumenti finanziari secondo gli IAS/IFRS*, Seminario economia aziendale 2, 2012

Regolamento CE 1004/2008: Paragrafi 50B-50F

Risaliti G., *La valutazione dei crediti nelle aziende bancarie nella prospettiva expected loss*, Milano, 2012, Rirea, pagina 5

Rocca E., *“Norme e tributi: Bilanci 2009 con il vecchio IAS 39”*, Il Sole 24 Ore, 2009

Rugantino M., *Il bilancio della banca e degli altri intermediari finanziari*, Egea, 2016

S. Guidantoni, F. Verrucchi, *Esercizi e complementi di contabilità internazionale (IAS/IFRS)*, Milano: Angeli, 2009

Sironi A., Resti A., *Rischio e valore nelle banche*, Milano, 2008, Egea

Sura A. *Il concetto di performance negli IFRS: Alcune considerazioni critiche alla luce dei più recenti progetti di aggiornamento degli standards contabili internazionali*, Rivista dei dottori commercialisti, volume n.4, 2010

Tarquinio L., *Strumenti finanziari derivati e principi contabili internazionali*, in Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 3/2002

Toselli G.A., Rota M., *IFRS. Principi contabili internazionali*, Egea, 2007



Dipartimento di Economia e Finanza

Cattedra Principi Contabili Internazionali IFRS

RIASSUNTO:
DALLO IAS 39 ALL'IFRS 9 ED EXPECTED CREDIT
LOSS MODEL NELLE BANCHE

RELATORE

Prof. Eugenio Pinto

CANDIDATO
Matr.665831

CORRELATORE

Prof. Domenico Curcio

ANNO ACCADEMICO 2015/2016

Lo sviluppo degli strumenti finanziari che si è realizzato intorno agli anni '80 ha indotto lo IASC (*International Accounting Standards Committee*) ad intraprendere un progetto teso all'elaborazione di principi contabili internazionali sul tema. Da questa iniziativa è nato il principio contabile IAS 39 che ha rappresentato fino ad oggi uno dei pilastri in tema di rilevazione e valutazione degli strumenti finanziari per tutte le banche e le società operanti in settori finanziari. In seguito alla crisi globale sperimentata dai mercati finanziari lo IASB, con lo scopo di ripristinare la fiducia degli investitori, ha avviato la riforma delle regole valutativo-contabili previste dallo IAS 39. A tal proposito è iniziato un excursus regolamentare che è terminato solamente nel luglio del 2014 con la pubblicazione della versione finale dell'IFRS 9. Il processo che ha portato alla sostituzione dello IAS 39 può essere suddiviso in tre fasi distinte che prendono in considerazione i tre macro-argomenti della classificazione e misurazione degli strumenti finanziari, delle metodologie di *impairment* e dell'*hedge accounting*.

L'obiettivo di questo elaborato è quello di analizzare nello specifico questo processo di sostituzione, focalizzando l'attenzione sul passaggio dal modello *incurred loss* previsto nello IAS 39 a quello *expected credit loss*, andando ad analizzare anche le proposte intermedie fatte dallo IASB con i relativi pro e contro.

Nel primo capitolo è stato analizzato nello specifico l'attuale disciplina dello IAS 39 in merito alla classificazione e misurazione degli strumenti finanziari e alla metodologia di rilevazione delle perdite di valore, sottolineando le criticità che hanno portato alla sostituzione di tale principio.

Nel secondo capitolo vengono espone le principali novità proposte nell'IFRS 9 in tema di classificazione degli strumenti finanziari e *hedge accounting*. In particolare viene posta l'attenzione sulla riduzione del numero di categorie in cui rilevare gli strumenti finanziari e sull'introduzione di criteri oggettivi per la classificazione come il *business model* e il *cash flow model*, introdotti dallo IASB con l'intenzione di eliminare quegli elementi di soggettività presenti nel precedente modello di classificazione.

Nel terzo capitolo vengono analizzate le varie proposte dello IASB in tema di *impairment* delle attività finanziarie, dalla prima ED/2009/12 fino all'ultima ED/2013/3 che è poi confluita nella versione finale dell'IFRS 9. Inizialmente viene data una visione d'insieme sulla definizione e sulla misurazione del rischio di credito nell'ambito della normativa prudenziale di Basilea. Successivamente viene analizzato il modello *incurred loss* sul portafoglio crediti delle banche ponendo particolare attenzione sulle criticità che hanno portato alla sua sostituzione. Alla fine del capitolo viene fatta una considerazione sui possibili impatti nei bilanci e nell'operatività delle banche dovuti all'introduzione dell'*expected credit loss model*. Infine nel quarto capitolo, non potendo analizzare direttamente gli effetti del nuovo modello *expected credit loss* proposto nell'IFRS 9, è stata condotta un'analisi empirica sui bilanci consolidati di alcuni gruppi bancari italiani con l'obiettivo di evidenziare le criticità che hanno portato alla sostituzione del modello *incurred loss*, e più in generale, in tema di rilevazione e misurazione degli strumenti finanziari,

le criticità che hanno messo in discussione il criterio del *fair value* dello IAS 39. Quella degli strumenti finanziari è una materia molto complessa. A differenza della maggior parte degli *element* del bilancio, che vengono esaminati in modo esaustivo dalla loro definizione alle informazioni integrative in un unico principio contabile, in questo caso la complessità è tale da richiedere una consultazione contemporanea ed incrociata di differenti principi contabili: lo IAS 32, lo IAS 39 e l'IFRS 7.

Per quanto riguarda la finalità del principio in questione, lo IAS 39 si propone di stabilire i principi per rilevare e valutare le attività e passività finanziarie, e alcuni contratti per l'acquisto o la vendita di elementi non finanziari. Lo IAS 39 prevede la classificazione delle attività finanziarie in categorie, al fine di prescrivere per ciascuna classe uno specifico trattamento contabile. Si individuano così quattro categorie di attività finanziarie:

- attività finanziarie dette di *fair value through profit and loss* (FVTPL). Rientrano in questa categoria tutte le attività finanziarie classificate come possedute per la negoziazione (*Held for Trading* - HFT) e quelle che sono inizialmente designate dall'entità come valutate al *fair value* a conto economico (FVO, *fair value option*);
- investimenti posseduti sino alla scadenza (*Held to Maturity* – HTM). Sono attività finanziarie non derivate con pagamenti fissi o determinabili a scadenza fissa che un'entità ha l'oggettiva intenzione e capacità di possedere sino alla scadenza;
- finanziamenti e crediti (*Loans and receivables* – L&R);
- attività finanziarie disponibili per la vendita (*Available for Sale* – AFS). È una categoria residuale che comprende le attività finanziarie non derivate non designate come FVTPL, HTM, o L&R.

Le passività finanziarie sono invece classificate in due categorie:

- passività finanziarie dette di *fair value through profit and loss* (FVTPL) che comprendono le passività detenute allo scopo di negoziazione e le passività finanziarie per cui viene esercitata la FVO;
- passività finanziarie denominate *financial liabilities at amortised cost*. Sono le passività legate all'attività tipica dell'impresa, dall'acquisto di beni all'ottenimento di prestiti.

Riguardo alla misurazione iniziale è previsto che quando un'attività o passività finanziaria è inizialmente rilevata, un'entità deve misurarla al suo *fair value* (valore equo) più, nel caso di un'attività o passività finanziaria non al *fair value* rilevato a conto economico, i costi di transazione che sono direttamente attribuibili all'acquisizione o all'emissione di attività o passività finanziarie. Per comprendere meglio quanto sopra è necessario specificare cosa si intende per *fair value*, definito come il corrispettivo al quale un'attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli. In genere vengono distinti tre diversi livelli di *fair value*:

- livello 1: la valutazione si basa su *input* osservabili ossia prezzi quotati in mercati attivi per identici strumenti finanziari ai quali l'entità può accedere alla data di valutazione dello strumento;
- livello 2: qualora lo strumento non sia quotato in un mercato attivo la sua valutazione è basata su prezzi desumibili dalle quotazioni di mercato di attività simili oppure mediante tecniche di valutazione per cui tutti i fattori significativi – *spread* creditizi e di liquidità – sono desunti da parametri osservabili sul mercato;
- livello 3: uno strumento finanziario è considerato di livello 3 nel caso in cui le tecniche di valutazione adottate utilizzino anche *input* non osservabili sul mercato e il loro contributo alla stima del *fair value* sia considerato significativo.

Mentre non sussistono dubbi circa la misurazione iniziale delle attività (passività) finanziarie che, per tutte le categorie di classificazione, deve essere effettuata al *fair value*, la valutazione successiva implica la distinzione tra categorie da valutare al *fair value* e categorie per le quali è ammessa (in deroga) la valutazione al costo ammortizzato. Al primo gruppo appartengono le attività FVTPL per le quali le variazioni del *fair value* devono essere imputate direttamente a conto economico e le attività AFS per le quali categoria le differenze di valore devono essere rilevate a patrimonio netto. L'eccezione a questo criterio generale riguarda le attività classificate come finanziamenti e crediti (L&R) e quelle classificate come possedute sino alla scadenza (HTM) che devono essere valutate al costo ammortizzato, utilizzando il criterio dell'interesse effettivo. Per quanto riguarda invece la valutazione successiva delle passività finanziarie, la regola generale prevede che un'entità deve valutarle tutte al costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo, ad eccezione delle passività finanziarie FVTPL. Lo IAS 39 prevede inoltre la possibilità di riclassificare alcuni strumenti finanziari dopo la rilevazione iniziale. In sostanza un'entità decide di riclassificare un'attività finanziaria quando cambia il fine per cui è detenuta. Per quanto riguarda il calcolo delle perdite di valore lo IAS 39 si avvale dell'*incurred loss method*. Questo particolare metodo di calcolo si differenzia dall'*expected loss method* in quanto non prende in considerazione le perdite attese anche se queste presentano un'elevata probabilità di manifestarsi. Il principio generale dettato dallo IAS 39 prevede che l'entità deve valutare alla data di chiusura di ciascun esercizio se vi è qualche obiettiva evidenza che un'attività finanziaria o un gruppo di attività finanziarie ha subito una riduzione di valore. Tutte le attività finanziarie, diverse da quelle FVTPL (valutate al *fair value* con imputazione delle differenze a conto economico), sono soggette al processo di *impairment*. La conseguenza di questi eventi è una perdita di valore, cioè una situazione in cui il valore contabile di un'attività risulta essere inferiore al suo valore di realizzo. A seconda della tipologia di attività finanziaria in esame si applicano tre differenti metodologie di *impairment* che prendono in considerazione per il calcolo del valore attuale dei futuri flussi di cassa stimati il tasso di interesse

effettivo al momento della rilevazione iniziale o il tasso di rendimento corrente di mercato o ancora il *fair value* corrente. La riforma delle regole valutativo-contabili previste nello IAS 39 per il trattamento in bilancio degli strumenti finanziari nasce principalmente, anche se non esclusivamente, in seguito alla crisi globale e alla necessità, in seguito a ciò, di ripristinare la fiducia degli investitori nei mercati anche attraverso il rafforzamento della capacità informativa e della trasparenza dei bilanci. Il 12 novembre 2009 lo IASB ha emesso l'IFRS 9 *Financial Instruments* come primo passo nel suo progetto di sostituzione dello IAS 39. Questo primo progetto ha introdotto nuovi requisiti per la classificazione e misurazione degli strumenti finanziari. La versione definitiva del principio IFRS 9 *Financial Instruments* è stata emessa dallo IASB il 24 luglio 2014. Questo nuovo progetto incorpora un nuovo modello di *impairment* basato sulla perdita attesa e introduce modifiche limitate ai requisiti di classificazione e valutazione delle attività finanziarie. Possiamo sintetizzare il processo di sostituzione dello IAS 39 in 3 fasi distinte.

Fase 1: *Classification and measurement of financial assets and financial liabilities*. In questa fase è stato ridotto il numero di categorie in cui classificare gli strumenti finanziari ed è stato introdotto un nuovo approccio basato sulla logica del *cash flow* e sul *business model* della società che possiede le attività finanziarie.

Fase 2: *Impairment methodology*. In materia di *impairment* si sono susseguiti ben tre distinti documenti di consultazione con tre diversi modelli di misurazione (una *Exposure Draft, Financial Instruments Amortised Cost and Impairment* nel 2009, un *Supplementary Document* nel 2011 ed una *Exposure Draft, Financial Instruments: Expected Credit Loss* nel 2013). L'obiettivo di questa seconda fase è stato quello di riformulare la definizione di "costo ammortizzato", rivedere la determinazione degli accantonamenti per perdite su crediti, migliorare l'informativa sulla qualità creditizia associata alle attività finanziarie e stabilire un unico metodo di svalutazione per tutte le attività finanziarie che richiedono l'applicazione dell'*impairment test*.

Fase 3: *Hedge accounting*. Le nuove disposizioni in materia di *hedge accounting* confermano l'architettura generale dell'approccio contabile alle coperture specifiche presente nel precedente principio, ma rimuovono una serie di limitazioni sulla designazione delle coperture presenti nello IAS 39.

L'obiettivo dell'IFRS 9 è quello di stabilire i principi per la rappresentazione delle attività e delle passività finanziarie che consentono di ottenere informazioni pertinenti e utili per gli utilizzatori ai fini della loro valutazione sull'ammontare, tempistica e incertezza dei flussi di cassa futuri dell'entità.

Al momento della rilevazione iniziale, come già previsto dallo IAS 39, un'entità deve misurare tutti gli strumenti finanziari, siano essi attività o passività, al loro *fair value* più, nel caso di un'attività o passività finanziaria non al *fair value* rilevato a conto economico (FVTPL), i costi di transazione che sono

direttamente attribuibili all'acquisizione dello strumento stesso. Successivamente l'attività può essere valutata al costo ammortizzato o al *fair value*. In sede di rilevazione iniziale l'IFRS 9 introduce una novità riguardante la possibilità di utilizzo della *fair value option*. Diversamente dallo IAS 39 l'unica motivazione che consente la designazione successiva di un'attività finanziaria nella categoria FVTPL è quella dell'*accounting mismatch*. La designazione al *fair value* è cioè permessa solo quando la stessa consenta di ridurre significativamente o eliminare un'asimmetria nella misurazione che emerga a causa di attività o passività finanziarie valutate con criteri disomogenei. Tranne il caso appena descritto, il criterio generale di classificazione si basa sulla combinazione di 2 componenti:

- il *business model* dell'entità per la gestione dell'attività finanziaria;
- i flussi contrattuali caratteristici dell'attività finanziaria

Il nuovo principio contabile prevede una riduzione del numero di categorie nelle quali le attività finanziarie possono essere classificate. Le quattro classi previste dallo IAS 39 vengono soppresse introducendo la possibilità di ricomprendere gli strumenti finanziari in due categorie principali e una residuale:

1- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato, se sussistono entrambe le seguenti caratteristiche:

- l'attività finanziaria deve avere le caratteristiche essenziali di un prestito, deve cioè essere caratterizzato da flussi di cassa che rappresentano solamente pagamenti di capitale e interessi sul capitale residuo a scadenze predeterminate. Tale verifica avviene attraverso l'applicazione dell'SPPI test (*solely payment of principal and interest test*);
- l'attività finanziaria deve essere gestita sulla base di un *business model* che abbia come obiettivo quello di detenere lo strumento fino a scadenza al fine di incassare i suoi flussi di cassa contrattuali (*Held to collect, HTC*).

2- attività finanziarie valutate al *fair value through other comprehensive income* (FVOCI), come nel precedente caso anche qui l'attività finanziaria è soggetta all'SPPI test ed inoltre:

- l'attività finanziaria è gestita nell'ambito di un *business model* il cui obiettivo viene raggiunto sia con l'incasso dei flussi di cassa contrattuali che con la vendita (*Held to collect and sales, HCS*).

3- attività finanziarie valutate al *fair value through profit and loss* (FVTPL). Rientrano invece in questa categoria residuale tutte quelle attività finanziarie gestite sulla base del *fair value*. In questo caso le attività vengono gestite con l'intento di realizzare un profitto, derivante dalle variazioni di *fair value*, tramite la vendita.

La novità introdotta dal nuovo principio contabile risiede proprio in questo doppio criterio per la classificazione degli strumenti finanziari. L'analisi delle caratteristiche contrattuali dell'attività non

sempre è sufficiente per classificare correttamente uno strumento finanziario dato che spesso non vengono rilevate informazioni circa i flussi finanziari che l'entità effettivamente incasserà. Per questo motivo nel classificare le attività finanziarie si fa riferimento anche al *business model* adottato dall'entità. Per modello di gestione si intende la modalità con la quale l'entità gestisce le sue attività al fine di generare flussi di cassa distinguendo il caso in cui quest'ultimi verranno generati dall'incasso dei flussi contrattuali, dalla vendita dell'attività oppure da una combinazione di queste due modalità. Con il passaggio all'IFRS 9 si quindi definitivamente passati da un approccio basato sulla destinazione che il *management* attribuiva al singolo strumento ad uno in cui viene analizzata la modalità di gestione dell'attività economica nel suo complesso. Una singola entità può avere allo stesso tempo più *business model* in relazione ai diversi portafogli di strumenti finanziari che detiene. Alcuni di questi possono essere gestiti con la finalità di incassare periodicamente i flussi cassa contrattuali, altri nell'ottica di trarre guadagno dalle oscillazioni di valore, attraverso la vendita anticipata. Per quanto riguarda le passività finanziarie, nell'IFRS 9 come nel precedente principio si continua ad utilizzare come categoria di base il costo ammortizzato. L'intento del nuovo principio di semplificare la classificazione degli strumenti finanziari rispetto a quanto accadeva nello IAS 39 si è riflesso anche in tema di riclassificazione. Poiché si è osservato che la possibilità di riclassificare le attività finanziarie basata su ampi margini di soggettività, come accadeva nello IAS 39, aveva l'effetto di ridurre notevolmente la comparabilità tra bilanci di società differenti o peggio tra strumenti finanziari all'interno di uno stesso bilancio, lo IASB ha introdotto un nuovo criterio per riclassificare le attività finanziarie da una categoria all'altra basato una maggiore oggettività. Secondo l'IFRS 9 solo quando si verifica un cambiamento nel modello di *business* è necessario riclassificare tutte le attività finanziarie interessate al cambiamento. Non sono invece ammesse riclassificazioni conseguenti al cambiamento di intenzioni su una singola attività dovuti alla modifica delle condizioni di mercato.

In tema di rettifiche di valore la principale critica mossa al modello di *impairment incurred loss* è quella di aver impedito la tempestiva identificazione e la corretta quantificazione delle perdite di valore associate alle posizioni in portafoglio. Infatti nel modello di *impairment* previsto dallo IAS 39 le perdite di valore associate ai crediti in portafoglio possono essere riconosciute solamente quando vi è l'evidenza di un evento di perdita (sia questo riferibile ad un singolo credito o ad un portafoglio di crediti aventi le stesse caratteristiche), a condizione che questo evento si manifesti dopo la data di rilevazione iniziale. Questa necessità di dover identificare un c.d. *trigger event* per il riconoscimento della perdita di valore ha portato ad un sistematico ritardo nella rilevazione delle perdite stesse. Un altro importante difetto rilevato nel modello di *impairment* previsto nello IAS 39 risiede nella troppa discrezionalità lasciata al management in alcune situazioni come ad esempio nell'identificazione dei *loss event*. L'attuale versione dello IAS 39 presenta inoltre un evidente disallineamento rispetto alla disciplina contenuta nelle norme

di vigilanza prudenziale in tema di valutazione del rischio di credito. Al fine di ovviare a questi inconvenienti e di rispondere alle sollecitazioni del *Financial Crisis Stability Board*, lo IASB, nell'ambito del più ampio progetto di revisione integrale dello IAS 39, aveva elaborato una prima proposta di modifica del modello di *impairment incurred loss*. Il 12 novembre 2009 è stata emanata l'*Exposure Draft "ED Financial Instruments: Amortised Costs and Impairment"* che ha introdotto un nuovo processo di *impairment* denominato *expected cash flow model* basato sul concetto di perdita attesa su crediti e su una visione *forward looking*, capace di prendere in considerazione maggiormente ciò che si manifesterà nel futuro. Riassumendo le caratteristiche fondamentali della nuova proposta:

- i crediti devono essere valutati in base al valore attuale dei flussi di cassa attesi, stimati al netto delle perdite attese determinate sulla base di modelli statistici costruiti considerando la distribuzione di probabilità di tutti i possibili eventi;
- il tasso di interesse effettivo deve essere assunto in misura pari a quello che eguaglia il valore attuale dei flussi di cassa attesi all'importo inizialmente erogato;
- ad ogni data di reporting, deve essere aggiornata la stima delle perdite attese (*catch-up adjustment*), procedendo ad una svalutazione laddove le stime di perdite del *management* fossero risultate peggiori, o ad una ripresa di valore qualora le stime fossero risultate migliori.

Il modello proposto da questa ED è stato sottoposto a critiche molto severe da parte degli operatori bancari in quanto, nonostante ritenuto in grado di risolvere alcune problematiche legate al precedente modello *incurred loss*, è risultato eccessivamente complesso, oneroso da implementare, applicabile solamente a portafogli chiusi o a singoli crediti e non idoneo a ridurre la pro-ciclicità. Uno dei punti deboli di questo modello è proprio il meccanismo di *catch-up* che, dipendendo fortemente dalle stime delle perdite attese formulate dal *management*, comporta una valorizzazione dei crediti molto più vicina al *fair value* che non al costo ammortizzato, con la possibile conseguenza di una forte volatilità a livello di conto economico. Con il documento congiunto "*IASB/FASB, Supplement to ED/2009/12 Financial Instruments: Amortised Cost and Impairment – Financial Instruments: Impairment*", pubblicato nel gennaio 2011, lo IASB, pur mantenendo l'orientamento *expected loss*, ha cercato di risolvere le problematiche di applicazione riguardanti i portafogli aperti rispetto al modello inizialmente proposto. Elemento caratterizzante di questo documento supplementare è la suddivisione dei crediti (e più in generale delle attività finanziarie), gestiti in un portafoglio aperto, in due grandi gruppi, prendendo in considerazione criteri normalmente utilizzati dalle banche per misurare e monitorare la qualità delle varie esposizioni. Il primo gruppo è quello relativo ai crediti *non performing*, spesso gestiti a livello individuale, per i quali ci sono poche possibilità di recupero parziale o totale dell'esposizione, che vengono allocati nel c.d. *bad book*. Il secondo gruppo è quello relativo ai crediti *performing*, che non presentano problemi di recupero e al contrario dei precedenti vengono generalmente monitorati a livello

di portafoglio, allocati nel c.d. *good book*. Il seguente documento prevede che ad ogni chiusura di bilancio l'entità deve riconoscere un fondo svalutazioni crediti:

- per le attività finanziarie classificate nel *good book* è possibile rilevare le perdite attese su crediti lungo il periodo di vita residua dell'attività per un ammontare pari al maggiore tra:
 - le perdite attese su crediti lungo la vita residua, ripartite in maniera proporzionale al tempo (*time-proportional approach*);
 - le perdite attese su crediti che l'entità si aspetta di sostenere nel “prevedibile futuro” (non inferiore a 12 mesi) che rappresenta una soglia minima di perdite (*floor*).
- per le attività finanziarie classificate nel *bad book*, le perdite attese durante la vita residua devono essere rilevate per intero e immediatamente al conto economico.

Nonostante il documento supplementare del 2011 aveva portato indubbi miglioramenti rispetto ai lavori precedenti, alcune proposte non sono state accolte in maniera favorevole come ad esempio il concetto di “prevedibile futuro”, la soglia minima di accantonamento (*floor*), la previsione di due metodologie per il calcolo della *time-proportional expected loss* e l'eccessiva discrezionalità lasciata al *management* nell'individuazione del tasso di sconto da applicare nella determinazione delle perdite attese. Prendendo in considerazione i vari commenti ricevuti dagli osservatori sui due modelli precedentemente proposti, i due *Boards* hanno elaborato un nuovo modello di stima delle perdite di valore denominato *three-bucket approach* presentato per la prima volta nel giugno 2011 e pubblicato nel marzo del 2013 solamente dallo IASB. Il modello previsto nell'ED/2013/3 è stato, salvo piccoli correttivi, inserito nella versione finale del nuovo IFRS 9, pubblicato a luglio 2014. Questo nuovo modello che si propone come obiettivo specifico quello di riflettere in maniera più adeguata il processo di deterioramento della qualità creditizia è basato sulla distinzione dei crediti in tre categorie (*bucket*) a cui corrispondono differenti livelli di rischio e di conseguenza di accantonamenti per perdite. Il primo compito dell'entità è quello di verificare se l'attività finanziaria, acquistata o originata, presenta obiettive evidenze di *impairment* sin dal momento della rilevazione iniziale (*credit-impaired financial asset*). Nel caso in cui l'attività venga già svalutata alla data iniziale di *origination* non viene registrato nessun *impairment*. Se invece non vi è l'obiettiva evidenza di *impairment* al momento della rilevazione iniziale, allora gli strumenti finanziari vengono classificati in tre livelli, che è possibile definire *stage*, in funzione del peggioramento della qualità creditizia rispetto alla rilevazione iniziale:

- stage 1. Comprende le attività finanziarie non soggette ad un significativo aumento del rischio di credito rispetto alla data iniziale di *origination*, o quelle che presentano un basso rischio di credito alla data di *reporting* (*performing*). Al momento della rilevazione iniziale tutti i prestiti concessi e acquistati dovrebbero collocarsi in questa categoria per essere poi trasferiti negli altri due gruppi con il deteriorarsi della loro qualità creditizia, con l'unica eccezione dei prestiti

acquistati per i quali c'è un'esplicita aspettativa di perdita fin dal momento della rilevazione iniziale. In particolare devono essere inseriti in questa categoria tutte le attività finanziarie per le quali non è stata superata la *lifetime expected credit losses*;

- stage 2. Comprende le attività finanziarie che successivamente alla prima iscrizione hanno subito un incremento significativo del rischio di credito e tale rischio non è basso (*under-performing*). In questa categoria vengono quindi iscritte tutte le attività finanziarie per le quali è stata superata la *lifetime expected credit losses* e che sono valutate collettivamente;
- stage 3. Comprende le attività finanziarie il cui rischio di credito ha subito un incremento rispetto a quello della rilevazione iniziale così alto da far considerare lo strumento *impaired (non performing)*. Le attività iscritte in questa terza categoria vengono valutate individualmente (valutazione analitica).

Per i prestiti classificati nel primo gruppo, genericamente qualificabili come non deteriorati, l'entità rileva un accantonamento pari alle perdite su crediti attese nei 12 mesi successivi alla data di *reporting (12-month expected credit loss)* e il calcolo degli interessi è basato sul valore lordo di carico, senza cioè gli aggiustamenti legati alla perdita attesa. Per le attività classificate nel secondo *stage* l'accantonamento, determinato a livello di gruppo, deve riflettere le perdite attese per l'intera vita residua delle attività stesse, scontate utilizzando il tasso di interesse effettivo. L'entità deve cioè riconoscere una perdita di valore pari alla *lifetime expected credit losses* e il calcolo degli interessi avviene in maniera analoga allo *stage 1*. Anche per le attività finanziarie inserite nello *stage 3* si riconosce una perdita pari alla *lifetime expected credit losses*. La differenza risiede nel fatto che in questo caso l'accantonamento è determinato a livello di singola attività finanziaria e il calcolo degli interessi avviene sul valore netto, ossia il valore di carico lordo meno gli accantonamenti. Nel valutare se il rischio di credito su uno strumento finanziario è aumentato in maniera significativa dalla rilevazione iniziale, l'entità deve osservare il rischio di *default* e il parametro che più si avvicina a questo concetto nell'attuale prassi è la probabilità di *default (PD)*, utilizzata dalle banche nei modelli IRB per l'applicazione delle regole di Basilea sul capitale. Nello specifico l'entità deve comparare la PD che si verifica lungo la vita residua dell'attività finanziaria alla data di riferimento, con la PD calcolata alla data di rilevazione iniziale, prendendo in considerazione la vita rimanente a tale data. La stima della perdita attesa estesa ad un orizzonte multi-periodale, *lifetime expected credit losses (LECL)* può essere rappresentata nel seguente modo.

$$LECL_t = \sum_{t=1}^T MPD_t \times LGD_t \times EAD_t \times DF_t$$

dove MPD_t è la probabilità marginale di *default* nel periodo t , LGD_t rappresenta la perdita in caso di *default* occorso nel periodo t , EAD_t è l'esposizione al momento del *default* occorso nel periodo t -esimo, DF_t è il fattore di sconto per il periodo t fino alla data di *reporting* corrente e T è la *maturity* dello

strumento. Sostanzialmente questa grandezza rappresenta la stima del valore attuale delle perdite che eventualmente sorgeranno nel periodo che intercorre tra la data di valutazione e la data di scadenza dello strumento a causa di eventuali inadempienze del debitore. Per concludere, dall'analisi dello IAS 39 sono emerse numerose criticità che hanno raggiunto il culmine della loro manifestazione con la recente crisi finanziaria e che hanno portato alla sostituzione del principio stesso. Una delle più importanti critiche rivolte dalla comunità internazionale riguarda l'eccessivo numero di criteri di valutazione e contabilizzazione, nonché la pluralità di portafogli in cui è possibile classificare gli strumenti finanziari. Secondo la critica lo IAS 39 ha lasciato troppi margini di soggettività ai redattori di bilancio nella scelta delle categorie in cui classificare gli strumenti finanziari e questo ha portato a problemi di comparabilità tra bilanci di società diverse e nei casi più critici anche ad una contabilizzazione differente di due strumenti finanziari identici nello stesso bilancio.

Un'altra critica mossa allo IAS 39 riguarda l'utilizzo massiccio del criterio del *fair value* per la valutazione degli strumenti finanziari. L'elevato grado di volatilità che ha caratterizzato i mercati mobiliari a partire dalla crisi del 2007 ha portato alla luce tutte le problematiche connesse ai regimi contabili fondati sull'assunzione che i prezzi correnti di mercato siano la migliore *proxy* del valore effettivo degli strumenti finanziari. Nello specifico sono state osservate due problematiche serie sull'utilizzo del criterio del *fair value*: il crollo delle quotazioni di borsa degli strumenti ha reso molto complessa l'individuazione di affidabili *fair value* per la valutazione di bilancio; la continua rilevazione nei bilanci di ingenti minusvalenze sugli strumenti finanziari nelle fasi di *downturn* del ciclo economico, a causa dell'utilizzo del criterio del *fair value*, ha innescato una serie di effetti pro-ciclici che hanno amplificato gli effetti negativi della crisi. Tra le cause che hanno amplificato questi effetti si rileva l'elevata discrezionalità nelle valutazioni di bilancio dovuta alle diverse tecniche utilizzate per la determinazione del *fair value* in mancanza dei prezzi di mercato e la crescita esponenziale degli strumenti finanziari valutati al *fair value* nei portafogli delle società. A tal riguardo dall'analisi sulle differenze di valutazione delle attività FVTPL e AFS nei tre diversi livelli di *fair value* è stato possibile giustificare la critica mossa al criterio del *fair value* che causerebbe un problema di comparabilità tra bilanci poiché non è stata riscontrata omogeneità nel campione per quanto riguarda la valutazione nei tre livelli.

Un altro punto critico dello IAS 39 è rappresentato dall'impossibilità di riconoscere le perdite future attese su uno strumento finanziario. Il metodo *incurred loss* dello IAS 39 ha mostrato tutte le sue lacune durante la recente crisi finanziaria dove si è assistito ad una grande svalutazione degli strumenti finanziari solo nel momento in cui si erano manifestati tutti i maggiori effetti della crisi. A tal proposito dall'analisi empirica è emerso un incremento delle rettifiche di valore nel biennio 2010-2011 nonostante una situazione di parziale ripresa economica dei mercati europei che può essere interpretato come il

riconoscimento ritardato delle perdite avvenute negli anni precedenti di forte recessione. Inoltre è stata riscontrata una enfattizzazione delle perdite nella fase di *downturn* del ciclo economico corrispondente agli anni 2012-2013 che ha evidenziato proprio le caratteristiche pro-cicliche del modello *incurred loss*. Nell'analisi empirica, confrontando il ROE con l'ammontare delle rettifiche di valore si è potuto osservare che sostanzialmente nelle situazioni in cui il ROE è passato da positivo a negativo o in generale è diminuito, le rettifiche di valore sono comunque aumentate in percentuale mentre nei periodi in cui il ROE è stato positivo o in generale è aumentato c'è stata una sostanziale contrazione delle rettifiche di valore, che va in contrasto con l'ipotesi di creazione di cuscinetti ad *hoc* da parte del *management* nei periodi di crescita, da utilizzare per stabilizzare il livello degli utili nel corso del tempo. Questo a testimonianza che nelle banche analizzate non è stato riscontrato un obiettivo utilizzo arbitrario da parte del *management* delle rettifiche di valore con finalità di stabilizzazione del reddito di esercizio. Allo stesso risultato si è giunti attraverso l'analisi degli indicatori di *impairment* quantitativi. Non essendo stati rilevati cambiamenti di tali indicatori nel corso degli anni che avrebbero potuto aumentare/ridurre l'incidenza delle rettifiche di valore sul risultato di esercizio si è potuta confermare l'assenza di un utilizzo discrezionale da parte del *management* delle rettifiche di valore con finalità di stabilizzazione dell'utile di esercizio.

Tutte queste situazioni appena descritte hanno portato lo IASB, sotto la forte pressione del gruppo G-20, ad avviare con tempestività provvedimenti volti a ridurre la complessità riguardo la valutazione degli strumenti finanziari e migliorare la chiarezza informativa delle rilevazioni contabili. Con l'introduzione dell'IFRS 9 si è quindi passati dalle quattro categorie previste nello IAS 39 in cui classificare gli strumenti finanziari alle due categorie del costo ammortizzato e del FVOCI più quella residuale del FVTP. La vera novità in tema di classificazione degli strumenti finanziari è stata l'introduzione della doppia condizione modello di *business* - caratteristiche contrattuali del tipo SPPI che ha reso più oggettivo tale processo, riducendo quella soggettività da parte del *management* rilevata nel precedente principio. Nonostante le numerose sollecitazioni mosse dalla lo IASB non è riuscito ad attenuare l'utilizzo del criterio del *fair value* che di fatto risulta amplificato. Poiché si è osservato che la possibilità di riclassificare le attività finanziarie basata su ampi margini di soggettività aveva l'effetto di ridurre notevolmente la comparabilità tra bilanci di società differenti o peggio tra strumenti finanziari all'interno di uno stesso bilancio, lo IASB ha voluto introdurre un nuovo criterio per riclassificare le attività finanziarie da una categoria all'altra basato una maggiore oggettività, limitando la possibilità di riclassificazione in conseguenza del solo cambiamento del modello di *business*. . La principale critica mossa al modello di *impairment incurred loss* previsto nello IAS 39 è stata quella di aver impedito la tempestiva identificazione e la corretta quantificazione delle perdite di valore associate alle posizioni in portafoglio. Ulteriore motivo di critica al modello *incurred loss* è stata la troppa discrezionalità lasciata

al *management* in alcune situazioni come ad esempio nell'identificazione dei *loss event*. Questi ampi spazi di discrezionalità hanno di fatto portato ad un'identificazione degli eventi di perdita poco omogenea all'interno della comunità bancaria e finanziaria. La non considerazione delle perdite attese nell'attuale versione dello IAS 39 ha inoltre portato ad un evidente disallineamento rispetto alla disciplina contenuta nelle norme di vigilanza prudenziale in tema di valutazione del rischio di credito. In questi recenti anni di grave crisi finanziaria il modello di *impairment* di tipo *incurred* è stato oggetto di severe critiche anche per le sue caratteristiche pro-cicliche. Consentendo soltanto svalutazioni riferibili ad eventi già manifestatisi alla data del bilancio si determina infatti una enfattizzazione delle perdite nella fase di *downturn* del ciclo economico e una sottostima delle perdite/sovraestima del margine di interessi in momenti di ciclo positivo. Per ovviare a tutte queste problematiche lo IASB ha emanato una prima *Draft* nel 2009 e una seconda nel 2013 che successivamente è confluita nella versione finale dell'IFRS 9. Il modello proposto inizialmente, rispetto a quello previsto dallo IAS 39, ha portato indubbi miglioramenti, permettendo il riconoscimento immediato a conto economico delle perdite attese su crediti e riflettendo così più fedelmente la sostanza economica dello strumento finanziario, ma è risultato eccessivamente complesso, oneroso da implementare e soprattutto non idoneo a ridurre la pro-ciclicità, a causa del meccanismo di *catch-up*, che era stata considerata come una delle maggiori criticità del modello *incurred loss*. Il modello *expected credit loss* introdotto con l'ED/2013/3 ha portato numerose novità rispetto alla prima proposta dello IASB. Innanzitutto viene notevolmente allargato il perimetro di applicazione del modello di *impairment* rispetto allo IAS 39. Introducendo la distinzione dei crediti in tre categorie (*bucket* o *stage*) a cui corrispondono differenti livelli di rischio, lo IASB ha voluto riflettere in maniera più adeguata il processo di deterioramento della qualità creditizia. Viene inoltre introdotta una doppia metodologia di stima delle perdite attese, in funzione della classificazione delle attività finanziarie. Se il rischio di credito non risulta incrementato rispetto alla data di rilevazione iniziale, l'ammontare delle perdite riconosciute è pari alle perdite attese nei 12 mesi successivi alla data di *reporting*. Se invece viene riconosciuto un incremento significativo del rischio di credito allora l'accantonamento rilevato deve essere pari alle perdite attese lungo la vita residua (*lifetime*) di tali attività finanziarie. Un'implicazione importante di questo nuovo modello risiede nell'obbligo di effettuare sempre un accantonamento almeno pari alle perdite attese nei 12 mesi successivi senza dovere necessariamente attendere la manifestazione dei *loss event* come previsto dallo IAS 39, garantendo quindi il riconoscimento tempestivo delle perdite attese. Inoltre viene aumentata l'informativa data agli utilizzatori di bilancio che grazie all'introduzione della classificazione basata sugli *stage* sono in grado di distinguere tra i crediti che hanno subito un significativo deterioramento e quelli che non lo hanno subito. Dovendo inoltre guardare alla probabilità di *default* nel valutare se il rischio di credito su uno strumento finanziario è aumentato in maniera significativa dalla data di rilevazione iniziale, la banca

riesce ad anticipare le rettifiche di valore in quanto la probabilità di *default* si modifica prima che ci sia un'obiettiva evidenza di riduzione di valore. In questa nuova *Draft* inoltre viene confermata la scelta già fatta nell'ED/2009/12 di eliminare l'elenco dei *loss event* al fine di ridurre ancora di più la soggettività nella scelta dei criteri per riconoscere il "significativo deterioramento della qualità creditizia".

Dall'analisi dei possibili impatti dell'introduzione del nuovo modello *expected credit loss* sono emerse però alcune problematiche che si potrebbero venire a creare. Si stima che si debbano sostenere eccessivi costi dovuti agli adeguamenti in termini di procedure e processi organizzativi e informatici per la classificazione e il monitoraggio dei crediti nei tre *stage* nonché costi supplementari necessari a stimare una PD multi-periodale che sia in grado anche di incorporare gli indicatori *forward-looking* come richiesto dal nuovo principio. Permangono inoltre ancora numerose divergenze con la normativa prudenziale di Basilea come ad esempio sull'orizzonte temporale su cui stimare la perdita attesa. Nel complesso si prevede che l'introduzione di legami con le previsioni macroeconomiche, i margini di incertezza lasciati alla definizione di "significativo deterioramento" e il possibile passaggio dalla perdita attesa a 12 mesi a quella *lifetime* (cioè del possibile passaggio del credito dallo *stage 1* allo *stage 2*) porteranno ad un aumento in termini quantitativi e di complessità dei processi di *provisioning*. Un'ultima riflessione deve essere fatta per i modelli di *pricing risk adjusted* utilizzati dalle banche che dovranno essere aggiustati per tenere conto del potenziale maggior costo del rischio derivante dalla nuova classificazione in *stage*. A tal proposito è bene sottolineare che il rischio di effetti pro-ciclici derivanti dal passaggio tardivo nello *stage 2* delle posizioni divenute più rischiose viene tanto più attenuato quanto più tempestivi ed efficaci saranno i sistemi di classificazioni in *stage* a cogliere gli eventuali segnali del significativo deterioramento della qualità creditizia. Le nuove logiche di determinazione della perdita attesa introdotte nell'IFRS 9 richiederanno una modifica delle metodologie di *pricing* corrette per il rischio adottate dalle banche, che dovranno incorporare la probabilità di passaggio allo *stage 2* e i connessi oneri contabili, per la determinazione di tassi e condizioni da applicare ai finanziamenti. Questo potrebbe avere potenziali impatti restrittivi sul costo dei finanziamenti andando ad alimentare il fenomeno del *credit crunch*. Le banche dovranno quindi attrezzarsi per tenere conto della maggiore probabilità di *impairment* nel corso della vita dei finanziamenti e delle possibili variazioni di *stage*.

BIBLIOGRAFIA

- ABI, Documento IAS Bluebook n.85: *Revisione dello IAS 39 – ED 2009/12 Amortized Cost and Impairment – Le proposte di modifica delle regole di impairment degli strumenti finanziari*, Bancaria Editrice, Roma, 2010
- ABI, *Le modifiche approvate dallo IASB sulla classificazione e valutazione degli strumenti finanziari*, documento n 81. / 2010
- Andolina S. Silva R., *I nuovi principi contabili internazionali*, 2004
- Ariante P., De Rosa C., Sica C., *IFRS 9: cosa cambia e quali sono gli impatti del nuovo standard contabile internazionale per le banche*, IPE Business School, n.9, 2016
- Autori vari, *il principio contabile IFRS 9 in banca: la prospettiva del risk manager*, AIFRAM, n. 8, 2016
- Ballarin F., *Transizione al nuovo IFRS 9: effetti ed esempi pratici*, Amministrazione & Finanza n. 10/2016
- Basel Committee On Banking Supervision, *Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards*
- Berselli E., *IFRS 9: il nuovo impairment test delle attività finanziarie*, Amministrazione e Finanza, 2013, n.8
- Bertini U., *Liber amicorum per Umberto Bertini. L'uomo, lo studioso, il professore: L'uomo, lo studioso, il professore*, FrancoAngeli, 2012
- Branz F., *Strumenti finanziari: dallo IAS 39 all'IFRS 9*, "Guida alla contabilità & Bilancio", 2013, volume n.7
- Calandro E., *The IASB exposure draft on impairment assets: a final solution or the prelude of the next credit crunch?*, in Rivista dei dottori commercialisti n 1,2010
- Cannata F., *Il metodo dei rating interni*, Bancaria Editrice, Roma, 2010
- Carosio G., *La crisi finanziaria e il principio del Fair Value*, Documento n. 852, 2009
- Circolare della Banca d'Italia n.272 del 30 luglio 2008
- Claudia R., *Il concetto di fair value e la valutazione degli strumenti finanziari*, Giuffrè, 2003
- De Lauretis G., *Rating interni e credit risk management*, Bancaria Editrice, Roma, 2001
- Erzegovesi L., Bee M., *I modelli di portafoglio per la gestione del rischio di credito*, Bancaria Editrice, 2008
- Favino C., *La classificazione e la valutazione degli strumenti finanziari secondo l'IFRS 9*, Rirea, 2011
- Guidantoni S., Verrucchi F., *Esercizi e complementi di contabilità internazionale (IAS/IFRS)*, Milano: Angeli, 2009
- IASB, *Exposure Draft ED/2009/12 Financial Instruments: Amortised Cost and Impairment*

IASB, *Exposure Draft ED/2012/4 Classification and Measurement: Limited Amendments to IFRS 9*

IASB, *Exposure Draft ED/2013/3, Financial Instruments: Expected Credit Losses*

IASB, *IAS 39: Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione*

IASB, *IFRS 9: Financial Instruments*

IASB, *Report of the Financial Crisis Advisory Group*, 2009

IASB, *Snapshot: Financial Instruments: Expected Credit Losses*, 2013

IASB/FASB, *Supplement to ED/2009/12 Financial Instruments: Amortised Cost and Impairment – Financial Instruments: Impairment*

Intonti M., *Lo IAS 39: Il trattamento contabile del portafoglio crediti ed i riflessi sull'equilibrio economico della banca*, Cacucci Editore, Bari, 2009

Meglio C., Pogliaghi P., Vandali W., *Basilea 2, Ias e nuovo diritto societario: l'impatto sulle banche e sul rapporto banca-impresa*, Bancaria Editrice, Roma, 2007

Menicucci E., *Novità sul costo ammortizzato e sull'impairment dei financial instrument*, Contabilità finanza e controllo, n.4, 2010

Monfared Tehrani N., *IFRS 9 – The final standar*, UniCredit Bank, 2015

Montesi G., *Fundamentals of bank: Financial statement analysis*, UNISI, Siena, 2016

Ogliari M. *IFRS 9 Strumenti finanziari: Hedge accounting*, Università di Parma, 2016

Orsini C., *Da Basilea 1 a Basilea 3*, Arcadia Consulting Srl, Bologna

Panetta F. - Angelini P., *Financial sector pro-cyclicality*, Quaderni di Economia e Finanza n.44, 2009

Parisotto R., *IAS 39 un principio contabile tormentato*, UniBG, 2010

Quaglini A. M., *L'evoluzione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS nella crisi finanziaria*

Querci F., *Rischio di credito e valutazione della loss given default*, Bancaria Editrice, 2007

Raiola F., *Gli strumenti finanziari secondo gli IAS/IFRS*, Seminario economia aziendale 2, 2012

Risaliti G., *La valutazione dei crediti nelle aziende bancarie nella prospettiva expected loss*, Milano, 2012, Rirea, pagina 5

Rocca E., *“Norme e tributi: Bilanci 2009 con il vecchio IAS 39”*, Il Sole 24 Ore, 2009

Rugantino M., *Il bilancio della banca e degli altri intermediari finanziari*, Egea, 2016

Sironi A., Resti A., *Rischio e valore nelle banche*, Milano, 2008, Egea

Sura A. *Il concetto di performance negli IFRS: Alcune considerazioni critiche alla luce dei più recenti progetti di aggiornamento degli standards contabili internazionali*, Rivista dei dottori commercialisti, volume n.4, 2010

Tarquinio L., *Strumenti finanziari derivati e principi contabili internazionali*, in Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 3, 2002

Toselli G.A., Rota M., *IFRS. Principi contabili internazionali*, Egea, 2007